



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2017/2278 della Commissione, del 4 settembre 2017, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea** 1
- ★ **Regolamento (UE) 2017/2279 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che modifica gli allegati II, IV, VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi ⁽¹⁾** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2280 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea** 12
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2281 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2017 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole di Danimarca, Paesi Bassi e Svezia** 17

DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2017/2282 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo** 19
- ★ **Decisione (PESC) 2017/2283 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale («iTrace III»)** 20

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

★ Decisione (UE) 2017/2284 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, intesa a fornire sostegno agli Stati delle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi ai fini della partecipazione al processo consultivo del gruppo preparatorio di esperti di alto livello per il trattato sul bando della produzione di materiale fissile	32
★ Decisione (UE) 2017/2285 della Commissione, del 6 dicembre 2017, che modifica le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) [notificata con il numero C(2017) 8072] ⁽¹⁾	38
★ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2286 della Commissione, del 6 dicembre 2017, sul riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Eco-Lighthouse come conformi ai requisiti corrispondenti del sistema di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit [notificata con il numero C(2017) 8082] ⁽¹⁾	87
★ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2287 della Commissione, dell'8 dicembre 2017, che specifica i moduli da utilizzare in relazione alle importazioni di mercurio e di talune miscele di mercurio a norma del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio [notificata con il numero C(2017) 8190] ⁽¹⁾	118
★ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2288 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, relativa all'individuazione delle specifiche tecniche delle TIC da utilizzare come riferimento negli appalti pubblici ⁽¹⁾	123
★ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2289 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 8631] ⁽¹⁾	126

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

★ Decisione n. 52/2017 del Comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 24 novembre 2017, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2017/2290]	136
★ Decisione n. 53/2017 del Comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 24 novembre 2017, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2017/2291]	138
★ Decisione n. 54/2017 del Comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 24 novembre 2017, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2017/2292]	140

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2278 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 2017

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 contiene un elenco delle circoscrizioni della rete d'informazione contabile agricola («circoscrizioni RICA») per Stato membro.
- (2) Conformemente a tale allegato la Germania è divisa in 16 circoscrizioni. Ai fini del regolamento (CE) n. 1217/2009, la Germania ha chiesto di riunire le circoscrizioni RICA Schleswig-Holstein e Amburgo in un'unica circoscrizione RICA: Schleswig-Holstein/Amburgo.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1217/2009.
- (4) L'elenco aggiornato delle circoscrizioni RICA, di cui al presente regolamento, dovrebbe applicarsi a decorrere dall'esercizio contabile 2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2018.

⁽¹⁾ GUL 328 del 15.12.2009, pag. 27.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009, l'elenco delle circoscrizioni RICA relativo alla Germania è sostituito dal seguente:

«*Germania*

1. Schleswig-Holstein/Amburgo.
 2. Bassa Sassonia
 3. Brema
 4. Renania settentrionale — Vestfalia
 5. Assia
 6. Renania Palatinato
 7. Baden-Württemberg
 8. Baviera
 9. Saar
 10. Berlino
 11. Brandeburgo
 12. Meclemburgo-Pomerania
 13. Sassonia
 14. Sassonia-Anhalt
 15. Turingia»
-

REGOLAMENTO (UE) 2017/2279 DELLA COMMISSIONE**dell'11 dicembre 2017****che modifica gli allegati II, IV, VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2, e l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di consentire un'etichettatura appropriata, in alcune lingue dell'Unione è permesso l'uso di specifiche espressioni per i mangimi per animali da compagnia. I nuovi sviluppi nel settore dei mangimi per animali da compagnia di due Stati membri richiedono che anche nella lingua di tali paesi siano permesse specifiche espressioni.
- (2) L'allegato II del regolamento (CE) n. 767/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (3) In considerazione del progresso tecnologico dell'analitica e delle esperienze con le buone prassi di laboratorio è opportuno rivedere le tolleranze per i componenti analitici e gli additivi per mangimi nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti. L'allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (4) Un numero crescente di autorizzazioni di additivi per mangimi stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, tenori massimi per gli additivi nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi per i quali tali valori non erano stati fissati in precedenza ed altre autorizzazioni hanno recentemente introdotto il concetto di tenore massimo raccomandato di additivo nei mangimi completi. La tecnologia di fabbricazione dei mangimi può inoltre determinare riduzioni della quantità aggiunta di additivi come le vitamine, che potrebbero anche essere presenti naturalmente nel prodotto finale. Ciò potrebbe dar luogo ad ambiguità nella pratica, se l'operatore deve indicare sull'etichetta la quantità aggiunta, ma l'autorità di controllo può solo analizzare e verificare la quantità nel prodotto finale. Al fine di tenere conto di questi sviluppi e di garantire un'etichettatura equilibrata, adeguata ed efficace delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti, è opportuno modificare di conseguenza gli allegati VI e VII del regolamento (CE) n. 767/2009.
- (5) Gli sviluppi tecnologici consentono un maggiore impiego come mangimi degli alimenti che non sono più destinati al consumo umano. Il regolamento (UE) n. 68/2013 ⁽³⁾ della Commissione elenca tali «ex prodotti alimentari» tra le materie prime per mangimi. Tuttavia, dato che in alcuni casi la qualità di tali ex prodotti alimentari può non essere conforme ai requisiti per i mangimi, nella loro etichettatura dovrebbe essere specificato che l'impiego come mangimi è consentito unicamente previa trasformazione. L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 767/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche degli allegati, al fine di evitare inutili perturbazioni delle pratiche commerciali e di non creare inutili oneri amministrativi per gli operatori è opportuno adottare misure transitorie che consentano un'agevole transizione verso la nuova etichettatura.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 229 dell'1.9.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GUL 29 del 30.1.2013, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, IV, VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 767/2009 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti etichettati prima del 1° gennaio 2019, in conformità alle norme applicabili prima del 1° gennaio 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti etichettati prima del 1° gennaio 2020, in conformità alle norme applicabili prima del 1° gennaio 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

1) L'allegato II è così modificato:

al punto 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per designare i mangimi per animali da compagnia è consentito l'uso delle seguenti espressioni: in bulgaro “храна”; in spagnolo “alimento”; in ceco, la denominazione “kompletní krmná směs” può essere sostituita da “kompletní krmivo” e la denominazione “doplňková krmná směs” può essere sostituita da “doplňkové krmivo”; in inglese “pet food”; in italiano “alimento”; in ungherese “állateledel”; in neerlandese “samengesteld voeder”; in polacco “karma”; in sloveno “hrana za hišne živali”; in finlandese “lemmikkieläinten ruoka”; in estone “lemmikloomatoit” e in croato “hrana za kućne ljubimce».»

2) L'allegato IV è così modificato:

la parte A è sostituita dalla seguente:

«Parte A: Tolleranze per i componenti analitici di cui agli allegati I, V, VI e VII

- 1) Le tolleranze stabilite nella presente parte contemplano deviazioni tecniche ed analitiche. Una volta fissate a livello dell'Unione le tolleranze analitiche riguardanti il margine di errore di misurazione e le variazioni procedurali, i valori stabiliti al punto 2 dovranno essere adeguati di conseguenza, in modo da interessare unicamente le tolleranze tecniche.
- 2) Ove si riscontrano che la composizione di una materia prima per mangimi o di un mangime composto deroghi al valore di etichettatura dei componenti analitici menzionati negli allegati I, V, VI e VII, si applicano le tolleranze seguenti:

Componente	Tenore dichiarato del componente	Tolleranza (1)	
		al di sotto del valore dichiarato sull'etichetta	al di sopra del valore dichiarato sull'etichetta
	[%]		
grassi grezzi	< 8	1	2
	8 - 24	12,5 %	25 %
	> 24	3	6
grassi grezzi, mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti	< 16	2	4
	16 - 24	12,5 %	25 %
	> 24	3	6
proteina grezza	< 8	1	1
	8 - 24	12,5 %	12,5 %
	> 24	3	3
proteina grezza, mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti	< 16	2	2
	16 - 24	12,5 %	12,5 %
	> 24	3	3
ceneri grezze	< 8	2	1
	8 - 32	25 %	12,5 %
	> 32	8	4

Componente	Tenore dichiarato del componente	Tolleranza ⁽¹⁾	
		al di sotto del valore dichiarato sull'etichetta	al di sopra del valore dichiarato sull'etichetta
fibra grezza	[%]		
	< 10	1,75	1,75
	10 - 20	17,5 %	17,5 %
zucchero	> 20	3,5	3,5
	< 10	1,75	3,5
	10 - 20	17,5 %	35 %
amido	> 20	3,5	7
	< 10	3,5	3,5
	10 - 20	35 %	35 %
calcio	> 20	7	7
	< 1	0,3	0,6
	1 - 5	30 %	60 %
magnesio	> 5	1,5	3
	< 1	0,3	0,6
	1 - 5	30 %	60 %
sodio	> 5	1,5	3
	< 1	0,3	0,6
	1 - 5	30 %	60 %
fosforo totale	> 5	1,5	1,5
	< 1	0,3	0,3
	1 - 5	30 %	30 %
ceneri insolubili in acido cloridrico	> 5	non sono fissati limiti	1,5
	1 - < 5		30 %
	< 1		0,3
potassio	> 5	1	2
	1 - 5	20 %	40 %
	< 1	0,2	0,4
umidità	> 12,5	non sono fissati limiti	8 %
	5 - 12,5		1
	2 - < 5		20 %
	< 2		0,4

Componente	Tenore dichiarato del componente	Tolleranza ⁽¹⁾	
		al di sotto del valore dichiarato sull'etichetta	al di sopra del valore dichiarato sull'etichetta
	[%]		
valore energetico ⁽²⁾		5 %	10 %
valore proteico ⁽²⁾		10 %	20 %

⁽¹⁾ Le tolleranze sono espresse in valore percentuale assoluto (valore che deve essere sottratto dal/aggiunto al tenore dichiarato) o in valore relativo contrassegnato con “%” (percentuale che deve essere applicata al tenore dichiarato per calcolare la deviazione accettabile).

⁽²⁾ Le tolleranze si applicano se non è stata fissata alcuna tolleranza in base a un metodo UE o un metodo nazionale ufficiale dello Stato membro in cui il mangime è immesso sul mercato oppure in base a un metodo adottato dal Comitato europeo di normazione (https://standards.cen.eu/dyn/www/?p=204:32:0:::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:6308,25&cs=1C252307F473504B6354F4EE56B99E235).

3) L'allegato VI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VI

Indicazioni di etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti

Capo I: Etichettatura obbligatoria e facoltativa degli additivi per mangimi di cui all'articolo 15, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 1

1. I nomi specifici degli additivi, i numeri di identificazione, la quantità aggiunta e il nome del gruppo funzionale, conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003, oppure la categoria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento, sono da indicare per i seguenti additivi:

- additivi per i quali è fissato un tenore massimo per almeno un animale da produzione alimentare;
- additivi appartenenti alle categorie “additivi zootecnici” e “coccidiostatici e istomonostatici”;
- additivi per i quali sono superati i tenori massimi raccomandati stabiliti nell'atto giuridico che autorizza l'additivo per mangimi.

Le indicazioni di etichettatura sono presentate in conformità all'atto giuridico che autorizza l'additivo per mangimi in questione.

La quantità aggiunta di cui al punto 1 è espressa in quantità di additivo per mangimi, eccetto nei casi in cui l'atto giuridico che autorizza il rispettivo additivo per mangimi indichi una sostanza nella colonna “Tenore minimo/massimo”. In quest'ultimo caso, la quantità aggiunta corrisponde alla quantità di tale sostanza.

- Per quanto riguarda gli additivi per mangimi del gruppo funzionale vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile che devono essere elencati conformemente al punto 1, l'etichettatura può indicare la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione alla dicitura “Componenti analitici” invece della quantità aggiunta alla dicitura “Additivi”.
- Il nome del gruppo funzionale di cui ai punti 1, 4 e 6 può essere sostituito dalla seguente abbreviazione, qualora detta abbreviazione non sia stabilita all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003:

Gruppo funzionale	Nome e descrizione	Nome abbreviato
1 h	Sostanze per il controllo della contaminazione da radionuclidi: sostanze che inibiscono l'assorbimento di radionuclidi o ne favoriscono l'escrezione	Controllori di radionuclidi
1 m	Sostanze per la riduzione della contaminazione del mangime da micotossine: sostanze che possono inibire o ridurre l'assorbimento di micotossine, promuoverne l'escrezione o modificarne la modalità di azione	Riduttori di micotossine

Gruppo funzionale	Nome e descrizione	Nome abbreviato
1n	Potenziatori delle condizioni d'igiene: sostanze o, se del caso, microrganismi che hanno un effetto positivo sulle caratteristiche igieniche del mangime, riducendo una specifica contaminazione microbiologica	Miglioratori dell'igiene
2b	Sostanze aromatizzanti: sostanze la cui aggiunta ai mangimi ne aumenta l'aroma o l'appetibilità	Aromi
3a	Vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile	Vitamine
3b	Composti di oligoelementi	Oligoelementi
3c	Amminoacidi, loro sali e analoghi	Amminoacidi
3d	Urea e suoi derivati	Urea
4c	Sostanze con effetto positivo sull'ambiente	Miglioratori dell'ambiente

- Gli additivi per mangimi messi in rilievo sull'etichettatura con parole, immagini o grafici sono indicati conformemente ai punti 1 o 2, a seconda dei casi.
- La persona responsabile dell'etichettatura comunica all'acquirente, su richiesta di quest'ultimo, i nomi, il numero di identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per mangimi non menzionati ai punti 1, 2 e 4. La presente disposizione non si applica ai composti aromatizzanti.
- Gli additivi per mangimi non menzionati ai punti 1, 2 e 4 possono essere indicati su base volontaria almeno con il loro nome oppure, in caso di sostanze aromatizzanti, almeno con il loro gruppo funzionale.
- Fatto salvo il punto 6, se un additivo per mangimi organolettico o nutrizionale è etichettato su base volontaria, la sua quantità aggiunta è indicata conformemente ai punti 1 o 2, a seconda dei casi.
- Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo funzionale o la categoria corrispondente alla sua funzione principale nel caso del mangime in questione.
- Le indicazioni di etichettatura concernenti l'impiego corretto delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti stabilite nell'atto giuridico che autorizza l'additivo per mangimi in questione sono da riportare.

Capo II: Etichettatura dei componenti analitici di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 1

- I componenti analitici dei mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti sono indicati sull'etichetta, preceduti dalla dicitura "Componenti analitici" ⁽¹⁾, come segue:

Mangimi composti	Specie bersaglio	Componenti analitici e tenori
Mangimi completi	Tutte le specie	— Proteina grezza
	Tutte le specie	— Fibra grezza
	Tutte le specie	— Grassi grezzi
	Tutte le specie	— Ceneri grezze
	Tutte le specie	— Calcio
	Tutte le specie	— Sodio
	Tutte le specie	— Fosforo
	Suini e pollame	— Lisina
	Suini e pollame	— Metionina

⁽¹⁾ In tedesco "analytische Bestandteile" può essere sostituito da "Inhaltsstoffe". In svedese "Analytiska beståndsdelar" può essere sostituito da "Analyserat innehåll".

Mangimi composti	Specie bersaglio	Componenti analitici e tenori
Mangimi complementari - Minerali	Tutte le specie	— Calcio
	Tutte le specie	— Sodio
	Tutte le specie	— Fosforo
	Suini e pollame	— Lisina
	Suini e pollame	— Metionina
	Ruminanti	— Magnesio
Mangimi complementari - Altri	Tutte le specie	— Proteina grezza
	Tutte le specie	— Fibra grezza
	Tutte le specie	— Grassi grezzi
	Tutte le specie	— Ceneri grezze
	Tutte le specie	— Calcio $\geq 5\%$
	Tutte le specie	— Sodio
	Tutte le specie	— Fosforo $\geq 2\%$
	Suini e pollame	— Lisina
	Suini e pollame	— Metionina
	Ruminanti	— Magnesio $\geq 0,5\%$

2. Le sostanze indicate sotto questa dicitura che sono anche additivi organolettici o nutrizionali sono dichiarate unitamente alla loro quantità totale.
3. Se è indicato il valore energetico e/o proteico, tale indicazione è presentata conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004.»
- 4) L'allegato VII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VII

Indicazioni di etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti per animali non destinati alla produzione di alimenti

Capo I: Etichettatura obbligatoria e facoltativa degli additivi per mangimi di cui all'articolo 15, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 1

1. I nomi specifici degli additivi e/o i numeri di identificazione, la quantità aggiunta e il nome del gruppo funzionale, conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003, oppure la categoria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento, sono da indicare per i seguenti additivi:
 - a) additivi per i quali è fissato un tenore massimo per almeno un animale non destinato alla produzione alimentare;
 - b) additivi appartenenti alle categorie "additivi zootecnici" e "coccidiostatici e istomonostatici";
 - c) additivi per i quali sono superati i tenori massimi raccomandati stabiliti nell'atto giuridico che autorizza l'additivo per mangimi.

Le indicazioni di etichettatura sono presentate in conformità all'atto giuridico che autorizza l'additivo per mangimi in questione.

La quantità aggiunta di cui al punto 1 è espressa in quantità di additivo per mangimi, eccetto nei casi in cui l'atto giuridico che autorizza il rispettivo additivo per mangimi indichi una sostanza nella colonna "Tenore minimo/massimo". In quest'ultimo caso, la quantità aggiunta corrisponde alla quantità di detta sostanza.

2. Per quanto riguarda gli additivi per mangimi del gruppo funzionale vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile che devono essere elencati conformemente al punto 1, l'etichettatura può indicare la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione alla dicitura "Componenti analitici" invece della quantità aggiunta alla dicitura "Additivi".

3. Il nome del gruppo funzionale di cui ai punti 1, 5 e 7 può essere sostituito dall'abbreviazione indicata nella tabella dell'allegato VI, punto 3, qualora detta abbreviazione non sia stabilita all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003.
4. Gli additivi per mangimi messi in rilievo sull'etichettatura con parole, immagini o grafici sono indicati conformemente ai punti 1 o 2, a seconda dei casi.
5. In deroga al punto 1, per gli additivi dei gruppi funzionali "conservanti", "antiossidanti", "coloranti" e "sostanze aromatizzanti" è necessario indicare solo il gruppo funzionale in questione. In tal caso le informazioni di cui ai punti 1 e 2 sono comunicate dalla persona responsabile dell'etichettatura all'acquirente, su richiesta di quest'ultimo.
6. La persona responsabile dell'etichettatura comunica all'acquirente, su richiesta di quest'ultimo, i nomi, il numero di identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per mangimi non menzionati ai punti 1, 2 e 4. La presente disposizione non si applica ai composti aromatizzanti.
7. Gli additivi per mangimi non menzionati ai punti 1, 2 e 4 possono essere indicati su base volontaria almeno con il loro nome o, in caso di sostanze aromatizzanti, almeno con il loro gruppo funzionale.
8. La quantità aggiunta di un additivo per mangimi organolettico o nutrizionale è indicata conformemente ai punti 1 o 2, a seconda dei casi, se è indicata sull'etichetta su base volontaria.
9. Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo funzionale o la categoria corrispondente alla sua funzione principale nel caso del mangime in questione.
10. Le indicazioni di etichettatura concernenti l'impiego corretto delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti stabilite nell'atto giuridico che autorizza l'additivo per mangimi in questione sono da riportare.

Capo II: Etichettatura dei componenti analitici di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 1

1. I componenti analitici dei mangimi composti per animali non destinati alla produzione di alimenti sono indicati sull'etichetta, sotto la dicitura "Componenti analitici" ⁽¹⁾, come segue:

Mangimi composti	Specie bersaglio	Componenti analitici
Mangimi completi	Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia	— Proteina grezza — Fibre grezze — Grassi grezzi — Ceneri grezze
Mangimi complementari - Minerali	Tutte le specie Tutte le specie Tutte le specie	— Calcio — Sodio — Fosforo
Mangimi complementari - Altri	Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia	— Proteina grezza — Fibre grezze — Grassi grezzi — Ceneri grezze

2. Le sostanze indicate sotto questa dicitura che sono anche additivi organolettici o nutrizionali sono dichiarate unitamente alla loro quantità totale.
3. Se è indicato il valore energetico e/o proteico, tale indicazione è conforme all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004.»

⁽¹⁾ In tedesco "analytische Bestandteile" può essere sostituito da "Inhaltsstoffe". In svedese "Analytiska beståndsdelar" può essere sostituito da "Analyserat innehåll".

5) L'allegato VIII è così modificato:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. I materiali contaminati recano la dicitura “Mangimi con livelli eccessivi di ... (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili conformemente all'allegato I della direttiva 2002/32/CE), da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa detossificazione in stabilimenti riconosciuti”. Il riconoscimento di tali stabilimenti avviene a norma dell'articolo 10, paragrafi 2 o 3, del regolamento (CE) n. 183/2005.»

b) è aggiunto il punto seguente:

«3. Fatti salvi i punti 1 e 2, gli ex prodotti alimentari che devono essere trasformati prima di poter essere usati come mangimi, devono recare la dicitura “Ex prodotti alimentari, da usarsi come materie prime per mangimi unicamente dopo... [indicazione del processo adeguato conformemente all'allegato, parte B, del regolamento (UE) n. 68/2013]”.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2280 DELLA COMMISSIONE**dell'11 dicembre 2017****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5 bis, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 3, terzo e quarto comma, e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 ⁽²⁾ della Commissione stabilisce il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione della rete d'informazione contabile agricola (RICA). Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione un piano di selezione delle aziende contabili che assicurino un campione contabile rappresentativo del campo di osservazione prima dell'inizio dell'esercizio contabile cui il piano si riferisce.
- (2) Facendo seguito alla richiesta presentata dalla Germania di fondere le circoscrizioni Schleswig-Holstein e Hamburg in un'unica circoscrizione denominata Schleswig-Holstein/Hamburg, e alle richieste presentate da Grecia, Ungheria, Romania e Finlandia di modificare il numero di aziende contabili o la soglia di dimensione economica a seguito dei cambiamenti strutturali intervenuti nell'agricoltura, è opportuno autorizzare i summenzionati Stati membri a rivedere i rispettivi piani di selezione e/o la soglia di dimensione economica per l'esercizio contabile 2018 e a ridistribuire o adeguare di conseguenza il numero di aziende contabili.
- (3) Poiché diventa sempre più importante poter disporre tempestivamente di dati contabili di migliore qualità, la Commissione incoraggia gli Stati membri a compiere ulteriori sforzi organizzativi che permettano di aumentare la completezza dei dati e di presentare le schede aziendali in anticipo sui termini fissati all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220.
- (4) Ai fini della tempestiva disponibilità, della completezza e della migliore qualità dei dati contabili trasmessi dagli Stati membri, i termini per la trasmissione dei dati e la procedura relativa al pagamento della retribuzione forfettaria dovrebbero essere riveduti e collegati ai tempi di trasmissione e alla completezza delle informazioni RICA trasmesse alla Commissione.
- (5) È opportuno inserire nell'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 una disposizione transitoria relativa alla disponibilità di bilancio per l'esercizio contabile 2018.
- (6) L'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 stabilisce il modello secondo cui devono essere presentati i dati contabili nelle schede aziendali. Per motivi di chiarezza, l'allegato VIII dovrebbe fornire informazioni supplementari per quanto concerne la presentazione di tali dati.
- (7) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220.
- (8) Le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dall'esercizio contabile 2018.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la rete di informazione contabile agricola,

⁽¹⁾ GUL 328 del 15.12.2009, pag. 27.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GUL 46 del 19.2.2015, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è così modificato:

(1) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«La Germania, la Grecia, l'Ungheria, la Romania e la Finlandia rivedono il rispettivo piano di selezione che hanno comunicato per l'esercizio contabile 2018. Esse comunicano alla Commissione il rispettivo piano di selezione riveduto per detto esercizio contabile entro il 31 marzo 2018.»;

(2) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Importo della retribuzione forfettaria

1. La retribuzione forfettaria di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 è fissata a 160 EUR per scheda aziendale.

2. Se la soglia dell'80 % di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 non è soddisfatta né a livello di circoscrizione RICA né a livello di Stato membro, la riduzione di cui a detta disposizione si applica solo a livello nazionale.

3. Fatto salvo il rispetto dell'obbligo di rispettare la soglia dell'80 % di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 per una circoscrizione RICA o uno Stato membro, la retribuzione forfettaria è maggiorata di:

a) 5 EUR qualora lo Stato membro presenti i dati contabili di cui all'articolo 9 del presente regolamento non più tardi di un mese prima del termine pertinente di cui all'articolo 10, paragrafo 3; oppure

b) 7 EUR nell'esercizio contabile 2018 e 10 EUR nell'esercizio contabile 2019 qualora lo Stato membro presenti i dati contabili di cui all'articolo 9 del presente regolamento non più tardi di due mesi prima del termine pertinente di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

4. La maggiorazione della retribuzione forfettaria di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), può essere incrementata di 2 EUR per l'esercizio contabile 2018 e di 5 EUR a decorrere dall'esercizio contabile 2019 qualora i dati contabili siano stati verificati dalla Commissione conformemente all'articolo 13, primo comma, lettera b), del presente regolamento e siano considerati debitamente compilati a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009, al momento della loro presentazione alla Commissione o entro due mesi dalla data alla quale la Commissione ha informato lo Stato membro che presenta i dati contabili che questi non sono stati debitamente compilati.»;

(3) gli allegati I, II e VIII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Gli allegati I, II e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 sono così modificati:

(1) all'allegato I,

la voce relativa alla Romania è sostituita dalla seguente:

«Romania	4 000»
----------	--------

(2) l'allegato II è così modificato:

a) le voci relative alla Germania nella tabella sul numero di aziende contabili sono sostituite dalle seguenti:

«Numero di riferimento	Nome della circoscrizione RICA	Numero di aziende contabili per esercizio contabile
	GERMANIA	
015.	Schleswig-Holstein/Hamburg	662
030.	Niedersachsen	1 307
040.	Bremen	—
050.	Nordrhein-Westfalen	1 010
060.	Hessen	558
070.	Rheinland-Pfalz	887
080.	Baden-Württemberg	1 190
090.	Bayern	1 678
100.	Saarland	90
110.	Berlin	—
112.	Brandenburg	284
113.	Mecklenburg-Vorpommern	268
114.	Sachsen	313
115.	Sachsen-Anhalt	270
116.	Thüringen	283
	Totale Germania	8 800»

b) le voci relative alla Grecia nella tabella sul numero di aziende contabili sono sostituite dalle seguenti:

«Numero di riferimento	Nome della circoscrizione RICA	Numero di aziende contabili per esercizio contabile
	GRECIA	
450	Μακεδονία — Θράκη (Macedonia-Tracia)	1 700
460	Ἡπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου (Epiro, Peloponneso, Isole ionie)	1 150
470	Θεσσαλία (Tessaglia)	600
480	Στερεά Ελλάδα — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη (Sterea Ellas, Isole dell'Ègeo, Creta)	1 225
	Totale Grecia	4 675»

c) le voci relative all'Ungheria nella tabella sul numero di aziende contabili sono sostituite dalle seguenti:

«Numero di riferimento»	Nome della circoscrizione RICA	Numero di aziende contabili per esercizio contabile
	UNGHERIA	
767	Alföld	1 144
768	Dunántúl	733
764	Észak-Magyarország	223
	Totale Ungheria	2 100»

d) le voci relative alla Romania nella tabella sul numero di aziende contabili sono sostituite dalle seguenti:

«Numero di riferimento»	Nome della circoscrizione RICA	Numero di aziende contabili per esercizio contabile
	ROMANIA	
840	Nord-Est	724
841	Sud-Est	913
842	Sud-Muntenia	857
843	Sud-Vest-Oltenia	519
844	Vest	598
845	Nord-Vest	701
846	Centru	709
847	București-Ilfov	79
	Totale Romania	5 100»

e) le voci relative alla Finlandia nella tabella sul numero di aziende contabili sono sostituite dalle seguenti:

«Numero di riferimento»	Nome della circoscrizione RICA	Numero di aziende contabili per esercizio contabile
	FINLANDIA	
670	Etelä-Suomi	420
680	Sisä-Suomi	169
690	Pohjanmaa	203
700	Pohjois-Suomi	108
	Totale Finlandia	900»

(3) l'allegato VIII è così modificato:

a) la tabella D è così modificata:

i) nella seconda tabella, la voce relativa alla categoria «2010. Frutti pendenti — colture» è sostituita dalla seguente:

«Codice (*)»	Descrizione delle categorie	OV	AD	DY	IP	S	SA	CV
2010.	Frutti pendenti - colture							»

ii) la voce relativa alla categoria di attivi «2010. Frutti pendenti — colture» è sostituita dalla seguente:

«2010. Frutti pendenti - colture

Valore di tutte le coltivazioni che non sono state ancora raccolte (colture permanenti e raccolti sul campo). L'ammortamento accumulato (D.AD) e l'ammortamento dell'esercizio corrente (D.DY) devono essere comunicati solo per le colture permanenti.»;

iii) la tabella relativa ai metodi di valutazione è sostituita dalla seguente:

«Valore equo al netto dei costi stimati del punto di vendita	corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili meno il costo stimato da sostenere in relazione alla vendita	3010, 5010, 7010
costo storico	costo nominale o originale di un attivo al momento dell'acquisizione	2010, 3020, 3030, 4010, 7020
valore contabile	valore al quale un attivo figura nel bilancio	1010, 1020, 1030, 1040, 8010»

b) nella tabella H, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Quando gli oneri aziendali rappresentano il “consumo” dei mezzi di produzione durante l'esercizio contabile, ma non corrispondono alla produzione realizzata durante l'esercizio, le variazioni d'inventario degli approvvigionamenti (compresi gli anticipi alle colture) devono essere indicate nella tabella D con il codice 1040. Scorte.»;

c) nella tabella M,

sezione AI Informazioni di carattere amministrativo, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La comunicazione dei dati della colonna Numero di unità di base (N) è facoltativa negli esercizi contabili 2015-2017 per i codici 10300-10319.».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2281 DELLA COMMISSIONE**dell'11 dicembre 2017****che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2017 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole di Danimarca, Paesi Bassi e Svezia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 91,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, gli Stati membri possono chiedere che i limiti dell'aumento del titolo alcolometrico volumico (arricchimento) del vino siano innalzati di una percentuale massima dello 0,5 %.
- (2) Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Svezia hanno chiesto un aumento dei limiti di arricchimento del vino ottenuto da uve raccolte nel 2017 poiché, durante il periodo vegetativo, le condizioni climatiche sono state eccezionalmente sfavorevoli. Danimarca, Paesi Bassi e Svezia hanno presentato tale richiesta per tutte le loro regioni viticole. La Germania ha chiesto l'aumento dell'arricchimento unicamente per i vini ottenuti da varietà di uve da vino Dornfelder per le regioni di Ahr, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz e Rheinhessen.
- (3) A causa delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli verificatesi nel 2017, i limiti fissati per l'aumento del titolo alcolometrico naturale nell'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non consentono, in alcune regioni viticole, di ottenere, utilizzando tutte o alcune varietà di uve, vini con un titolo alcolometrico totale adeguato per i quali esisterebbe, in linea di massima, una domanda di mercato.
- (4) È pertanto opportuno autorizzare l'aumento dei limiti di arricchimento del vino ottenuto da tutte o da alcune varietà di uve da vino raccolte nel 2017 nelle regioni viticole della Danimarca, della Germania, dei Paesi Bassi e della Svezia.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nelle regioni viticole, o in una loro parte, elencate nell'allegato del presente regolamento, e per tutte o per alcune varietà di uve da vino precisate nello stesso allegato, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche raccolte nel 2017, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle uve raccolte nel 2017, non può superare il 3,5 % vol.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Varietà di uve da vino e regioni viticole o loro parti nelle quali è autorizzato un aumento del limite di arricchimento a norma dell'articolo 1

Stato membro	Regioni viticole o loro parti (zone viticole)	Varietà
Danimarca	Tutte le regioni viticole (zona A)	Tutte le varietà di uve autorizzate
Germania	Regione viticola Ahr (zona A)	Dornfelder
	Regione viticola Mittelrhein (zona A)	
	Regione viticola Mosel (zona A)	
	Regione viticola Nahe (zona A)	
	Regione viticola Pfalz (zona A)	
	Regione viticola Rheinhessen (zona A)	
Paesi Bassi	Tutte le regioni viticole (zona A)	Tutte le varietà di uve autorizzate
Svezia	Tutte le regioni viticole (zona A)	Tutte le varietà di uve autorizzate

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2017/2282 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2017

che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC ⁽¹⁾ concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RDC).
- (2) Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2231 ⁽²⁾ in risposta all'ostruzione del processo elettorale e alle relative violazioni dei diritti umani nell'RDC. La decisione (PESC) 2016/2231 ha modificato la decisione 2010/788/PESC e ha introdotto misure restrittive autonome ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.
- (3) Sulla base di una revisione delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/788/PESC, le misure restrittive dovrebbero essere prorogate fino al 12 dicembre 2018.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 9 della decisione 2010/788/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, si applicano fino al 12 dicembre 2018. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/2231 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU L 336 del 12.12.2016, pag. 7).

DECISIONE (PESC) 2017/2283 DEL CONSIGLIO**dell'11 dicembre 2017****a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale («iTrace III»)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) La strategia globale dell'UE per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del 2016 («strategia globale dell'UE») mette in evidenza che l'Unione promuoverà la pace e garantirà la sicurezza dei propri cittadini e del proprio territorio e intensificherà il contributo alla sicurezza collettiva.
- (2) La produzione, il trasferimento e la circolazione illegali delle armi convenzionali, incluse le armi leggere e di piccolo calibro («SALW»), e la loro accumulazione eccessiva e diffusione incontrollata sono al centro di questa sfida, in Europa come anche all'estero. Queste attività illegali alimentano l'insicurezza in Europa e nel suo vicinato nonché in molte altre regioni del mondo, esacerbando il conflitto e minacciando la rappacificazione postbellica, ponendo in tal modo una grave minaccia per la pace e la sicurezza europee.
- (3) La strategia dell'UE del 16 dicembre 2005 volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni («strategia dell'UE sulle SALW»), che stabilisce gli orientamenti per l'azione dell'Unione nel settore delle SALW, sottolinea che le SALW contribuiscono ad aggravare il terrorismo e la criminalità organizzata e costituiscono un fattore rilevante nello scoppio e nella diffusione dei conflitti, nonché nel crollo delle strutture statali.
- (4) La strategia dell'UE sulle SALW asserisce inoltre che l'Unione rafforza e appoggia i meccanismi di sorveglianza delle sanzioni e sostiene il rafforzamento dei controlli delle esportazioni, nonché la promozione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ⁽¹⁾ attraverso, tra l'altro, la promozione di misure sulla trasparenza.
- (5) Con il programma di azione dell'ONU per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti («programma di azione dell'ONU»), adottato il 20 luglio 2001, tutti gli Stati membri dell'ONU si sono impegnati, all'atto di valutare le domande di autorizzazioni di esportazione, a prevenire il traffico illegale di SALW o la loro diversione verso destinatari non autorizzati e, in particolare, a tener conto del rischio di diversione di SALW verso il commercio illegale.
- (6) L'8 dicembre 2005 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato uno strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, SALW illegali.
- (7) Nella seconda conferenza di riesame del 2012 del programma di azione dell'ONU, tutti gli Stati membri dell'ONU hanno ribadito l'impegno a prevenire il traffico illegale di SALW, e la loro diversione verso destinatari non autorizzati, nonché gli impegni contenuti nel programma di azione dell'ONU concernenti la valutazione delle domande di autorizzazioni di esportazione.
- (8) Il 24 dicembre 2014 è entrato in vigore il trattato sul commercio delle armi (ATT). L'obiettivo dell'ATT è stabilire norme internazionali comuni del più alto standard possibile per disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali, prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione. L'Unione dovrebbe sostenere tutti gli Stati membri dell'ONU nell'esecuzione di controlli efficaci sul trasferimento di armi al fine di assicurare che l'ATT sia quanto più possibile efficace, in particolare riguardo all'attuazione del suo articolo 11.
- (9) L'Unione ha già sostenuto Conflict Armament Research Ltd. (CAR) con le decisioni 2013/698/PESC ⁽²⁾ e (PESC) 2015/1908 ⁽³⁾ del Consiglio (iTrace I e II).

⁽¹⁾ Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

⁽²⁾ Decisione 2013/698/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2013, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale (GU L 320 del 30.11.2013, pag. 34).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2015/1908 del Consiglio, del 22 ottobre 2015, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale («iTrace II») (GU L 278 del 23.10.2015, pag. 15).

- (10) L'Unione intende finanziare iTrace III, la terza fase del meccanismo mondiale di segnalazione sulle SALW e su altre armi e munizioni convenzionali illegali. Si ridurrà in tal modo il rischio del loro commercio illegale e si contribuirà al conseguimento degli obiettivi di cui sopra, anche fornendo alle autorità nazionali competenti in materia di esportazione di armi informazioni pertinenti e tempestive sul traffico illecito di armi al fine di contribuire alla sicurezza collettiva dell'Europa, come richiesto nella strategia globale dell'UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In vista dell'attuazione della strategia globale dell'UE e della strategia dell'UE sulle SALW e della promozione della pace e della sicurezza, le attività di progetto che devono essere sostenute dall'Unione si prefiggono i seguenti obiettivi specifici:

- prosecuzione del funzionamento di un sistema mondiale di gestione delle informazioni di facile impiego sulle SALW e su altre armi e munizioni convenzionali oggetto di diversione o traffico («iTrace») che siano state documentate in zone colpite da conflitti al fine di fornire ai responsabili delle politiche, agli esperti del controllo delle armi convenzionali e ai funzionari incaricati del controllo delle esportazioni di armi convenzionali le informazioni pertinenti per sviluppare strategie e progetti efficaci e basati su elementi concreti contro la diffusione illegale di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali,
- formazione e tutoraggio delle autorità nazionali negli Stati colpiti da conflitti nella prospettiva di sviluppare capacità nazionali sostenibili per l'identificazione e il rintracciamento di armi illegali, di incoraggiare un'assidua cooperazione con il progetto iTrace, di individuare meglio le priorità in materia di sicurezza fisica e gestione delle scorte, di definire i requisiti nazionali in termini di assistenza nelle attività di controllo delle armi e di contrasto (in particolare, le iniziative finanziate dall'UE, quali iARMS) e di rafforzare il dialogo con le missioni e le iniziative dell'UE,
- aumento della frequenza e durata delle ricerche sul campo relativamente alle SALW e ad altre armi e munizioni convenzionali che circolano illegalmente in zone colpite da conflitti allo scopo di generare dati iTrace, in risposta a precise richieste formulate dagli Stati membri e dalle delegazioni dell'Unione,
- sostegno diretto alle autorità incaricate del controllo delle esportazioni di armi e ai responsabili delle politiche in materia di controllo delle armi degli Stati membri, fra cui ripetute visite consultive da parte del personale del progetto iTrace nelle capitali degli Stati membri, un help desk che fornisca 24 ore su 24 consulenza immediata sulle strategie di valutazione dei rischi e di lotta alla diversione, lo sviluppo di applicazioni sicure per dashboard su desktop e dispositivi mobili che forniscano notifiche istantanee di diversioni successive all'esportazione e la realizzazione da parte del personale del progetto iTrace di verifiche successive alla spedizione su richiesta degli Stati membri,
- aumento della sensibilizzazione, tramite attività di divulgazione, sui risultati del progetto, promozione della finalità e delle funzioni disponibili di iTrace presso i responsabili delle politiche internazionali e nazionali, gli esperti del controllo delle armi convenzionali e le autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione e rafforzamento della capacità internazionale di monitorare la diffusione illegale di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali nonché di assistere i responsabili delle politiche nell'individuazione dei settori prioritari per l'assistenza e la cooperazione internazionali e di ridurre il rischio di diversione delle SALW e di altre armi e munizioni convenzionali,
- stesura di relazioni su questioni politiche fondamentali, ricavate dai dati prodotti dalle indagini sul campo e presentate nel sistema iTrace, concernenti settori specifici che meritano attenzione internazionale, tra cui i principali modelli di traffico di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali e la distribuzione regionale delle armi e munizioni oggetto di traffico.

L'Unione finanzia il progetto, descritto in dettaglio nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è realizzata da Conflict Armament Research Ltd. («CAR»).
3. CAR svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con CAR.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto di cui all'articolo 1 è pari a 3 474 322,77 EUR. Il bilancio totale stimato per l'intero progetto è pari a 3 993 676,97 EUR, messi a disposizione attraverso il cofinanziamento con CAR e il ministero federale tedesco degli Affari esteri.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione dell'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude il necessario accordo con CAR. L'accordo stabilisce che CAR deve assicurare la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche trimestrali descrittive preparate da CAR. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. Al fine di assistere il Consiglio nella sua valutazione dei risultati della presente decisione del Consiglio, il progetto è valutato da un organismo esterno.
2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI

ALLEGATO

Meccanismo mondiale di segnalazione sulle SALW e su altre armi e munizioni convenzionali iTrace

1. Contesto e motivazione del sostegno alla politica estera e di sicurezza comune (PESC)
 - 1.1. La presente decisione si basa sulle successive decisioni del Consiglio per combattere l'impatto destabilizzante della diversione e del traffico delle SALW e di altre armi convenzionali, segnatamente la decisione 2013/698/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2013 ⁽¹⁾, e la decisione (PESC) 2015/1908 del Consiglio, del 22 ottobre 2015 ⁽²⁾, che hanno istituito e potenziato il meccanismo mondiale di segnalazione sulle SALW e su altre armi e munizioni convenzionali illegali iTrace.

La proliferazione illegale di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali è un importante fattore che compromette la stabilità degli Stati ed esacerba i conflitti, costituendo in tal modo una grave minaccia per la pace e la sicurezza. Come indicato nella strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni («strategia dell'UE sulle SALW»), le armi e munizioni illegali contribuiscono ad aggravare il terrorismo e la criminalità organizzata e costituiscono un fattore rilevante nello scoppio e nella diffusione dei conflitti nonché nel crollo delle strutture statali. Quanto afferma la strategia dell'UE sulle SALW è confermato dai recenti risultati del progetto iTrace in Iraq, Libia, Siria e in altri complessi conflitti in prossimità delle frontiere esterne dell'UE.

Le attività svolte ai sensi della decisione (PESC) 2015/1908 hanno portato alla creazione di iTrace, un'iniziativa mondiale di monitoraggio delle armi utilizzate nei conflitti. Esso opera in 27 Stati colpiti da conflitti, compreso in Africa, in Medio Oriente, in Asia meridionale e orientale e ultimamente in America latina. iTrace è il più grande registro pubblico al mondo di armi convenzionali oggetto di diversione per sostenere gli Stati che si adoperano per individuare e contrastare la diversione, in linea con gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 11 del trattato internazionale sul commercio di armi («ATT») e del criterio 7 della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ⁽³⁾. iTrace fornisce una rendicontazione precisa delle forniture di armi e munizioni alle forze ribelli armate e ai gruppi terroristici che costituiscono una minaccia per la sicurezza dell'Unione, fra cui Al Qaeda nel Maghreb islamico e Daesh o Stato islamico; provvede alla segnalazione rapida e in forma riservata alle autorità incaricate del controllo delle esportazioni degli Stati membri circa i rischi di diversione successiva all'esportazione; trasmette, alle delegazioni dell'Unione e alle missioni diplomatiche degli Stati membri nelle regioni colpite da conflitti, informazioni essenziali in tempo reale sul traffico di armi e sulle dinamiche dei conflitti; e effettua attività di sensibilizzazione sulle misure di controllo delle armi e di lotta alla diversione attraverso un intenso coinvolgimento mediatico ad elevato impatto a livello mondiale.

- 1.2. Il progetto iTrace registra tuttavia un numero crescente di richieste da parte degli Stati membri affinché siano organizzate riunioni informative dirette, faccia a faccia, con le autorità nazionali incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi (comprese frequenti visite nelle capitali) e sia offerta una gamma più ampia di risorse ai responsabili delle politiche in materia di controllo delle esportazioni di armi.

La presente decisione mira pertanto a proseguire e a potenziare le attività del progetto ai sensi della decisione (PESC) 2015/1908, continuando a fornire ai responsabili delle politiche dell'Unione, agli esperti del controllo delle armi e ai funzionari incaricati del controllo delle esportazioni di armi informazioni pertinenti raccolte sistematicamente, che li aiuteranno a sviluppare strategie efficaci, basate su elementi concreti, contro la diversione e la diffusione illegale di armi convenzionali e relative munizioni per migliorare la sicurezza internazionale e regionale. La decisione continuerà quindi ad aiutarli a combinare una strategia di risposta efficace con un'azione preventiva adeguata per contrastare l'offerta e la domanda illegali e assicurare l'effettivo controllo delle armi convenzionali nei paesi terzi.

- 1.3. La presente decisione prevede la prosecuzione del funzionamento e l'ulteriore potenziamento del sistema in linea iTrace accessibile al pubblico. I progetti elencati nella decisione (PESC) 2015/1908 saranno rafforzati mediante:
 - 1) l'aumento della frequenza e durata delle missioni per raccogliere dati sulle forniture di armi convenzionali

⁽¹⁾ Decisione 2013/698/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2013, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale (GUL 320 del 30.11.2013, pag. 34).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2015/1908 del Consiglio, del 22 ottobre 2015, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale («iTrace II») (GUL 278 del 23.10.2015, pag. 15).

⁽³⁾ Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GUL 335 del 13.12.2008, pag. 99).

illegali a destinazione di regioni colpite da conflitti, 2) programmi di sostegno su misura destinati agli Stati membri comprendenti consultazioni dirette, dati e relazioni ad hoc, un help desk 24 ore su 24 e compiti di verifica successivamente alla spedizione e 3) la formazione e il tutoraggio delle autorità nazionali negli Stati colpiti da conflitti per sviluppare capacità di lotta alla diversione, potenziare la gestione delle armi e rafforzare la raccolta di dati iTrace.

2. Obiettivi generali

L'azione descritta in appresso continuerà a sostenere la comunità internazionale nel contrasto all'impatto destabilizzante della diversione e del traffico di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali. Continuerà a fornire - ai responsabili delle politiche, agli esperti del controllo delle armi e ai funzionari incaricati del controllo delle esportazioni di armi - informazioni pertinenti che li aiuteranno a sviluppare strategie efficaci, basate su elementi concreti, contro la diversione e la diffusione illegale di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali per migliorare la sicurezza internazionale e regionale. In particolare l'azione:

- a) fornirà informazioni concrete sul traffico di SALW e di altre armi convenzionali necessarie per monitorare più efficacemente l'attuazione del programma di azione dell'ONU sul commercio illegale di SALW;
- b) rafforzerà l'attuazione dello strumento internazionale per il rintracciamento;
- c) rivelerà le principali rotte ed entità coinvolte nella diversione di armi e munizioni convenzionali verso regioni colpite da conflitti o organizzazioni terroristiche internazionali e fornirà prove dell'implicazione di gruppi e persone nel commercio illegale a sostegno dei procedimenti giudiziari nazionali;
- d) rafforzerà la cooperazione tra competenti organi e missioni dell'ONU e altre organizzazioni internazionali, per quanto riguarda il rintracciamento delle SALW e di altre armi convenzionali e la fornitura di informazioni a diretto sostegno dei meccanismi di monitoraggio esistenti, incluso il sistema di INTERPOL per la registrazione e la tracciabilità delle armi da fuoco illegali (iARMS), che è complementare a iTrace e con il quale sarà garantito il coordinamento;
- e) fornirà informazioni pertinenti per individuare i settori prioritari della cooperazione e dell'assistenza internazionali al fine di combattere efficacemente la diversione e il traffico di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali, quali il finanziamento di progetti in relazione alla sicurezza delle scorte o alla gestione delle frontiere;
- f) offrirà un meccanismo di sostegno al monitoraggio dell'attuazione dell'ATT, in particolare per individuare la diversione di armi convenzionali trasferite, nonché per assistere i governi nella valutazione del rischio di diversione prima dell'esportazione di armi convenzionali, segnatamente il rischio di diversione all'interno del paese destinatario o di riesportazione a condizioni non ammissibili e
- g) fornirà un sostegno su misura per assistere gli Stati membri nella valutazione e nella mitigazione dei rischi di diversione.

3. Sostenibilità e risultati del progetto a lungo termine

L'azione offrirà un quadro stabile per il monitoraggio durevole della diffusione illegale di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali. Si prevede che aumenterà considerevolmente le informazioni esistenti connesse alle armi e sosterrà in modo significativo lo sviluppo mirato di efficaci politiche sul controllo delle armi convenzionali e sul controllo delle esportazioni di armi. In particolare il progetto:

- a) alimenterà ulteriormente il sistema di gestione delle informazioni iTrace che assicurerà la raccolta e l'analisi a lungo termine dei dati sulle armi convenzionali illegali;
- b) fornirà ai responsabili delle politiche e agli esperti in materia di controllo delle armi convenzionali uno strumento per definire strategie più efficaci e settori prioritari per l'assistenza e la cooperazione (ad esempio individuando meccanismi subregionali o regionali di cooperazione, di coordinamento e di condivisione di informazioni che occorre istituire o rafforzare, nonché scorte nazionali insicure, gestione non adeguata degli inventari, rotte dei trasferimenti illegali, controlli carenti alle frontiere e capacità di contrasto insufficienti);
- c) comporterà la flessibilità intrinseca necessaria per generare informazioni di rilevanza strategica, indipendentemente dalla rapidità di evoluzione delle esigenze strategiche;
- d) accrescerà sostanzialmente l'efficacia di persone e organizzazioni internazionali attive nel monitoraggio delle armi mettendo a disposizione un meccanismo di condivisione delle informazioni di portata sempre più ampia e

- e) svilupperà capacità nazionali sostenibili negli Stati colpiti da conflitti per identificare e rintracciare armi illegali e partecipare in modo più efficace alle attività internazionali di controllo delle armi e di contrasto.

4. Descrizione dell'azione

- 4.1. Progetto 1: formazione e tutoraggio delle autorità nazionali negli Stati colpiti da conflitti ai fini dell'identificazione e del rintracciamento internazionale delle armi

4.1.1. Obiettivo del progetto

Il progetto offrirà, ai partner locali e, ove necessario, al personale di sostegno della pace (fra cui le missioni ONU e dell'Unione e i gruppi di sorveglianza delle sanzioni), formazioni su richiesta in materia di identificazione, rintracciamento e gestione delle armi. Questa formazione si avvarrà di una serie di servizi offerti da CAR dal 2014 - benché iscritti al di fuori del bilancio previsto per i progetti iTrace I e II - che si sono rivelati essenziali per facilitare la realizzazione dei progetti.

4.1.2. Attività di progetto

Il progetto dispiegherà membri appartenenti alle proprie squadre investigative sul campo affinché impartiscano formazioni di livello progressivamente più tecnico comprendenti:

- a) un'introduzione alla raccolta di dati sulle armi, facendo riferimento a casi specifici;
- b) le tecniche elementari di identificazione delle armi e di documentazione efficace al loro riguardo;
- c) le procedure operative standard di raccolta delle prove e relativa catena di custodia;
- d) i requisiti relativi a indagini di ampia portata, regionali e internazionali;
- e) l'attuazione dello strumento internazionale per il rintracciamento;
- f) il rintracciamento internazionale delle armi e i sistemi di rintracciamento delle armi (in particolare Interpol ed Europol);
- g) l'uso dei «big data» e l'analisi delle tendenze e
- h) le possibilità concernenti l'assistenza tecnica (internazionale) e l'intervento delle autorità di contrasto.

Queste attività saranno svolte parallelamente alle indagini sul campo iTrace, comprese indagini congiunte (tutoraggio) condotte con le autorità pubbliche nazionali.

4.1.3. Risultati del progetto

Il progetto mirerà a:

- a) incoraggiare le autorità nazionali a concedere alle squadre investigative sul campo iTrace un accesso più ampio, rispondendo così ai reiterati inviti affinché le squadre iTrace forniscano assistenza tecnica e capacità investigative comuni e determinando un aumento dei dati iTrace;
- b) fornire un'assistenza concreta in termini di capacità ai governi nazionali che, pur subendo le conseguenze della diversione delle armi, non dispongono degli strumenti atti ad individuare e segnalare le armi utilizzate nei conflitti oggetto di diversione - questa misura spesso apre la via a una più efficace gestione delle armi a livello nazionale e, come tale, sostiene l'attuazione dell'ATT, dello strumento internazionale per il rintracciamento e del programma di azione dell'ONU, nonché la programmazione della sicurezza fisica e della gestione delle scorte e i contatti con i servizi di contrasto internazionali, fra cui Interpol (iARMS) ed Europol;
- c) sostenere il rafforzamento del dialogo, in particolare individuando gli interlocutori essenziali per altre iniziative sostenute dall'Unione (ad esempio, le relazioni delle missioni dell'Unione con i governi ospitanti) e avviando iniziative, quali la programmazione della sicurezza fisica e della gestione delle scorte (ad esempio, progetti sostenuti dall'Unione in materia di gestione delle scorte).

4.1.4. Indicatori di esecuzione del progetto

Fino a 30 visite di formazione e tutoraggio sul campo, dando particolare risalto alla ripetizione delle visite per sostenere le autorità nazionali nello sviluppo di capacità di rintracciamento.

Il progetto sarà attuato nell'intero periodo del progetto iTrace della durata di due anni.

4.1.5. Beneficiari del progetto

Le attività di formazione e tutoraggio iTrace produrranno benefici diretti per le parti interessate negli Stati colpiti da conflitti, compresi i servizi di contrasto e i procuratori. Il programma fornirà sostegno indiretto ai dialoghi nazionali con iniziative finanziate dall'Unione e iniziative di altro tipo sul controllo delle armi, incoraggiando il ricorso a meccanismi di rintracciamento internazionali (compresi il sistema iARMS di Interpol ed Europol) e facilitando la partecipazione a progetti di gestione delle scorte sostenuti dall'Unione e ad altri progetti di controllo delle SALW.

4.2. Progetto 2: Aumento delle indagini sul campo necessarie ad alimentare ulteriormente il sistema iTrace con prove documentali in tempo reale relative a diversione e traffico di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali e con altre informazioni pertinenti

4.2.1. Obiettivo del progetto

Il progetto aumenterà la frequenza e la durata delle ricerche sul campo relativamente alle SALW e ad altre armi e munizioni convenzionali in circolazione in zone colpite da conflitti. Il progetto accorderà la priorità a paesi che destano particolari preoccupazioni negli Stati membri, inclusi, tra gli altri, Iraq, Libia, Mali, Siria, Somalia, Sud Sudan e Yemen.

La definizione di accordi formali in materia di condivisione delle informazioni con le missioni dell'Unione e dell'ONU e con una serie di organizzazioni agevolerà il progetto, come anche l'invio selettivo di richieste formali di rintracciamento ai governi nazionali. Il progetto continuerà inoltre a svolgere ricerche documentali e a verificare (tramite indagini sul campo) le informazioni esistenti sui trasferimenti pertinenti raccolte da organizzazioni diverse da CAR a fini di inserimento nel sistema iTrace.

4.2.2. Attività di progetto

Nel quadro del progetto saranno intraprese le attività seguenti:

- a) invio di esperti di armi qualificati per la conduzione di analisi sul campo relative a SALW e ad altre armi, munizioni e materiale correlato convenzionali e illegali recuperati da Stati colpiti da conflitti;
- b) analisi, riesame e verifica di prove documentate sulle SALW illegali e su altre armi e munizioni illegali e sui relativi utilizzatori, compresi, tra gli altri: fotografie di armi, di loro componenti e di marchiature interne ed esterne, imballaggi, documenti di spedizione associati e i risultati delle indagini sul campo (utilizzatori, fornitori e rotte dei trasferimenti);
- c) riesame e verifica delle prove aggiuntive recenti sulle SALW illegali e altre armi e munizioni convenzionali illegali raccolte da organizzazioni diverse da CAR, comprese le relazioni dei gruppi di sorveglianza delle sanzioni dell'ONU, delle organizzazioni della società civile e dei media internazionali;
- d) inserimento di tutte le prove raccolte e riesaminate nel sistema di gestione delle informazioni e portale di mappatura in linea iTrace;
- e) individuazione e sostegno dei partner locali al fine di garantire la prosecuzione della raccolta dati a sostegno di iTrace per tutta la durata dell'azione proposta e oltre;
- f) prosecuzione dei contatti con i governi nazionali volti a predefinire punti di contatto nazionali, e un meccanismo di coordinamento, al fine di chiarire il raggio d'azione delle indagini di CAR e di attenuare possibili conflitti di interesse, prima delle suddette indagini.

Il progetto sarà attuato in modo graduale nell'intero periodo del progetto iTrace della durata di due anni.

4.2.3. Risultati del progetto

Il progetto mirerà a:

- a) documentare, in loco, le prove materiali di armi e munizioni convenzionali oggetto di diversione o traffico nelle regioni colpite da conflitti;
- b) verificare e documentare i casi di traffico illegale sulla base delle prove raccolte da CAR, da organizzazioni con cui vigono accordi in materia di condivisione di informazioni con CAR e, se del caso, da altre organizzazioni in merito a armi e munizioni convenzionali oggetto di diversione o traffico in tutte le regioni;

- c) fornire prove visive concrete di armi e munizioni convenzionali oggetto di diversione o traffico, comprese fotografie di articoli, numeri di serie, marchi di fabbrica, contenitori, distinte di colli, documenti di spedizione e certificazione degli utenti finali;
- d) produrre resoconti testuali di attività illegali, comprendenti le rotte del traffico, gli attori coinvolti nella diversione o nel trasferimento illegale e valutazioni dei fattori concorrenti (tra cui gestione e sicurezza inefficienti delle scorte e reti di approvvigionamento illegali, deliberatamente orchestrate dallo Stato);
- e) inserimento delle suddette prove nel sistema di gestione delle informazioni e portale di mappatura in linea iTrace ai fini di una piena divulgazione al pubblico e agli Stati membri attraverso piattaforme desktop e mobili sicure.

4.2.4. Indicatori di esecuzione del progetto

Fino a 50 presenze sul campo (se necessario prorogate) nell'intero periodo di due anni per ottenere elementi di prova da inserire nel sistema di gestione delle informazioni e portale di mappatura in linea iTrace.

Il progetto sarà attuato nell'intero periodo del progetto iTrace della durata di due anni.

4.2.5. Beneficiari del progetto

iTrace continuerà a fornire informazioni sempre più complete destinate esplicitamente, in primo luogo, ai responsabili degli Stati membri sul controllo delle armi e alle autorità del rilascio delle licenze di esportazione di armi, nonché alle istituzioni, agenzie e missioni dell'Unione. Tali beneficiari dell'Unione avranno anche accesso a informazioni riservate attraverso piattaforme desktop e mobili sicure fornite da iTrace.

Le informazioni pubbliche continueranno ad essere accessibili a tutti i beneficiari dell'Unione, come pure ai beneficiari non dell'Unione, in particolare ai responsabili delle politiche sul controllo delle armi e alle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi nei paesi terzi. Tuttavia, delle informazioni pubblicate da iTrace beneficeranno anche le organizzazioni regionali e internazionali (compresi i gruppi di sorveglianza delle sanzioni dell'ONU, le missioni ONU di mantenimento della pace, UNODC, UNODA e INTERPOL), le organizzazioni non governative di ricerca (compresi il Centro internazionale di Bonn per la riconversione (BICC), il Gruppo di ricerca e d'informazione sulla pace (GRIP), l'Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (SIPRI) e la Small Arms Survey (Inchiesta sulle armi di piccolo calibro)) e le organizzazioni impegnate nella causa (tra esse Amnesty International e Human Rights Watch) e i media internazionali.

4.3. Progetto 3: Sostegno diretto alle autorità incaricate del controllo delle esportazioni di armi e ai responsabili delle politiche in materia di controllo delle armi degli Stati membri

4.3.1. Obiettivo del progetto

Il personale del progetto iTrace lavorerà in stretta cooperazione con le autorità nazionali degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi. Le informazioni fornite dalle autorità nazionali degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi saranno trattate con il rispetto e la riservatezza del caso. iTrace continuerà inoltre ad essere in contatto con una serie di autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi nei paesi terzi. Tali rapporti contribuiranno a diversi aspetti critici degli sforzi internazionali volti ad affrontare la diversione e il traffico di armi convenzionali e a potenziare le misure internazionali di lotta alla diversione, tra cui:

- a) la messa a disposizione delle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi, di prove e dati precisi su casi di diversione documentati;
- b) la messa a disposizione degli Stati membri dell'Unione della capacità di effettuare verifiche successive alla spedizione o alla consegna, o il sostegno a detta capacità, su richiesta ufficiale delle autorità nazionali degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi.

4.3.2. Attività di progetto

Nel quadro del progetto saranno intraprese le attività seguenti:

- a) l'invio di squadre iTrace che visitino ripetutamente le autorità competenti nelle capitali degli Stati membri dell'Unione per raggiungerle su questioni attinenti alla lotta alla diversione e riferire in merito a indagini internazionali;
- b) un helpdesk che fornisca, 24 ore su 24, consulenza immediata sulla lotta alla diversione o su accuse potenzialmente negative mosse dalla stampa sulla base di segnalazioni di terzi non verificate;

- c) lo sviluppo ad hoc, per le autorità degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione, di dashboard online che trasmettano dati sicuri dal sistema iTrace, segnalando le parti con precedenti di diversione di armi, tracciando un profilo delle destinazioni ad alto rischio e fornendo informazioni in tempo reale sulla diversione di armi di fabbricazione nazionale; e
- d) la messa a disposizione degli Stati membri di controlli (verifiche) sull'uso finale successivi alla consegna, o il sostegno a detti controlli, da parte delle squadre iTrace di indagine sul campo e su richiesta ufficiale delle autorità nazionali incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi.

Il progetto sarà attuato nell'intero periodo del progetto iTrace della durata di due anni.

4.3.3. Risultati del progetto

Il progetto mirerà a:

- a) assistere, su loro richiesta, le autorità degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi nell'individuazione dei casi di diversione successivi all'esportazione;
- b) fornire informazioni a sostegno di una completa analisi del rischio di diversione da parte delle autorità degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi (in linea con l'ATT e con la posizione comune 2008/944/PESC), prima del rilascio delle licenze di esportazione;
- c) fornire, su loro richiesta, alle autorità degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi una capacità di verifica successiva alla spedizione;
- d) sostenere i responsabili delle politiche in materia di controllo delle armi degli Stati membri con informazioni in tempo reale sulle tendenze di diversione e traffico a supporto dell'impegno nazionale nei processi strategici internazionali; e
- e) assistere, se del caso e su loro richiesta, i servizi di contrasto nazionali degli Stati membri nelle indagini penali.

4.3.4. Indicatori di esecuzione del progetto

La progettazione e lo sviluppo, da parte dei progettisti dell'attuale sistema iTrace, di dashboard personalizzati per desktop e dispositivi mobili, che trasmettano alle autorità nazionali degli Stati membri informazioni di attualità a partire da partizioni sicure del sistema iTrace. Un helpdesk gestito dal personale del progetto iTrace che fornisca pieno sostegno alle autorità incaricate del controllo delle esportazioni di armi e ai responsabili delle politiche in materia di controllo delle armi degli Stati membri. Su richiesta, fino a 30 visite nelle capitali degli Stati membri.

Il progetto sarà attuato nell'intero periodo del progetto iTrace della durata di due anni.

4.3.5. Beneficiari del progetto

Tutti gli Stati membri interessati, con lo svolgimento, su richiesta, di visite nelle capitali e di missioni di verifica successive alla spedizione.

4.4. Progetto 4: Sensibilizzazione dei soggetti interessati e coordinamento internazionale

4.4.1. Obiettivo del progetto

Il progetto illustrerà i vantaggi di iTrace ai responsabili delle politiche internazionali e nazionali, agli esperti del controllo delle armi convenzionali e alle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi. Saranno inoltre ideate iniziative volte a coordinare ulteriormente la condivisione delle informazioni e a creare partenariati sostenibili con persone e organizzazioni in grado di produrre informazioni che possano essere inserite nel sistema iTrace.

4.4.2. Attività di progetto

Prestando la dovuta attenzione per evitare sovrapposizioni con altri compiti, per esempio in materia di sensibilizzazione sull'ATT, nel quadro del progetto saranno intraprese le seguenti attività:

- a) presentazioni a cura del personale del progetto iTrace in occasione di conferenze internazionali pertinenti dedicate al commercio illegale di armi convenzionali in tutti i suoi aspetti. Le presentazioni saranno concepite per illustrare iTrace con un accento sui seguenti aspetti: 1) vantaggi concreti per l'assistenza nel monitoraggio dell'attuazione del programma di azione dell'ONU, dell'ATT e di altri strumenti internazionali pertinenti; 2) utilità nell'individuare i settori prioritari per la cooperazione e l'assistenza internazionali; 3) utilità in quanto meccanismo di definizione e valutazione dei rischi per le autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione;

- b) presentazioni a cura del personale del progetto iTrace ai governi nazionali e alle operazioni di mantenimento della pace. Le presentazioni saranno concepite per illustrare iTrace ai dipartimenti preposti alle missioni, incoraggiare e sviluppare accordi formali in materia di condivisione delle informazioni in grado di produrre informazioni che possono essere inserite nel sistema iTrace, nonché assistere i responsabili delle politiche nell'individuazione dei settori prioritari per l'assistenza e la cooperazione internazionali.

Il progetto sarà attuato nell'intero periodo del progetto iTrace della durata di due anni.

4.4.3. Risultati del progetto

Il progetto mirerà a:

- a) dimostrare l'utilità di iTrace e del concetto di documentazione, compilazione e condivisione di dati sulla diversione ai responsabili delle politiche internazionali e nazionali impegnati nell'attuazione degli accordi in materia di controllo delle armi convenzionali e di controllo delle esportazioni di armi (programma di azione dell'ONU, ATT e altri strumenti internazionali pertinenti), e nella valutazione dell'attuazione stessa;
- b) fornire le informazioni pertinenti per assistere i responsabili delle politiche e gli esperti del controllo delle armi convenzionali nell'individuazione dei settori prioritari per l'assistenza e la cooperazione internazionali e nell'elaborazione di efficaci strategie di lotta alla diversione;
- c) fornire, alle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi, informazioni approfondite su iTrace e la sua utilità nella valutazione del rischio, prevedendo anche ulteriori modalità di riscontro e potenziamento del sistema;
- d) agevolare la condivisione di informazioni tra i governi nazionali e le operazioni ONU di mantenimento della pace, ivi inclusi il trattamento e l'analisi dei dati con l'ausilio del sistema iTrace;
- e) facilitare il collegamento in rete di un gruppo crescente di esperti del controllo delle armi convenzionali impegnati in indagini in loco sulla diversione e il traffico di armi e munizioni convenzionali;
- f) rafforzare il profilo pubblico del rintracciamento delle armi e munizioni convenzionali quale mezzo per assistere nel monitoraggio dell'attuazione del programma di azione dell'ONU, dello strumento internazionale per il rintracciamento, dell'ATT e di altri strumenti internazionali e regionali di controllo delle armi e di controllo delle esportazioni di armi.

4.4.4. Indicatori di esecuzione del progetto

Un massimo di 20 conferenze di sensibilizzazione con la presenza di personale iTrace. In tutte le conferenze sarà prevista la presentazione di iTrace. La relazione finale conterrà gli ordini del giorno e brevi sintesi delle conferenze.

Il progetto sarà attuato nell'intero periodo del progetto iTrace della durata di due anni.

4.4.5. Beneficiari del progetto

Per l'elenco completo dei beneficiari, che è identico a quello dei beneficiari del presente progetto, si veda il punto 4.2.5.

4.5. Progetto 5: Relazioni strategiche di iTrace

4.5.1. Obiettivo del progetto

Il progetto fornirà relazioni su questioni strategiche fondamentali, ricavate dai dati prodotti dalle indagini sul campo e presentate nel sistema iTrace. Le relazioni saranno concepite in modo da mettere in evidenza aspetti specifici di interesse internazionale, tra cui i principali modelli di traffico di armi e munizioni convenzionali, la distribuzione regionale di armi e munizioni oggetto di traffico e i settori prioritari che meritano attenzione a livello internazionale.

4.5.2. Attività di progetto

Analisi approfondita che terminerà con la stesura, la revisione, la compilazione e la pubblicazione di un massimo di 10 relazioni strategiche di iTrace.

4.5.3. Risultati del progetto

Il progetto mirerà a:

- a) produrre un massimo di 10 relazioni, ognuna delle quali delineerà un diverso aspetto di interesse internazionale;

- b) assicurare la distribuzione delle relazioni strategiche di iTrace a tutti gli Stati membri;
- c) delineare una strategia di sensibilizzazione mirata per assicurare la massima copertura globale;
- d) sostenere la visibilità dell'azione sulla scena politica e nei media internazionali, presentando tra l'altro informazioni sulle armi illegali concernenti temi di attualità, fornendo analisi di rilevanza politica a corredo delle procedure in corso di controllo delle armi e dando alle relazioni un taglio che susciti il massimo interesse dei media internazionali.

4.5.4. Indicatori di esecuzione del progetto

Un massimo di 10 relazioni strategiche di iTrace pubblicate in linea per l'intera durata dell'azione proposta e distribuite su scala globale.

4.5.5. Beneficiari del progetto

Per l'elenco completo dei beneficiari, che è identico a quello dei beneficiari del presente progetto, si veda il punto 4.2.5.

5. Sedi

Per i progetti 1 e 2 sarà richiesto il dispiegamento sul campo di un numero elevato di esperti di armi convenzionali nelle regioni colpite da conflitti. I dispiegamenti saranno valutati caso per caso, sotto il profilo della sicurezza, dell'accesso e della disponibilità di informazioni. CAR ha già stabilito contatti o avviato progetti in molti paesi interessati. Il progetto 3 sarà realizzato nelle capitali degli Stati membri (con ulteriori spostamenti interni ai paesi in funzione delle esigenze degli Stati membri). Il progetto 4 sarà condotto in conferenze internazionali e, in coordinamento con i governi nazionali e le organizzazioni pertinenti, su scala mondiale per assicurarne la massima visibilità. Le relazioni del progetto 5 saranno compilate in Belgio, Italia, Francia e Regno Unito.

6. Durata

La durata totale stimata dei progetti combinati è di 24 mesi.

7. Organismo di esecuzione e visibilità Unione

CAR comprende piccole squadre di indagine sul campo unite a forze di difesa e sicurezza locali o personale di mantenimento o sostegno della pace e altri attori dotati di mandati nel settore della sicurezza. Ogniqualevolta tali forze o missioni mettano in sicurezza armi o siti di raccolta di prove, le squadre CAR recuperano tutte le prove disponibili su armi, materiale connesso e gruppi di utilizzatori. Successivamente, CAR procede a rintracciare tutti gli oggetti identificabili in modo univoco ed effettua indagini ad ampio spettro sui trasferimenti di armi, la fornitura di materiale militare e il sostegno a parti che minacciano la pace e la stabilità.

In collaborazione con le autorità nazionali incaricate del rilascio delle licenze di esportazione, CAR ricostruisce le catene di approvvigionamento responsabili della fornitura di armi nei conflitti armati, individuando attività illecite e diversioni di armi da mercati legali a mercati illegali. CAR registra tutte le informazioni nel proprio sistema iTrace di monitoraggio delle armi a livello mondiale, il quale, con oltre 100 000 voci relative ad armi utilizzate nei conflitti, costituisce il più vasto registro al mondo di dati sulle armi utilizzate nei conflitti.

CAR utilizza queste informazioni per a) avvertire gli Stati membri della diversione di armi e munizioni e b) favorire iniziative mirate di lotta alla diversione, tra cui la modifica delle misure di controllo delle esportazioni e azioni diplomatiche internazionali.

Tale metodologia si è dimostrata efficace nell'individuare quasi immediatamente casi di diversione grazie alle squadre CAR sul campo che hanno avvisato gli Stati membri della diversione di armi mentre erano ancora dispiegate in zone colpite da conflitti (ad esempio in loco a Mosul, Iraq). In alcuni casi, le squadre CAR hanno scoperto ritrasferimenti non autorizzati di armi nei due mesi successivi alla loro uscita dalla fabbrica di produzione.

Il 22 ottobre 2015 la decisione (PESC) 2015/1908 ha fornito un sostegno a CAR per il proseguimento e il potenziamento del progetto iTrace creato dalla decisione 2013/698/PESC. I progetti, noti rispettivamente come iTrace I e II, hanno affermato iTrace quale importante iniziativa per il monitoraggio delle armi utilizzate nei conflitti a livello mondiale e ha fornito un sostegno diretto alle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi e ai responsabili delle politiche in materia di controllo delle armi degli Stati membri.

Inoltre, il 2 dicembre 2015 il piano d'azione dell'Unione contro il traffico e l'uso illecito di armi da fuoco ed esplosivi ha chiesto di «ampliare l'uso di iTrace» e ha raccomandato che le autorità di contrasto nazionali che individuano casi di diversione di armi e munizioni controllino i risultati avvalendosi delle voci contenute in iTrace.

CAR adotterà tutte le misure opportune a pubblicizzare il fatto che l'azione è stata finanziata dall'Unione. Tali misure saranno attuate in linea con il Manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'Unione europea elaborato e pubblicato dalla Commissione europea.

CAR garantirà così la visibilità del contributo dell'Unione con un'opportuna strategia di marchio e pubblicità che metta in risalto il ruolo dell'Unione, assicuri la trasparenza delle sue azioni e aumenti la consapevolezza quanto ai motivi della decisione, nonché al sostegno dell'Unione alla decisione stessa e ai risultati di tale sostegno. Sul materiale prodotto dal progetto figurerà in modo evidente la bandiera dell'Unione, conformemente agli orientamenti dell'Unione per l'uso corretto e la riproduzione corretta della bandiera.

8. Presentazione di relazioni

CAR redigerà periodicamente relazioni descrittive trimestrali.

DECISIONE (UE) 2017/2284 DEL CONSIGLIO**dell'11 dicembre 2017****intesa a fornire sostegno agli Stati delle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi ai fini della partecipazione al processo consultivo del gruppo preparatorio di esperti di alto livello per il trattato sul bando della produzione di materiale fissile**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), il cui capitolo II elenca le misure da adottare per realizzare un multilateralismo efficace, che è la pietra angolare della strategia europea nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Si afferma, tra l'altro, che «l'UE ha aderito al sistema del trattato multilaterale, che fornisce la base normativa e giuridica per tutti gli sforzi di non proliferazione» e che «la politica dell'UE consiste nel perseguire un accordo internazionale sul divieto della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari».
- (2) L'UE sta attivamente attuando la strategia e ponendo in essere le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti volti a potenziare il sistema multilaterale di non proliferazione e misure multilaterali volte a rafforzare la fiducia.
- (3) L'8 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato conclusioni e un documento intitolato «Nuove linee d'azione dell'Unione europea nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori». In tale documento si afferma, tra l'altro, che l'UE si impegna a proseguire e intensificare le azioni «a favore dell'avvio di negoziati sul trattato sul bando della produzione di materiale fissile».
- (4) L'UE ha chiesto con insistenza l'avvio immediato e la rapida conclusione dei negoziati relativi a un trattato sul bando della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari sulla base del documento CD/1299 e del mandato ivi contenuto. Nella stessa ottica, l'UE incoraggia tutti i membri della Conferenza del disarmo (CD) ad esercitare il massimo sforzo per superare la situazione di stallo in sede di CD e adottare un programma di lavoro globale ed equilibrato che preveda l'avvio immediato di negoziati per un trattato sul bando della produzione di materiale fissile (*fissile material cut-off treaty* – FMCT).
- (5) Nel 2013 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite («Assemblea generale») ha adottato una risoluzione relativa all'istituzione di un gruppo di esperti governativi provenienti da 25 Stati incaricato di formulare raccomandazioni su possibili aspetti suscettibili di contribuire ad un trattato sul bando della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari, ma non di negoziare un tale trattato. Nel 2015 il gruppo di esperti governativi ha presentato la sua relazione al Primo Comitato dell'Assemblea generale (Disarmo).
- (6) Nel 2016 l'Assemblea generale ha adottato la risoluzione 71/259, intitolata «Trattato sul bando della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari». La risoluzione 71/259 invita il segretario generale a istituire un gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT incaricato di esaminare gli elementi fondamentali di un futuro trattato non discriminatorio, multilaterale ed effettivamente verificabile a livello internazionale volto a mettere al bando la produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi, nonché di formulare raccomandazioni riguardo a detti elementi. Tale gruppo preparatorio di esperti di alto livello sarà composto da rappresentanti di 25 Stati e terrà due riunioni consultive informali aperte a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite per consentire la partecipazione di tutti gli Stati al processo dell'FMCT. Ci si aspetta che i lavori svolti dal gruppo preparatorio conducano a negoziati su questa importante questione al fine di fare ulteriori passi avanti in materia di disarmo e non proliferazione nucleari.
- (7) Tutti gli Stati membri dell'UE hanno votato a favore della risoluzione 71/259 dell'Assemblea generale del 2016 relativa all'FMCT, che era stata presentata da Canada, Germania e Paesi Bassi. La risoluzione istituisce un processo inclusivo attraverso l'organizzazione di riunioni consultive informali con tutti gli Stati membri delle Nazioni

Unite e il presidente del gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT. Vari Stati membri dell'UE parteciperanno ai lavori del gruppo preparatorio di esperti di alto livello, che ha l'incarico di formulare raccomandazioni sugli elementi fondamentali di un futuro trattato, fatte salve le posizioni nazionali nell'ambito di futuri negoziati.

- (8) Il gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT rappresenterà un contributo concreto agli sforzi in materia di disarmo e non proliferazione nucleari. Il gruppo di esperti governativi ⁽¹⁾ e due relazioni del segretario generale su tale argomento ⁽²⁾ hanno evidenziato la complessità della questione nonché temi che meritano un'analisi e un esame approfonditi da parte degli Stati membri delle Nazioni Unite. Il gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT riferirà all'Assemblea generale in occasione della 73ª sessione (2018).
- (9) Più in generale, il materiale fissile (quali uranio altamente arricchito o plutonio) che può dar luogo a una reazione di fissione a catena esplosiva è un componente essenziale delle armi nucleari. L'avvio immediato e la rapida conclusione dei negoziati in sede di CD per un trattato sul bando della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari sono priorità di lunga data dell'UE.
- (10) Un trattato sul bando della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari costituirebbe un passo fondamentale verso la creazione delle condizioni per un mondo senza armi nucleari. L'FMCT è considerato uno strumento multilaterale da negoziare nel campo del disarmo nucleare per integrare il trattato contro la proliferazione delle armi nucleari (TNP) e il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (*Comprehensive Nuclear Test-ban Treaty – CTBT*),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Conformemente alla strategia dell'UE, che fissa l'obiettivo di sostenere, attuare e rafforzare gli accordi e trattati multilaterali esistenti in materia di disarmo e non proliferazione, l'Unione fornisce sostegno agli Stati delle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi ai fini della partecipazione al processo consultivo del gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT.
2. I progetti intesi a fornire sostegno agli Stati delle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi ai fini della partecipazione al processo consultivo del gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT, che corrispondono a misure conformi alla strategia dell'UE, consistono in seminari subregionali, riunioni di esperti, attività di sostegno fattivo agli Stati membri delle Nazioni Unite e nella creazione di un repertorio di informazioni e pubblicazioni pertinenti.
3. I progetti si prefiggono i seguenti obiettivi:
 - agevolare il dialogo a livello regionale tra gli Stati membri delle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi;
 - sviluppare un senso di titolarità tra tutti gli Stati in tali regioni riguardo alla questione di cui trattasi;
 - individuare le esigenze e priorità strategiche nazionali degli Stati in tali regioni;
 - coinvolgere le competenti organizzazioni regionali nelle discussioni su un trattato sul bando della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari da negoziare nel quadro della Conferenza del disarmo;
 - valutare le implicazioni del processo a livello regionale e il ruolo che vi possono svolgere tali competenti organizzazioni regionali e internazionali;
 - procedere a un'analisi comparativa delle implicazioni del processo per ciascuna regione;
 - agevolare la trasmissione di conoscenze sui materiali fissili tra mondo accademico, organizzazioni della società civile e Stati membri.
4. Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato.

⁽¹⁾ A/70/81, relazione del gruppo di esperti governativi incaricato di formulare raccomandazioni su possibili aspetti suscettibili di contribuire ad un trattato sul bando della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari, ma non di negoziare un tale trattato.

⁽²⁾ A/68/154, A/68/154/Add.1, A/71/140/Rev.1 e A/71/140/Rev.1/Add.1.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata all'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (*United Nations Office for Disarmament Affairs* – UNODA) attraverso la sua sezione di Ginevra e la sua sezione per il disarmo regionale, i tre centri regionali per la pace e il disarmo in Africa (UNREC), in Asia e nel Pacifico (UNRCPD) e nell'America latina e nei Caraibi (UNLIREC). L'UNODA svolge tale compito sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR conclude gli accordi necessari con l'UNODA.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1 220 880,51 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e conformemente alle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude una convenzione di finanziamento con l'UNODA per l'importo di riferimento al momento dell'adozione della presente decisione del Consiglio. La convenzione dispone che l'UNODA assicuri una visibilità del contributo dell'Unione che corrisponda alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere la convenzione di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà sorte nell'ambito di tale processo e della data di conclusione della convenzione di finanziamento.

Articolo 4

1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche stilate dall'UNODA. Su tali relazioni si basa la valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data della conclusione della convenzione di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo l'entrata in vigore se nessuna convenzione di finanziamento è conclusa entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI

ALLEGATO

1. OBIETTIVO

È necessario che gli Stati comprendano appieno, in una fase precoce del processo, le implicazioni di un futuro trattato e la sua relazione con gli strumenti regionali in materia di zone libere da armi nucleari, il trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) ed altri strumenti. Pertanto, l'obiettivo generale della nuova decisione del Consiglio dovrebbe essere quello di fornire finanziamenti per costruire un'ampia base di conoscenze riguardo a un trattato sul bando della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari o sul bando della produzione di materiale fissile (FMCT) in seno alla comunità internazionale al fine di assicurare che tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite siano in grado di partecipare a pieno titolo al processo consultivo e agli eventuali futuri negoziati su un tale trattato nel quadro della Conferenza del disarmo.

Coinvolgere gli Stati membri delle Nazioni Unite a livello regionale permetterà di integrare le riunioni consultive informali che il presidente del gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT organizzerà a New York e, di conseguenza, di migliorare il livello quantitativo e qualitativo della partecipazione degli Stati nonché di rafforzare l'inclusività dei futuri negoziati su un tale trattato nel quadro della Conferenza del disarmo.

L'organizzazione di una serie di seminari (sub)regionali consentirà di condividere conoscenze e informazioni all'interno e tra le regioni. I seminari comprenderanno una combinazione di raggugli tecnici e discussioni sulle implicazioni e sulla rilevanza dei futuri trattati per i meccanismi regionali esistenti. I raggugli tecnici da parte di esperti competenti approfondiranno le questioni sostanziali connesse all'FMCT, mentre le discussioni permetteranno ai partecipanti di valutare le implicazioni regionali e la rilevanza di un eventuale trattato.

Il gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT riferirà all'Assemblea generale in occasione della 73^a sessione di quest'ultima (2018). L'Assemblea generale può decidere di intraprendere ulteriori azioni su tale questione. Al fine di sostenere la partecipazione degli Stati membri delle Nazioni Unite alla discussione sul tema, il progetto proseguirà fino alla chiusura ordinaria della 74^a sessione dell'Assemblea generale (dicembre 2019).

L'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA), attraverso la sua sezione di Ginevra e la sua sezione per il disarmo regionale, che comprende il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace e il disarmo in Africa (UNREC) di Lomé (Togo), il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo in Asia e nel Pacifico (UNRCPD) di Katmandu (Nepal) e il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi (UNLIREC) di Lima (Perù), ha una lunga esperienza nel fornire sostegno agli Stati e nel favorire il dialogo nelle varie regioni sulle questioni legate al disarmo e alla non proliferazione nucleari.

Gli esperti saranno scelti in diversi paesi su un'ampia base geografica e saranno esponenti di governi e organizzazioni regionali oltre che di organizzazioni della società civile, come il gruppo internazionale di esperti in materia di materiali fissili (*International Panel on Fissile Materials* - IPFM), il centro per la ricerca, la formazione e le informazioni sulle verifiche (*Verification Research, Training and Information Centre* - VERTIC) e l'Istituto per gli studi sulla sicurezza (ISS), nonché del mondo accademico.

L'obiettivo 16.8 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite riconosce la necessità di «ampliare e rafforzare la partecipazione dei paesi in via di sviluppo alle istituzioni di governance globale». Le attività previste nell'ambito del progetto potrebbero pertanto contribuire al raggiungimento di tale obiettivo.

2. ATTIVITÀ

2.1. Obiettivi delle attività

- Agevolare il dialogo a livello regionale e subregionale tra gli Stati delle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi,
- coinvolgere le competenti organizzazioni regionali nelle discussioni su un FMCT,
- sviluppare il senso di titolarità di un futuro FMCT tra tutti gli Stati,
- agevolare la trasmissione e l'applicazione, tra mondo accademico, organizzazioni della società civile e Stati membri, di conoscenze su questioni afferenti il bando della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi.

2.2. Descrizione delle attività

Tutte le attività saranno organizzate dall'UNODA attraverso la sua sezione di Ginevra e la sua sezione per il disarmo regionale, comprendente l'UNREC, con sede a Lomé (Togo), dall'UNRCPD, con sede a Katmandu (Nepal), e dall'UNLIREC, con sede a Lima (Perù).

a) Seminari subregionali in Africa, in Asia e nel Pacifico e in America latina e nei Caraibi

L'UNODA organizzerà fino a sei seminari subregionali nelle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi. L'UNODA organizzerà uno o due seminari subregionali di due giorni in ciascuna delle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi. I seminari subregionali si concentreranno sulle relative regioni.

I seminari vedranno la partecipazione di esperti provenienti dalle capitali dei paesi delle subregioni interessate, nonché del gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT e di esperti dell'Unione europea, della società civile e del mondo accademico.

Tali seminari integreranno le riunioni consultive informali a partecipazione aperta organizzate a New York dal presidente del gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT in conformità della risoluzione 71/259 dell'Assemblea generale e agevoleranno la partecipazione di esperti degli Stati membri delle Nazioni Unite ai futuri negoziati sull'FMCT.

b) Riunioni di esperti con esperti di organizzazioni regionali

L'UNODA organizzerà tre riunioni di esperti con competenti organizzazioni regionali nelle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi, compresi l'ABACC, l'AFCON, l'OPANAL e il Forum regionale dell'ASEAN, al fine di riunire i membri del gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT, esperti di organizzazioni regionali ed esperti di organizzazioni della società civile, tra cui il consorzio dell'UE per la non proliferazione, il VERTIC, l'IPFM e l'ISS, per preparare i futuri negoziati sull'FMCT e favorire un contributo delle competenze ed esperienze regionali a tali negoziati.

c) Sostegno fattivo agli Stati membri

L'UNODA risponderà a un massimo di sei richieste di sostegno fattivo da parte di Stati membri delle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi per dar seguito ai seminari, tenendo conto dell'equilibrio geografico.

d) Repertorio del materiale di riferimento e pubblicazione dei risultati

Per la durata del progetto, l'UNODA provvederà allo sviluppo e alla manutenzione di un apposito sito web destinato a contenere il materiale di riferimento pertinente per aiutare gli Stati a prepararsi per un futuro FMCT e a servire da repertorio per gli Stati, le organizzazioni regionali, le organizzazioni della società civile e i ricercatori, nonché ad agevolare la comunicazione transregionale.

L'UNODA pubblicherà fino a due studi tematici (*Occasional Papers*) sui risultati dei seminari regionali e delle riunioni di esperti con organizzazioni regionali.

2.3. Effetti delle attività

- Sarà agevolata la partecipazione degli Stati delle regioni dell'Africa, dell'Asia, del Pacifico, dell'America latina e dei Caraibi ai futuri negoziati sull'FMCT,
- le conoscenze e competenze regionali esistenti in materia di messa al bando della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi saranno fatte confluire nei negoziati su un futuro FMCT,
- il materiale di riferimento pertinente sarà messo a disposizione dei futuri negoziatori e degli esperti degli Stati, delle organizzazioni regionali, delle organizzazioni della società civile e del mondo accademico.

3. PARTNER PER LE MISURE

- Sistema delle Nazioni Unite: l'UNODA, attraverso la sua sezione di Ginevra e la sua sezione per il disarmo regionale, che comprende i tre centri regionali per la pace e il disarmo in Africa (UNREC), in Asia e nel Pacifico (UNRCPD) e nell'America latina e nei Caraibi (UNLIREC),
- organizzazioni regionali e subregionali: ABACC, AFCONE, OPANAL e Forum regionale dell'ASEAN,
- organizzazioni non governative: consorzio dell'UE per la non proliferazione, VERTIC, IPFM e ISS.

4. INTERAZIONE CON LE INIZIATIVE DELL'UNIONE

Sulla base di informazioni regolari dell'UNODA riguardo alle sue attività, l'Unione può decidere di integrare tali iniziative con un'azione diplomatica mirata volta a sensibilizzare in merito all'importanza del superamento del lungo stallo della Conferenza del disarmo e all'importanza dell'avvio immediato e della rapida conclusione dei negoziati in sede di Conferenza del disarmo per un trattato sul bando della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari (FMCT) sulla base del documento CD/1299 e del mandato ivi contenuto.

5. BENEFICIARI DELLE ATTIVITÀ

- Gli Stati delle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi,
- i membri del gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT,
- il gruppo di esperti governativi sulla verifica del disarmo nucleare,
- le organizzazioni della società civile delle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi operanti nel settore del disarmo e della non proliferazione nucleari.

6. LUOGO

I seminari subregionali saranno organizzati presso la sede dei centri regionali o in un luogo della subregione interessata in cui sia presente un ufficio regionale delle Nazioni Unite, al fine di agevolare la partecipazione di esperti nazionali provenienti dalle capitali.

Le riunioni di esperti si terranno presso la sede delle organizzazioni regionali o dei centri regionali.

Il sostegno fattivo agli Stati membri sarà fornito nelle capitali.

7. DURATA

La durata complessiva del progetto è stimata in 36 mesi.

DECISIONE (UE) 2017/2285 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 2017****che modifica le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)***[notificata con il numero C(2017) 8072]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema EMAS è finalizzato a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l'istituzione e l'applicazione da parte loro di sistemi di gestione ambientale, la valutazione delle prestazioni di tali sistemi, l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine il coinvolgimento attivo del personale.
- (2) È opportuno che le organizzazioni interessate ricevano ulteriori informazioni e linee guida in merito alle misure necessarie per aderire a EMAS. Le informazioni e le linee guida sono aggiornate sulla base dell'esperienza acquisita attraverso la gestione di EMAS e per rispondere alla esigenza di orientamenti supplementari.
- (3) È stata recepita l'esigenza di ulteriori linee guida in merito ai seguenti punti: definizione della posizione geografica nell'ambito della definizione di un sito; indicazioni in merito a come prendere in considerazione i documenti di riferimento settoriali; orientamenti relativi all'utilizzo di un metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*L'allegato della decisione della Commissione 2013/131/UE ⁽²⁾ è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2017

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 342 del 22.12.2009, pag. 1.⁽²⁾ Decisione della Commissione, del 4 marzo 2013, che istituisce le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GUL 76 del 19.3.2013, pag. 1).

ALLEGATO

«ALLEGATO I

I. INTRODUZIONE

La politica ambientale dell'Unione europea annovera tra i propri obiettivi quello di incoraggiare le organizzazioni di ogni tipo a utilizzare sistemi di gestione ambientale e a ridurre il proprio impatto ambientale. I sistemi di gestione ambientale rappresentano uno degli strumenti con cui imprese e altre organizzazioni possono migliorare le proprie prestazioni ambientali, risparmiando contemporaneamente energia e altre risorse. In particolare, l'Unione europea desidera incoraggiare l'adesione al sistema di ecogestione e audit (EMAS), uno strumento di gestione grazie al quale imprese e altre organizzazioni possono valutare, comunicare e migliorare le proprie prestazioni ambientali.

Il sistema EMAS è stato istituito nel 1993 e si è sviluppato nel corso del tempo: il regolamento EMAS ⁽¹⁾ ne rappresenta la base giuridica - l'ultima revisione risale al 2009.

Le presenti linee guida per l'utente sono state preparate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento EMAS e vogliono rappresentare una guida chiara e semplice per le organizzazioni interessate a questo sistema; sono concepite per offrire istruzioni fase per fase, semplici da seguire. Le linee guida indicano cosa e come fare se un'organizzazione è intenzionata ad aderire al sistema. Il documento mira a migliorare la comprensione generale del sistema di gestione EMAS in modo che per le organizzazioni sia più semplice aderirvi. È importante altresì tenere presente l'obiettivo generale del regolamento europeo, che è quello di armonizzarne l'attuazione in tutti gli Stati membri e di instaurare un quadro legislativo comune. Per problemi specificamente legati al contesto globale EMAS si rimanda il lettore alla decisione della Commissione 2011/832/UE ⁽²⁾, del 7 dicembre 2011, relativa a una guida per la registrazione cumulativa, la registrazione per i paesi terzi e la registrazione globale a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009.

II. COS'È IL SISTEMA DI ECOGESTIONE E AUDIT (EMAS)?

EMAS è uno strumento volontario messo a disposizione di qualsiasi organizzazione operante in qualsiasi settore economico, all'interno o all'esterno dell'Unione europea, e che intenda:

- assumersi una responsabilità ambientale ed economica,
- migliorare le proprie prestazioni ambientali,
- comunicare i propri risultati ambientali alla società e alle parti interessate in generale.

Lo schema seguente indica come procedere, fase per fase, per registrarsi nel sistema e applicarlo.

Le organizzazioni che si registrano a EMAS devono:

- dimostrare il rispetto della normativa in materia ambientale,
- impegnarsi a migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali,
- dimostrare di avere un dialogo aperto con tutte le parti interessate,
- coinvolgere il personale nel miglioramento delle prestazioni ambientali dell'organizzazione,
- pubblicare e aggiornare una dichiarazione ambientale EMAS convalidata, destinata alla comunicazione esterna.

Vi sono anche alcune altre disposizioni. Le organizzazioni devono:

- effettuare un'analisi ambientale (che comprenda l'individuazione di tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti),
- registrarsi presso un organismo competente dopo aver superato con successo la verifica della propria organizzazione.

Dopo essersi registrate, le organizzazioni acquisiscono il diritto di usare il logo EMAS.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1221/2009.

⁽²⁾ Decisione della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa a una guida per la registrazione cumulativa UE, la registrazione per i paesi terzi e la registrazione globale a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 330 del 14.12.2011, pag. 25).

III. COSTI E BENEFICI DELL'ATTUAZIONE DI EMAS


In generale, i sistemi di gestione ambientale come EMAS permettono alle organizzazioni di migliorare l'efficienza delle risorse, ridurre i rischi e proporsi come esempio grazie alla pubblica dichiarazione di buone pratiche. I costi inerenti all'attuazione di un simile sistema sono più che controbilanciati dai risparmi.

Benefici

È stato realizzato uno studio ⁽¹⁾ sui costi e i benefici della registrazione a EMAS. Ai partecipanti a un sondaggio è stato chiesto di scegliere, all'interno di un elenco predeterminato, gli impatti che si erano rivelati maggiormente positivi. La voce "Risparmi su energia/risorse" si è collocata al primo posto (21 %), come indicato nella figura 1, seguita da "Minor numero di incidenti negativi" (18 %) e "Miglioramento delle relazioni con le parti interessate" (17 %).

Figura 1

Benefici dell'attuazione di EMAS (% di tutte le risposte)



Maggiori risparmi in termini di efficienza

Il beneficio "Risparmi su energia/risorse" si è collocato al primo posto. Per organizzazioni di ogni dimensione è stato comprovato che i risparmi sull'energia, da soli, superavano i costi annuali della gestione di EMAS. Se ne deduce che soprattutto le organizzazioni più grandi dovrebbero riuscire senza difficoltà a recuperare i costi dell'applicazione di EMAS.

Minor numero di incidenti negativi

Questo beneficio figura al secondo posto. Qui entrano in gioco numerosi fattori, tra cui per esempio la minore incidenza delle violazioni della legislazione ambientale; c'è un evidente legame con i benefici in termini di miglioramento delle relazioni con le autorità di regolamentazione.

Miglioramento delle relazioni con le parti interessate

A giudizio delle organizzazioni, il miglioramento delle relazioni con le parti interessate rappresenta un beneficio essenziale, soprattutto nel caso della pubblica amministrazione e delle imprese attive nel settore dei servizi.

Maggiori opportunità di mercato

La registrazione a EMAS può giovare all'attività imprenditoriale; può infatti servire a conservare i clienti esistenti ed espandere la propria attività. Nel caso di un appalto pubblico, disporre del sistema di gestione ambientale EMAS può costituire un vantaggio. Benché le organizzazioni responsabili degli appalti pubblici non possano esplicitamente esigere che gli offerenti siano registrati a EMAS, le imprese registrate possono avvalersi della registrazione stessa per dimostrare di possedere i mezzi tecnici per soddisfare i requisiti di gestione ambientale previsti per contratto.

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/publications_studies_en.htm#Study on the costs and benefits of EMAS to registered organisations

Inoltre, le organizzazioni possono incoraggiare i propri fornitori a dotarsi di un sistema di gestione ambientale nel quadro della propria politica ambientale. La registrazione a EMAS può agevolare, per entrambe le parti, le procedure interne tra impresa e impresa.

Semplificazione degli obblighi

Le organizzazioni registrate a EMAS possono beneficiare di una semplificazione degli obblighi. È possibile che si registrino benefici per le imprese attive nel settore manifatturiero, con i vantaggi previsti ai sensi della legislazione sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento ⁽¹⁾.

Numerosi Stati membri garantiscono alle organizzazioni registrate a EMAS alcuni vantaggi relativi a leggi e regolamenti ambientali a livello statale e regionale. Fra i benefici possono rientrare, per esempio, la semplificazione degli obblighi di comunicazione, oppure un minor numero di ispezioni, la riduzione delle tasse sui rifiuti e il prolungamento dell'intervallo tra i rinnovi dell'autorizzazione.

Citiamo, ad esempio: una riduzione del 50 % delle tasse sui rifiuti; una riduzione del 20-30 % dei diritti per le procedure di abilitazione; una riduzione fino al 100 % dei diritti per il monitoraggio e l'attuazione previsti dalla legislazione nazionale; una riduzione del 30 % dei diritti per servizi pubblici svolti da agenzie governative; una riduzione del 30 % dei diritti per le procedure di abilitazione per le acque di superficie, le autorizzazioni per il prelievo di acque freatiche e le procedure di abilitazione per le discariche. Altri vantaggi riguardano l'amministrazione del monitoraggio e del trattamento dei prodotti chimici pericolosi, gli obblighi in materia di smaltimento dei rifiuti (per i quali non è necessario dimostrare di avere adottato misure tecniche di sorveglianza) e il monitoraggio dei gas a effetto serra.

Costi e benefici

Le imprese dovrebbero considerare la registrazione a EMAS come un investimento. L'attuazione di EMAS comporta costi interni ed esterni - come servizi di consulenza, utilizzo di risorse umane per l'attuazione e il follow-up delle varie misure, ispezioni, diritti di registrazione, eccetera.

Costi e benefici effettivi variano ampiamente, a seconda, per esempio, delle dimensioni e dell'attività dell'organizzazione, della situazione corrente della prassi di gestione ambientale, del paese specifico, eccetera. In generale, tuttavia, EMAS permette di conseguire risparmi significativi. Vari studi hanno dimostrato che, grazie all'incremento degli introiti, le organizzazioni recuperano i costi di attuazione in un breve lasso di tempo, compreso quasi sempre tra uno e due anni ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

Tabella 1

Costi e potenziali risparmi annuali di EMAS in termini di efficienza ⁽¹⁾

(EUR)

Dimensioni dell'organizzazione ⁽²⁾	Potenziali risparmi annuali in termini di efficienza	Costi di attuazione del primo anno ⁽³⁾ di EMAS	Costi annuali di EMAS ⁽⁴⁾
Micro impresa	3 000 – 10 000	22 500	10 000
Piccola impresa	20 000 – 40 000	38 000	22 000

⁽¹⁾ La direttiva relativa alle emissioni industriali (direttiva IED), che abroga la direttiva IPPC con effetto dal 7 gennaio 2013, fornisce agli Stati membri dettagliati orientamenti in materia di ispezioni ambientali, secondo i quali la frequenza delle visite in loco dovrebbe fondarsi su una valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni interessate, basata su una serie di criteri tra cui la partecipazione del gestore al sistema EMAS.

⁽²⁾ Studio EVER: Evaluation of EMAS and Eco-Label for their Revision (2005) (Valutazione di EMAS e dell'Eco-Label per la loro revisione), IEFE- Università Bocconi per la DG Ambiente della Commissione europea.

⁽³⁾ Hamschmidt J., Dyllick T. (2001), "ISO 14001: profitable? Yes! But is it eco-effective?" (ISO 14001: remunerativo? Sì! Ma è efficace dal punto di vista ambientale?), Greener Management International, n. 34.

⁽⁴⁾ CESQA SINCERT (2002), Indagine sulla certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001; risultati indagine Triveneto.

⁽⁵⁾ Freimann, Walthert (2001), "The impacts of corporate environmental management systems: a comparison of EMAS and ISO 14001" (Gli impatti dei sistemi di gestione ambientale cumulativa: comparazione tra EMAS e ISO 14001), Greener Management International, n. 36, pagg. 91-103.

⁽⁶⁾ IRIS (2000), Environmental management systems — paper tiger or powerful tool (Sistemi di gestione ambientale – tigre di carta o strumento potente). The Swedish Institute of Production Engineering Research. Molndal.

(EUR)

Dimensioni dell'organizzazione (2)	Potenziali risparmi annuali in termini di efficienza	Costi di attuazione del primo anno (3) di EMAS	Costi annuali di EMAS (4)
MEDIA impresa	Fino a 100 000	40 000	17 000
Grande impresa	Fino a 400 000	67 000	39 000
I dati sui "potenziali risparmi annuali in termini di efficienza" si basano unicamente sui risparmi energetici. Non sono disponibili dati sui risparmi in termini di efficienza delle risorse.			

Fonte: "Costi e benefici di EMAS per le organizzazioni registrate", studio per la Commissione europea, 2009.

- (1) Le cifre della tabella 1 sono indicative e si riferiscono alle dimensioni delle rispettive categorie. Non si possono quindi applicare direttamente a qualsiasi organizzazione in qualsiasi situazione.
- (2) Le dimensioni delle organizzazioni sono quelle indicate nella raccomandazione della Commissione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
- (3) Le PMI possono spesso ridurre i costi del primo anno di attuazione di EMAS ricorrendo allo strumento "EMAS Easy". Stime recenti dimostrano che in qualche caso nel primo anno di attuazione i costi si possono ridurre a 11 500 EUR per le micro organizzazioni e a 17 000 EUR per le piccole organizzazioni. Tali stime sono puramente indicative e si basano su dati forniti dalle PMI che hanno partecipato a seminari organizzati proprio per le PMI nei vari Stati membri.
- (4) Le PMI possono spesso ridurre i costi del primo anno di attuazione di EMAS ricorrendo allo strumento "EMAS Easy". Stime recenti dimostrano che in alcuni casi i costi si possono ridurre a 2 200 EUR all'anno per le micro organizzazioni e a 3 300 EUR all'anno per le piccole organizzazioni. Tali stime sono puramente indicative e si basano su dati forniti dalle PMI che hanno partecipato a seminari organizzati proprio per le PMI nei vari Stati membri.

Gli "strumenti EMAS per le piccole organizzazioni" (1) forniscono parecchi altri esempi di risparmi in termini di costi e benefici.

Nel complesso, le micro-organizzazioni e le piccole organizzazioni devono affrontare costi fissi ed esterni proporzionalmente più elevati rispetto alle organizzazioni medie o grandi, poiché queste ultime beneficiano di economie di scala e una proporzione maggiore dei costi viene sostenuta internamente dai servizi ambientali, mentre i costi esterni sono minori in quanto il fabbisogno di consulenti è inferiore. Tuttavia, si consiglia anche alle organizzazioni più grandi di esaminare dettagliatamente i costi di attuazione.

Ci sono forti analogie tra EMAS e sistemi di gestione dell'energia come EN 16001 e ISO 50001. Dal momento che la gestione del consumo di energia fa parte di EMAS, le organizzazioni registrate a EMAS migliorano già la propria efficienza energetica e, di conseguenza, soddisfano gran parte dei requisiti di EN 16001 e ISO 50001. Anche questo può condurre a una riduzione dei costi.

Le organizzazioni che considerano l'opportunità di registrarsi a EMAS devono tenere conto anche delle sovvenzioni e del sostegno tecnico e finanziario offerti dagli Stati membri e dalle autorità nazionali, regionali e locali, nonché dagli organismi competenti di EMAS.

IV. REGOLAMENTO EMAS

Il sistema EMAS è stato istituito con il regolamento (CE) n. 1221/2009 (noto anche come EMAS III) ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

1. ASPETTI GENERALI

1.1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Dal 2001, ogni organizzazione pubblica o privata può attuare EMAS. Con EMAS III, il sistema viene messo a disposizione anche delle organizzazioni non europee o delle imprese europee operanti in paesi non europei. Per quest'ultimo aspetto si rimanda alla guida specifica per la registrazione cumulativa UE, la registrazione per i paesi terzi e la registrazione globale.

"organizzazione", un gruppo, una società, un'azienda, un'impresa, un'autorità o un'istituzione, ovvero loro parti o combinazione, in forma associata o meno, pubblica o privata, situata all'interno o all'esterno della Comunità, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa."

(1) http://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/what_if_i_am_an_sme_en.htm

EMAS si può attuare in uno o più siti o anche in tutti i siti appartenenti a organizzazioni private o pubbliche in qualsiasi settore di attività ⁽¹⁾. L'entità registrabile più piccola è un sito.

“sito”, un'ubicazione geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi, ivi compresi tutte le infrastrutture, gli impianti e i materiali; un sito è la più piccola entità da considerare ai fini della registrazione.”

Una 'ubicazione geografica precisa deve essere intesa come:

“una continuità fisica dal punto di vista del territorio, degli edifici, delle attrezzature o delle infrastrutture, eventualmente interrotta da elementi esterni, a condizione che sia garantita la continuità funzionale e organizzativa.”

1.2. REQUISITI

La procedura generale per l'attuazione di EMAS si può sintetizzare nei seguenti termini:

- (1) analisi ambientale da parte dell'organizzazione, ossia un'analisi iniziale di tutte le attività svolte dall'organizzazione, per identificare i pertinenti aspetti ambientali diretti e indiretti, nonché la legislazione ambientale applicabile;
- (2) applicazione di un sistema di gestione ambientale, conformemente ai requisiti definiti in EN ISO 14001 (allegato II del regolamento EMAS);
- (3) controllo del sistema tramite audit interni e un riesame della direzione;
- (4) elaborazione di una dichiarazione ambientale EMAS;
- (5) verifica dell'analisi ambientale e del sistema di gestione ambientale e convalida della dichiarazione da parte di un verificatore EMAS accreditato o abilitato;
- (6) dopo essere stata verificata, l'organizzazione presenta una domanda di registrazione all'organismo competente.

Ai sensi dell'articolo 46 del regolamento EMAS la Commissione europea sta elaborando “documenti di riferimento settoriali” (*Sectoral Reference Documents, SRD*) ⁽²⁾ per una serie di settori prioritari, in consultazione con gli Stati membri e altre parti interessate.

Ciascun documento comprende i seguenti elementi:

- migliori pratiche di gestione ambientale;
- indicatori di prestazione ambientale specifici per settore,
- ove opportuno, esempi di eccellenza e sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni ambientali.

Nel caso in cui siano disponibili per il loro settore specifico, le organizzazioni che aderiscono a EMAS devono tener conto dei documenti di riferimento settoriali a due livelli diversi:

1. quando sviluppano e applicano il loro sistema di gestione ambientale, in base ai risultati dell'analisi ambientale [articolo 4, paragrafo 1, lettera b)];
2. quando predispongono la dichiarazione ambientale [articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e articolo 4, paragrafo 4].


La partecipazione a EMAS è un processo continuo. Un'organizzazione, ogniqualvolta rivede la propria prestazione ambientale e intende migliorarla, consulta il documento di riferimento settoriale (se disponibile) per reperire orientamenti in merito ai passi da compiere nell'ambito di un approccio graduale.

⁽¹⁾ GUL 393 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ L'elenco indicativo degli 11 settori prioritari per cui verranno elaborati documenti di riferimento settoriali è pubblicato nella comunicazione della Commissione “Elaborazione del piano di lavoro che stabilisce un elenco indicativo dei settori per l'adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)” – rif. 2011/C 358/02 (GU C 358 dell'8.12.2011, pag. 2).

Figura 2

Calendario generale per l'attuazione di EMAS



2. COME ATTUARE EMAS

2.1. ANALISI AMBIENTALE

La prima fase di una corretta attuazione di EMAS è lo svolgimento di un'analisi approfondita delle attività e della struttura interna dell'organizzazione. L'obiettivo è quello di individuare gli *aspetti* ambientali (quali definiti più oltre) associati a *impatti* ambientali. Ciò costituisce la base sulla quale allestire un sistema formale di gestione ambientale.

“Analisi ambientale”, un'esauriente analisi iniziale degli aspetti, degli impatti e delle prestazioni ambientali connessi alle attività, ai prodotti o ai servizi di un'organizzazione”.

L'analisi deve comprendere:

- gli obblighi normativi applicabili all'organizzazione;
- l'individuazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti;
- i criteri per la valutazione della significatività degli aspetti ambientali;
- l'esame di tutte le pratiche e le procedure di gestione ambientale esistenti;
- la valutazione dei dati risultanti dalle indagini su precedenti incidenti.

“Aspetto ambientale”, un elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un'organizzazione che ha, o può avere, un impatto sull'ambiente.” Gli aspetti ambientali possono riguardare i flussi in entrata (per esempio il consumo di materie prime o di energia) oppure in uscita (emissioni nell'atmosfera, produzione di rifiuti ecc.).

Figura 3

Rapporto fra attività, aspetti ambientali e impatti ambientali



L'organizzazione ha bisogno di procedure che garantiscano un adeguato follow-up delle attività individuate come significative durante la prima analisi ambientale. Gli aspetti ambientali e i relativi impatti possono modificarsi, al pari delle attività dell'organizzazione. Nel caso di modifiche sostanziali, può rendersi necessario aggiornare l'analisi ambientale. L'organizzazione deve inoltre seguire i nuovi sviluppi, tecniche, risultati della ricerca, eccetera, che potrebbero rivelarsi utili per riesaminare la significatività dei propri aspetti ambientali e l'eventuale necessità di effettuare una nuova analisi ambientale qualora le proprie attività si modifichino in maniera sostanziale.

Qual è la procedura per lo svolgimento dell'analisi ambientale?

Le organizzazioni devono:

- individuare gli aspetti ambientali derivanti dai propri processi produttivi, attività e servizi;
- fissare criteri per valutare la significatività di tali aspetti. Tali criteri devono essere esaurienti e deve essere possibile verificarli in maniera indipendente.

L'organizzazione deve tener presente che dovrà comunicare gli aspetti ambientali individuati e i risultati della valutazione alle parti interessate esterne.

Come individuare gli aspetti ambientali?

Occorre raccogliere tutte le informazioni pertinenti.

Ciò può comportare:

- la visita ai siti per verificare i flussi in entrata e in uscita di un dato processo (prendendo appunti e tracciando disegni, secondo necessità);
- la raccolta di piante topografiche e fotografie;

- l'individuazione della legislazione ambientale applicabile;
- la raccolta di tutte le autorizzazioni e le abilitazioni ambientali e documenti analoghi;
- la verifica di tutte le fonti di informazioni (fatture in entrata, casse, dati concernenti le attrezzature ecc.);
- la verifica dell'uso dei prodotti (spesso gli uffici acquisti e vendite si rivelano utili punti di partenza);
- l'individuazione di persone di riferimento (tra i dirigenti e i lavoratori). Tutti i lavoratori che hanno a che fare con i sistemi interni dovrebbero essere invitati a dare un contributo;
- la richiesta di informazioni ai subappaltatori, che possono esercitare un'influenza significativa sulle prestazioni ambientali dell'organizzazione;
- l'esame di incidenti precedenti, e dei risultati di monitoraggio e ispezioni;
- l'individuazione delle situazioni di avviamento e arresto e i rischi identificati.

Occorre tenere conto sia degli aspetti ambientali diretti che di quelli indiretti; per individuarli possono rivelarsi utili le definizioni seguenti:

“aspetto ambientale diretto”, un aspetto ambientale associato alle attività, ai prodotti e ai servizi dell'organizzazione medesima sul quale quest'ultima ha un controllo di gestione diretto”;

“aspetto ambientale indiretto”, un aspetto ambientale che può derivare dall'interazione di un'organizzazione con terzi e che può essere influenzato, in misura ragionevole, da un'organizzazione”.

È essenziale considerare gli aspetti indiretti. Tale considerazione vale per il settore pubblico come per quello privato, e quindi amministrazioni locali, imprese attive nel settore dei servizi o enti finanziari, per esempio, dovrebbero ampliare la propria analisi al di là degli aspetti rilevabili sul sito.

Le organizzazioni devono essere in grado di dimostrare di aver individuato gli aspetti ambientali significativi connessi alle proprie procedure di appalto, e di aver affrontato gli impatti ambientali significativi, ad esse associati, nell'ambito del proprio sistema di gestione.

Tabella 3

Esempi di aspetti diretti e indiretti

Aspetti ambientali	
Aspetti diretti	Aspetti indiretti
— Emissioni nell'atmosfera	— Aspetti legati al ciclo di vita del prodotto
— Emissioni nelle acque	— Investimenti di capitale
— Rifiuti	— Servizi assicurativi
— Uso di risorse naturali e di materie prime	— Decisioni amministrative e di programmazione
— Aspetti di carattere locale (rumore, vibrazioni, odori)	— Prestazioni ambientali degli appaltatori, subappaltatori e fornitori
— Uso del suolo	— Scelta e composizione dei servizi (ad esempio trasporto, servizi di ristorazione ecc.)
— Emissioni nell'atmosfera collegate ai trasporti	
— Rischi di incidenti ambientali e situazioni di emergenza	

Gli aspetti ambientali diretti devono includere i relativi **obblighi normativi e i limiti delle autorizzazioni**, ad esempio, se determinati inquinanti sono legati a valori limite di emissioni o ad altri obblighi, tali emissioni si devono considerare aspetti ambientali diretti.

Valutazione degli aspetti ambientali

Nella fase successiva si associano gli aspetti agli effetti o agli impatti che esercitano sull'ambiente. La tabella 4 offre un esempio di tali nessi.

Tabella 4

Esempi di aspetti e impatti ambientali

Attività	Aspetto ambientale	Impatto ambientale
Trasporti	<ul style="list-style-type: none"> — Oli usati per macchinari — Emissioni di carbonio di autocarri e macchinari 	<ul style="list-style-type: none"> — Inquinamento del suolo, dell'acqua, dell'atmosfera — Effetto serra
Costruzioni	<ul style="list-style-type: none"> — Emissioni nell'atmosfera, rumore, vibrazioni, eccetera, da parte di macchinari da costruzione — Uso del suolo 	<ul style="list-style-type: none"> — Rumore, inquinamento del suolo, dell'acqua, dell'atmosfera — Distruzione del manto vegetale — Perdita della biodiversità
Servizi per uffici	<ul style="list-style-type: none"> — Uso di materiali come carta, toner ecc. — Consumo di energia elettrica (che provoca indirettamente emissioni di CO₂) 	<ul style="list-style-type: none"> — Inquinamento da rifiuti urbani misti — Effetto serra
Industria chimica	<ul style="list-style-type: none"> — Acque reflue — Emissioni di composti organici volatili — Emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono 	<ul style="list-style-type: none"> — Inquinamento delle acque — Ozono fotochimico — Riduzione dello strato di ozono

Dopo aver individuato gli aspetti e i loro impatti, nella fase successiva occorre svolgere una valutazione dettagliata di ciascuno di essi, per determinare gli aspetti ambientali significativi.

“aspetto ambientale significativo”, un aspetto ambientale che ha, o può avere, un impatto ambientale significativo.”

Per valutare la significatività si prendono in esame i seguenti elementi:

- i) causare rischi di danni ambientali;
- ii) fragilità dell'ambiente locale, regionale o globale;
- iii) entità, numero, frequenza e reversibilità dell'aspetto o dell'impatto;
- iv) esistenza di una legislazione ambientale e i relativi obblighi previsti;
- v) importanza per le parti interessate e per il personale dell'organizzazione.

Sulla base di tali criteri, l'organizzazione può elaborare una procedura interna oppure avvalersi di altri strumenti per valutare la significatività degli aspetti ambientali. Le piccole e medie imprese (PMI) potranno reperire informazioni preziose negli strumenti EMAS per le PMI ⁽¹⁾.

Nel valutare la significatività degli aspetti ambientali è importante esaminare non solo le condizioni operative normali, ma anche quelle di avviamento e arresto e le situazioni di emergenza; occorre tenere conto di tutte le attività passate, presenti e programmate.

Per ciascun aspetto ambientale, il corrispondente impatto dev'essere classificato secondo:

- l'importanza — livello di emissioni, consumo di energia e acqua ecc.;
- la gravità — rischi, tossicità ecc.;
- la frequenza/probabilità;
- le preoccupazioni delle parti interessate;
- gli obblighi normativi.

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/what_if_i_am_an_sme_en.htm

Tabella 5

Valutazione degli aspetti ambientali

Criteria di valutazione	Esempio
Quali prodotti o attività dell'organizzazione possono incidere negativamente sull'ambiente?	Rifiuti: rifiuti urbani misti, rifiuti d'imballaggio, rifiuti pericolosi
Importanza degli aspetti che possono incidere sull'ambiente	Quantità dei rifiuti: elevata, media, bassa
Gravità degli aspetti che possono incidere sull'ambiente	Pericolosità dei rifiuti, tossicità dei materiali: elevata, media, bassa
Frequenza degli aspetti che possono incidere sull'ambiente	Elevata, media, bassa
Sensibilizzazione del pubblico e del personale riguardo agli aspetti associati all'organizzazione	Elevata, parziale, non vi sono reclami
Attività dell'organizzazione regolamentate dalla legislazione ambientale	Autorizzazione ai sensi della legislazione sui rifiuti, obblighi di monitoraggio

Nota: è utile quantificare i criteri e la significatività complessiva di particolari aspetti.

Come verificare il rispetto degli obblighi normativi

“rispetto degli obblighi normativi”, la piena attuazione degli obblighi normativi in materia di ambiente, applicabili, comprese le prescrizioni riportate nelle autorizzazioni.”

Gli Stati membri devono garantire che le organizzazioni abbiano accesso a informazioni e assistenza come minimo sui seguenti aspetti:

- informazioni sugli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,
- individuazione delle autorità competenti responsabili dell'applicazione della legge, per gli specifici obblighi normativi in materia di ambiente.

Le autorità responsabili dell'applicazione hanno il compito di rispondere alle richieste di informazioni, almeno a quelle avanzate dalle piccole organizzazioni, sugli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente, nonché di fornire informazioni sulle modalità con cui le organizzazioni possono soddisfare tali obblighi normativi.

Per individuare tutti gli obblighi normativi applicabili occorre tenere conto, ove necessario, dei diversi livelli di legislazione ambientale, come per esempio gli obblighi nazionali, regionali o locali, comprese autorizzazioni e abilitazioni.

L'organizzazione deve poi tenere conto anche di altri obblighi pertinenti, previsti per esempio nelle condizioni degli appalti, nei contratti commerciali, negli accordi volontari firmati o sottoscritti dall'organizzazione ecc.

A questo punto è essenziale individuare gli obblighi normativi, in modo che l'organizzazione possa indicare quelli che eventualmente non è possibile soddisfare. Se necessario, l'organizzazione deve adottare misure per rispettare tutta la legislazione ambientale pertinente (cfr. 2.2.5.2 per la valutazione del rispetto degli obblighi normativi).

2.2. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

“sistema di gestione ambientale”, la parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale e per gestire gli aspetti ambientali”.

2.2.1. *Requisiti generali*

L'organizzazione deve anzitutto definire e documentare il campo di applicazione del proprio sistema di gestione ambientale.

Ogni sito interessato dalla registrazione EMAS deve soddisfare tutti i requisiti di EMAS.

L'organizzazione deve istituire, documentare, attuare e mantenere un sistema di gestione ambientale in conformità della sezione 4 di EN ISO 14001. Se ha attuato un sistema di gestione ambientale (diverso da ISO 14001) riconosciuto dalla Commissione ⁽¹⁾, l'organizzazione non deve ripetere le voci già ufficialmente riconosciute allorché cerca di soddisfare i requisiti EMAS.

2.2.2. *Politica ambientale*

“politica ambientale’, le intenzioni e l’orientamento generali di un’organizzazione rispetto alla propria prestazione ambientale, così come espressa formalmente dall’alta direzione [...]. Tale politica fornisce un quadro di riferimento per gli interventi e per stabilire gli obiettivi e i traguardi ambientali.”

La politica ambientale deve includere i seguenti punti:

- un impegno al rispetto degli obblighi normativi e delle altre disposizioni che riguardano gli aspetti conseguenti alla politica ambientale;
- un impegno alla prevenzione dell’inquinamento;
- un impegno al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

La politica ambientale è un **quadro di riferimento per gli interventi** e per stabilire gli obiettivi e i traguardi strategici in campo ambientale (cfr. più avanti). Deve essere chiara e deve affrontare le priorità principali per le quali saranno poi ulteriormente precisati obiettivi e traguardi specifici.

2.2.3. *Pianificazione*

Una volta affrontate le questioni di fondo appena descritte, si passa alla fase della pianificazione.

2.2.3.1. *Obiettivi e traguardi ambientali*

“obiettivo ambientale’, un fine ambientale complessivo, per quanto possibile quantificato, conseguente alla politica ambientale, che l’organizzazione decide di perseguire.”


“traguardo ambientale’, un requisito di prestazione dettagliato, conseguente agli obiettivi ambientali, applicabile ad un’organizzazione o ad una sua parte, che occorre fissare e realizzare al fine di raggiungere tali obiettivi.”

L’organizzazione deve elaborare e documentare gli obiettivi nonché i traguardi dettagliati per ciascun aspetto pertinente dell’organizzazione stessa, conformemente alla propria politica ambientale.

Una volta definiti gli obiettivi, la fase successiva consiste nell’elaborazione di traguardi a essi adeguati. Fissati i traguardi, è possibile programmare interventi specifici da realizzare per ottenere una valida gestione ambientale.

Figura 4

Rapporto tra obiettivi, traguardi e interventi



⁽¹⁾ Ai sensi della procedura ufficiale prevista dall'articolo 45 del regolamento EMAS.

Un esempio:

Obiettivo ambientale	Ridurre al minimo la produzione di rifiuti pericolosi
Traguardo	Ridurre del 20 % l'uso di solventi organici nel processo nel giro di tre anni
Azione	Riutilizzare i solventi ogniqualvolta possibile Riciclare i solventi organici

Obiettivi e traguardi devono essere misurabili, ove possibile, nonché coerenti con la politica ambientale dell'organizzazione. Risultano utili i criteri "SMART":

- **Specifico** — ogni traguardo deve riguardare un'unica questione,
- **Misurabile** — deve essere possibile quantificare ogni traguardo,
- **Accessibile** — deve essere possibile raggiungere i traguardi,
- **Realistico** — i traguardi devono essere impegnativi e stimolare un miglioramento continuo, ma non devono essere eccessivamente ambiziosi. Dev'essere sempre possibile riesaminarli dopo averli raggiunti,
- **Temporalmente definito** — si deve fissare una scadenza per la realizzazione di ogni obiettivo.

Nel caso in cui siano disponibili per il loro settore specifico, le organizzazioni devono avvalersi dei pertinenti elementi dei documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46 del regolamento EMAS e utilizzarli per la definizione e il riesame dei propri obiettivi e traguardi ambientali in conformità dei pertinenti aspetti ambientali individuati nell'analisi ambientale. Tuttavia non hanno l'obbligo di realizzare gli esempi di eccellenza individuati, in quanto la natura facoltativa di EMAS lascia alle organizzazioni stesse la valutazione della fattibilità degli esempi e l'attuazione delle migliori pratiche, in termini di costi e benefici.

2.2.3.2. Programma ambientale

“programma ambientale”, una descrizione delle misure, delle responsabilità e dei mezzi adottati o previsti per raggiungere obiettivi e traguardi ambientali e delle scadenze per il conseguimento di tali obiettivi e traguardi.”

Il programma ambientale è uno strumento di cui l'organizzazione può avvalersi per pianificare e attuare miglioramenti quotidiani. Occorre tenerlo aggiornato, e deve essere sufficientemente dettagliato da offrire un quadro complessivo dei progressi effettuati verso la realizzazione dei traguardi. Il programma deve specificare la persona responsabile per il raggiungimento di obiettivi e traguardi, nonché i dettagli delle risorse e dei tempi previsti. Le risorse in sé (ossia i mezzi finanziari o tecnici o il personale) non possono rappresentare obiettivi ambientali.

In pratica, il programma viene spesso elaborato sotto forma di tabulato, e comprende gli elementi seguenti:

- obiettivi ambientali, legati agli aspetti diretti e indiretti;
- traguardi specifici per la realizzazione degli obiettivi;
- interventi, responsabilità, mezzi e tempi previsti per ciascun obiettivo:
 - descrizione dell'intervento o degli interventi,
 - persona responsabile del traguardo,
 - situazione all'inizio dell'attuazione,
 - mezzi necessari per raggiungere i traguardi,
 - frequenza del monitoraggio dei progressi verso il traguardo,
 - risultato finale da raggiungere, compresa la scadenza,
 - registrazione del processo descritto.

Nell'elaborazione del programma si devono prendere in considerazione sia gli aspetti diretti che quelli indiretti. L'organizzazione deve impegnarsi a migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali.

Al momento di decidere quali azioni attuare per migliorare le proprie prestazioni ambientali, le organizzazioni devono tener conto dei pertinenti elementi dei documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46 del regolamento EMAS, se disponibili per il loro settore.

Esse devono prendere in considerazione le migliori pratiche di gestione ambientale e gli esempi di eccellenza (che forniscono un'indicazione del livello di prestazione ambientale conseguito dalle organizzazioni più efficienti) per individuare le misure e gli interventi, ed eventualmente per stabilire priorità, volti a migliorare (ulteriormente) la loro prestazione ambientale.

Tuttavia non hanno l'obbligo di applicare le migliori pratiche di gestione ambientale o di realizzare gli esempi di eccellenza individuati, in quanto EMAS lascia alle organizzazioni stesse la valutazione della fattibilità degli esempi e l'attuazione delle migliori pratiche, in termini di costi e benefici.

2.2.4. Attuazione e funzionamento

2.2.4.1. Risorse, ruoli, responsabilità e autorità

La riuscita di EMAS dipende dalla volontà dell'alta direzione di fornire le risorse e le strutture organizzative necessarie per sostenere il sistema. Rientrano in questo quadro le risorse umane e le competenze specializzate del personale, le infrastrutture organizzative, la tecnologia e le risorse finanziarie.

L'analisi ambientale avrà già esaminato le esistenti infrastrutture organizzative, le procedure e le pratiche di gestione. Si tratta a questo punto di adattare, se necessario, procedure e strutture interne.

L'alta direzione dell'organizzazione deve nominare un rappresentante della direzione, ossia una persona responsabile in ultima istanza del sistema di gestione ambientale. Questa ha il ruolo di garantire che tutti i requisiti del sistema di gestione ambientale siano predisposti, funzionanti e aggiornati, oltre che di informare l'alta direzione in merito al funzionamento del sistema. Il rappresentante deve segnalare punti forti e punti deboli del sistema, insieme ai miglioramenti necessari.

Il rappresentante dev'essere persona qualificata ed esperta in materia di problemi ambientali, obblighi normativi in materia di ambiente, aspetti gestionali, avere competenze in materia di gruppi di lavoro, possedere capacità di leadership e coordinamento. L'organizzazione deve garantire che tali competenze siano tutte reperibili nell'ambito dell'organizzazione stessa.

Competenza, formazione e sensibilizzazione


L'organizzazione deve definire le esperienze e le conoscenze richieste al personale per una buona gestione ambientale.

L'organizzazione deve elaborare, attuare e mantenere una procedura per identificare le esigenze formative e adottare le misure occorrenti affinché il personale coinvolto nel sistema di gestione ambientale disponga di conoscenze adeguate sui seguenti aspetti:

- politica ambientale dell'organizzazione;
- obblighi normativi e altri obblighi di natura ambientale applicabili all'organizzazione;
- obiettivi e traguardi fissati per l'organizzazione nel suo complesso e per il proprio specifico ambito di lavoro;
- aspetti e impatti ambientali e metodologia per il loro monitoraggio;
- proprio ruolo e responsabilità nell'ambito del sistema di gestione ambientale.

Tutti coloro che lavorano per l'organizzazione o per conto di essa dovrebbero essere consapevoli del proprio ruolo nell'ambito di EMAS e dei benefici ambientali del sistema. Tutti devono ricevere o avere la possibilità di accedere a formazioni per una maggiore sensibilizzazione in materia di ambiente e riguardo al sistema di gestione ambientale dell'organizzazione.

Figura 5

Diagramma di flusso sulla formazione nell'ambito del sistema di gestione ambientale

La sensibilizzazione ai temi ambientali si può realizzare tramite la formazione oppure con altre attività, come per esempio campagne di informazione, sondaggi ecc.

La partecipazione attiva del personale è un elemento trainante per ottenere continui miglioramenti ambientali, nonché il metodo migliore per integrare EMAS nell'organizzazione. La partecipazione si può ottenere, per esempio, istituendo un comitato ambientale oppure gruppi di lavoro, o ancora con sistemi quali il "libro dei suggerimenti", programmi di incentivi o altre attività.

Nel quadro dello sviluppo e dell'attuazione del sistema, al personale si possono affidare vari ruoli a diversi livelli. La partecipazione può riguardare, ad esempio, i seguenti aspetti:

- l'individuazione degli aspetti ambientali;
- l'elaborazione e la revisione di procedure e/o istruzioni;
- l'indicazione di obiettivi e traguardi ambientali;
- la partecipazione a un processo di audit interno;
- l'elaborazione della dichiarazione ambientale EMAS.

La direzione deve offrire un riscontro costante al personale, e richiedere a sua volta un riscontro dal personale.

2.2.4.2. Comunicazione

Una valida comunicazione interna ed esterna nei due sensi è un elemento essenziale per l'attuazione efficace di un sistema di gestione ambientale registrato a EMAS. L'organizzazione deve riconoscere l'esigenza di comunicare con le parti interessate in merito ai problemi ambientali, nonché il valore derivante da questo processo. È obbligata a rendere pubblica la dichiarazione ambientale e dovrà decidere quali informazioni comunicare e a chi. L'organizzazione dovrà inoltre monitorare i risultati della comunicazione e verificarne l'efficacia.

La comunicazione interna deve fluire nelle due direzioni (dall'alto verso il basso e viceversa). A tale scopo si possono utilizzare intranet, opuscoli, pubblicazioni interne, bollettini d'informazione, cassette dei suggerimenti, riunioni, bacheche, eccetera.

Tra gli esempi di comunicazione esterna citiamo la dichiarazione ambientale EMAS, Internet, giornate d'azione, comunicati stampa, opuscoli e l'uso del logo EMAS, quando sia possibile e consentito ⁽¹⁾.

2.2.4.3. Documentazione e controllo dei documenti

Si deve predisporre una documentazione per il sistema di gestione ambientale, riguardante i seguenti punti:

- politica ambientale,
- obiettivi e traguardi ambientali,

⁽¹⁾ Come precisato all'articolo 10 e nell'allegato V del regolamento EMAS e alla sezione 3 del presente documento.

- descrizione del campo di applicazione del sistema di gestione ambientale,
- descrizione degli elementi principali del sistema di gestione ambientale,
- ruoli, responsabilità e autorità,
- procedura per la gestione del controllo operativo,
- procedure operative,
- istruzioni di lavoro.

La documentazione deve essere chiara e concisa per evitare confusione e ambiguità.

È possibile integrare i documenti EMAS in altri sistemi di gestione (qualità, energia, salute e sicurezza ecc.), o viceversa, per ottimizzarli, evitare duplicazioni e ridurre gli oneri burocratici.

Le PMI devono cercare di offrire al proprio personale una documentazione chiara, semplice e di facile impiego.

Manuale di gestione ambientale

Il manuale riguarda la politica ambientale, le attività e i protocolli ambientali. È opportuno integrarlo nel piano di gestione annuale dell'organizzazione; non è necessario che sia lungo e complesso. Deve coadiuvare il personale nella comprensione delle modalità con cui l'organizzazione ha allestito e strutturato il proprio sistema di gestione ambientale, delle interrelazioni tra le diverse parti del sistema stesso e dei ruoli delle singole persone all'interno del sistema. Il manuale non è obbligatorio, ma quasi tutte le organizzazioni decidono di compilarne uno.

Procedure

I documenti sulle procedure spiegano COME, QUANDO e da CHI devono essere realizzati specifici interventi.

Citiamo ad esempio le procedure per:

- individuare e valutare gli aspetti significativi;
- gestire il rispetto degli obblighi normativi;
- gestire gli aspetti ambientali significativi individuati;
- gestire il monitoraggio e le misurazioni;
- gestire la preparazione alle emergenze;
- gestire le non conformità, le azioni preventive e le azioni correttive;
- individuare e gestire competenza, formazione e sensibilizzazione;
- gestire la comunicazione;
- gestire i documenti;
- gestire le registrazioni;
- gestire gli audit interni.

Istruzioni di lavoro

Le istruzioni di lavoro devono essere chiare e facilmente comprensibili. Devono illustrare la rilevanza di un'attività, i rischi ambientali a essa associati, la specifica formazione prevista per il personale responsabile del suo svolgimento e le modalità di sorveglianza. Può risultare utile corredarle con illustrazioni, pittogrammi o altri metodi che consentano a tutto il personale di comprendere agevolmente le istruzioni.


Gestione dei documenti

L'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere una procedura per gestire i documenti compilati ai fini del sistema di gestione ambientale. Occorre dedicare particolare attenzione alle registrazioni (cfr. 2.2.5.4).

Sarà quindi necessaria una procedura per:

Figura 6

Processo di gestione dei documenti nell'ambito di un sistema di gestione ambientale




Il sistema deve garantire che le differenti versioni dei documenti rimangano disponibili e che i documenti stessi rimangano leggibili e agevolmente identificabili.

Si possono includere documenti provenienti da fonti esterne, che spesso risultano essenziali per garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione ambientale. Tali documenti possono comprendere informazioni fornite da autorità locali e pubbliche amministrazioni, manuali per gli utenti di apparecchiature, istruzioni in materia di salute e sicurezza ecc.

2.2.4.4. Controllo operativo

Il controllo operativo comporta l'individuazione e la pianificazione di operazioni associate agli aspetti ambientali significativi coerenti con la politica, gli obiettivi e i traguardi (cfr. figura 7). Può riguardare anche attività quali la manutenzione delle apparecchiature, l'avviamento e l'arresto, la gestione degli appaltatori in loco nonché i servizi offerti da fornitori e venditori. Occorre mettere a punto procedure per affrontare i rischi individuati, fissare traguardi e misurare le prestazioni ambientali (preferibilmente per mezzo di chiari indicatori ambientali). Le procedure devono definire le condizioni normali. Le condizioni anomale e di emergenza devono essere definite e descritte. Le procedure di controllo operativo devono essere ben documentate e sottoposte ad audit interni.

Figura 7



2.2.4.5. Preparazione e risposta alle emergenze

L'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere delle procedure per individuare le potenziali emergenze e i potenziali incidenti, in modo da:


- evitare il rischio di incidenti;
- descrivere le modalità di risposta agli incidenti dell'organizzazione;
- prevenire o mitigare gli impatti ambientali negativi associati agli incidenti.

Il piano di emergenza è essenziale nell'industria e nelle organizzazioni che svolgono attività potenzialmente rischiose.

L'organizzazione deve periodicamente riesaminare le sue procedure di preparazione (che includono una formazione adeguata) e risposta alle emergenze. Se necessario deve anche sottoporle a revisione, in particolare dopo che si sono verificati incidenti o situazioni di emergenza. L'organizzazione deve inoltre sottoporre periodicamente a prova queste procedure.

Figura 8

Piani d'emergenza



2.2.5. Verifica

2.2.5.1. Monitoraggio e misurazione

L'organizzazione deve redigere, attuare e mantenere una procedura che consenta di monitorare e misurare regolarmente parametri significativi quali le emissioni nell'atmosfera, le acque reflue e il rumore, per ottenere valore aggiunto dai risultati. Tra gli obblighi vi è quello di riferire sugli indicatori di prestazione chiave (cfr. 2.3.2).

Si deve tenere conto degli obblighi normativi in materia di monitoraggio, il cui rispetto deve essere garantito da criteri (quali la frequenza delle ispezioni) e metodologia specifici al monitoraggio. Le informazioni a riguardo sono utili per garantire:

- il rispetto degli obblighi normativi e dei regolamenti;
- un'accurata valutazione delle prestazioni ambientali;
- una dichiarazione EMAS completa e trasparente.

A seconda delle esigenze dell'organizzazione, è possibile misurare e monitorare altri fattori:

- aspetti ambientali significativi;
- politica e obiettivi ambientali;
- livello di sensibilizzazione tra il personale ecc..

È necessario tarare regolarmente le apparecchiature di misura nel rispetto della legislazione, per garantire risultati precisi.

2.2.5.2. Rispetto degli obblighi normativi

Il rispetto degli obblighi normativi rappresenta un requisito fondamentale del regolamento EMAS senza il quale un'organizzazione non può effettuare la registrazione; l'organizzazione quindi deve disporre di una procedura per svolgere regolarmente attività di riesame e valutazione a questo riguardo.

Il modo migliore per farlo è quello di redigere un elenco della legislazione pertinente e degli obblighi specifici, per poi confrontarli con le circostanze particolari dell'organizzazione (cfr. tabella 6). Le organizzazioni più complesse e di maggiori dimensioni potrebbero aver bisogno di utilizzare anche dati o di ricorrere ad assistenza esterna.

Se il verificatore riscontra casi di inosservanza che non sono stati corretti, non può convalidare una dichiarazione ambientale né firmare la dichiarazione finale (allegato VII).

Tabella 6

Esempio della semplice valutazione del rispetto degli obblighi normativi

Legislazione ambientale applicabile	Obbligo specifico	Status dell'organizzazione	Risultato
Legislazione sui rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> — Autorizzazione per la produzione di rifiuti — Gestione dei rifiuti 	<ul style="list-style-type: none"> — Autorizzazione scaduta — Gestione dei rifiuti sotto controllo 	Ottenere un'autorizzazione aggiornata
Legislazione sulle emissioni nell'atmosfera	<ul style="list-style-type: none"> — Limiti di emissioni (NOx, SOx, particelle ecc.) — Autorizzazione per le caldaie 	<ul style="list-style-type: none"> — Entro i limiti — Autorizzazione aggiornata 	OK
Legislazione sul rumore	<ul style="list-style-type: none"> — Limiti al rumore nella zona 	<ul style="list-style-type: none"> — Inferiore al livello autorizzato 	OK
Legislazione sul trattamento delle acque	<ul style="list-style-type: none"> — Trattamento specifico (eliminazione di P e N) — Limiti degli effluenti — Autorizzazione alle emissioni nei corsi d'acqua 	<ul style="list-style-type: none"> — Non ancora in vigore — Rispetto parziale — Autorizzazione non aggiornata 	Correggere la situazione
Legislazione sui GHG	<ul style="list-style-type: none"> — Limiti dei GHG assegnati 	<ul style="list-style-type: none"> — Entro i limiti 	OK. È possibile vendere alcune quote di emissioni

2.2.5.3. Non conformità, azioni correttive e azioni preventive

L'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere una procedura per trattare i casi riscontrati e quelli potenziali di non conformità ai requisiti EMAS.

La procedura deve definire le modalità per:

- identificare e correggere il caso;
- esaminare la causa e gli effetti del caso;

- valutare la necessità di azioni tese a impedirne il ripetersi;
- registrare i risultati delle azioni correttive intraprese;
- valutare la necessità di misure tese a prevenire i casi di non conformità;
- attuare azioni preventive adeguate per evitare casi analoghi;
- riesaminare l'efficacia delle azioni correttive e delle azioni preventive intraprese.

Per non conformità si intende qualsiasi tipo di inosservanza degli obblighi fondamentali specificati nelle procedure e nelle istruzioni tecniche.

La non conformità può risultare da errore umano o di attuazione. Occorre apportare modifiche il più presto possibile per ovviare all'errore e impedirne il ripetersi.

La non conformità si può individuare attraverso:

- controllo operativo;
- audit interno/esterno;
- riesame della direzione; oppure
- nel normale ambito dell'attività quotidiana.

Azioni correttive e azioni preventive

Il rappresentante EMAS della direzione dev'essere informato in merito ai casi di non conformità per decidere sull'opportunità di adottare azioni correttive.

Qualora vengano identificate potenziali non conformità, il rappresentante EMAS della direzione dev'essere informato per decidere sull'opportunità di adottare azioni preventive.

È necessario registrare sia le azioni correttive che quelle preventive; di conseguenza, potrebbe rendersi necessario modificare la documentazione del sistema di gestione ambientale.

2.2.5.4. Controllo delle registrazioni

L'organizzazione deve allestire un sistema per registrare quanto necessario a dimostrare l'osservanza dei requisiti del proprio sistema di gestione ambientale.

L'organizzazione deve istituire, attuare e mantenere una procedura per la gestione delle proprie registrazioni. Deve comprendere l'identificazione, l'archiviazione, la protezione, la reperibilità, la conservazione e l'eliminazione delle registrazioni.

Le registrazioni devono essere identificabili, leggibili, aggiornate e rintracciabili e devono rimanere tali.

Esempi di registrazioni:

- consumo di elettricità, acqua e materie prime;
- rifiuti prodotti (pericolosi e non pericolosi);
- emissioni di gas a effetto serra (GHG);
- incidenti, eventi accidentali e reclami;
- obblighi normativi;
- relazioni sull'audit e riesame della direzione;
- rapporti di ispezione;
- aspetti ambientali significativi;
- non conformità, azioni correttive e azioni preventive;
- comunicazione e formazione;

- suggerimenti provenienti dal personale;
- formazione e seminari.

2.2.6. **Audit interno**

L'audit interno viene esaminato dettagliatamente nell'allegato III del regolamento EMAS.

“audit ambientale interno’, una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni ambientali di un’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla tutela dell’ambiente.”

L’organizzazione deve istituire una procedura di audit interno nell’ambito del sistema di gestione, che deve abbracciare le responsabilità e i requisiti per pianificare e condurre gli audit, riferirne i risultati e conservarne le relative registrazioni, determinare i criteri di audit, il campo di applicazione, la frequenza e la metodologia.

L’audit interno si propone di determinare:

- se il sistema di gestione ambientale soddisfa i requisiti del regolamento EMAS;
- se esso sia stato correttamente attuato e mantenuto attivo;
- si propone inoltre di garantire che la direzione dell’organizzazione riceva le informazioni necessarie a riesaminare le prestazioni ambientali dell’organizzazione;
- l’efficienza del sistema di gestione ambientale.


L’audit dev’essere svolto in maniera obiettiva da personale indipendente. L’auditor interno può essere un membro del personale appositamente formato oppure una persona o un gruppo esterni.

Regole generali

- Redigere un programma di audit.
- Definire il campo di applicazione dell’audit. Ciò dipenderà dalla dimensione e dal tipo di organizzazione. Il campo di applicazione deve specificare le aree interessate, le attività oggetto di audit, i criteri ambientali da considerare e il periodo cui si riferisce l’audit.
- Specificare le risorse necessarie a effettuare l’audit, per esempio: personale qualificato che conosca a fondo l’attività, aspetti tecnici, aspetti ambientali, obblighi normativi.
- Accertarsi che tutte le attività dell’organizzazione vengano svolte in conformità delle procedure definite in precedenza.
- Identificare nuovi problemi potenziali e adottare le misure atte a impedirne il verificarsi.

Fasi dell’audit interno

Figura 9



2.2.6.1. Programma e frequenza degli audit

Il programma deve includere:

- gli obiettivi specifici dell'audit interno;
- la modalità di controllo della coerenza e della conformità del sistema di gestione ambientale alla politica e al programma dell'organizzazione; la metodologia necessaria per accertare che il sistema di gestione ambientale soddisfi i requisiti EMAS;
- il rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

L'organizzazione deve svolgere annualmente audit interni per avere un quadro generale degli aspetti ambientali significativi. Il ciclo di audit, che copre tutte le attività dell'organizzazione, dev'essere portato a termine in tre anni. Le organizzazioni di dimensioni minori possono ampliare questo periodo a quattro anni.

La frequenza con cui ogni specifica attività è sottoposta a audit varia in funzione dei fattori seguenti:

- natura, dimensione e complessità delle attività;
- rilevanza degli impatti ambientali associati;
- importanza e urgenza dei problemi individuati da audit precedenti;
- precedenti in materia di problemi ambientali.

Solitamente, le attività più complesse che esercitano un impatto ambientale più significativo devono essere sottoposte a audit con maggiore frequenza.

Per ottenere risultati soddisfacenti, tutto il personale coinvolto nell'audit interno deve essere a conoscenza degli obiettivi ambientali dell'operazione e dei ruoli specifici di tutti i partecipanti (dirigenti, responsabili, dipendenti, auditor ecc.).

2.2.6.2. Attività di audit interno

È importante preparare l'audit interno per tempo. In primo luogo occorre identificare l'auditor/il gruppo di audit. L'organizzazione può affidare il ruolo di auditor al proprio personale oppure ricorrere a auditor esterni. Questi devono essere obiettivi e imparziali e disporre della formazione e delle qualifiche adeguate. L'auditor/il gruppo di audit deve:

- preparare un valido piano di audit, raccogliendo informazioni sull'obiettivo, il campo di applicazione e il calendario concordati con l'organizzazione;
- consegnare il piano di audit all'organizzazione con sufficiente anticipo;
- redigere liste di controllo;
- assegnare i compiti all'interno del gruppo di audit.

Per garantire la rilevanza dell'audit, il gruppo di audit deve accertare il rispetto della legislazione ambientale, il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi fissati, l'efficacia e l'adeguatezza del sistema di gestione.

Il processo di audit deve includere le seguenti fasi:

- comprensione del sistema di gestione;
- valutazione dei punti forti e dei punti deboli del sistema;
- raccolta di evidenze (ad esempio, dati, registrazioni, documenti);
- valutazione dei risultati dell'audit;
- preparazione delle conclusioni dell'audit;
- comunicazione dei risultati e delle conclusioni dell'audit.

2.2.6.3. Comunicazione dei risultati e delle conclusioni dell'audit

La relazione sull'audit si propone di fornire alla direzione:

- evidenze, scritte, sulla portata dell'audit;
- informazioni sulla misura in cui gli obiettivi sono stati realizzati;
- informazioni sulla conformità degli obiettivi rispetto alla politica ambientale dell'organizzazione;
- informazioni sull'affidabilità e sull'efficacia del sistema di monitoraggio;
- azioni correttive, se necessario.

La relazione dev'essere trasmessa al rappresentante EMAS della direzione che perfeziona azioni correttive qualora siano stati identificati casi di non conformità (o eventuali casi di non osservanza).

2.2.7. Riesame della direzione

L'alta direzione deve riesaminare il sistema di gestione a intervalli regolari (almeno annualmente) per garantirne l'adeguatezza e l'efficacia. I riesami devono essere registrati e le registrazioni conservate.

Contenuto del riesame della direzione

Elementi in entrata (input):

- risultati degli audit interni e delle valutazioni sul rispetto degli obblighi normativi;
- comunicazioni esterne;
- reclami;
- misura in cui sono stati realizzati obiettivi e traguardi;
- stato delle azioni correttive e preventive;
- seguito dato ai precedenti riesami della direzione;
- cambiamento del contesto, ad esempio, evoluzione degli obblighi normativi cambiamenti ambientali;
- raccomandazioni per il miglioramento.

Gli **elementi in uscita (output)** comprendono tutte le decisioni e le azioni, le modifiche in materia di politica ambientale, obiettivi e traguardi e altri aspetti del sistema di gestione ambientale.

2.3. DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS

“dichiarazione ambientale”, informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate sui seguenti elementi riguardanti un'organizzazione: struttura e attività; politica ambientale e sistema di gestione ambientale; aspetti e impatti ambientali; programma, obiettivi e traguardi ambientali; prestazioni ambientali e rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente [...].”

La dichiarazione è una delle caratteristiche peculiari di EMAS rispetto ad altri sistemi di gestione ambientale.

Per quanto riguarda il pubblico, essa contiene l'impegno dell'organizzazione ad agire in materia di ambiente.

Quanto all'organizzazione, è una buona occasione per annunciare le azioni intraprese a favore dell'ambiente.

EMAS fissa alcuni requisiti minimi per la dichiarazione, ma l'organizzazione può decidere il livello di dettaglio, nonché la struttura e lo schema generale, purché il contenuto sia chiaro, attendibile, credibile e corretto. Spetta all'organizzazione decidere se includere la dichiarazione ambientale nella relazione annuale o in altre relazioni, per esempio in quella sulla responsabilità sociale delle imprese.

2.3.1. *Contenuto minimo della dichiarazione ambientale EMAS*

- (1) *Una descrizione chiara e priva di ambiguità dell'organizzazione che chiede la registrazione EMAS e una sintesi delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi, nonché delle sue relazioni con le eventuali organizzazioni capo gruppo*

Includere diagrammi, carte geografiche, diagrammi di flusso, fotografie aeree, eccetera, per illustrare il contenuto. È necessario includere anche i codici NACE per descrivere le attività.

- (2) *La politica ambientale dell'organizzazione e una breve illustrazione del suo sistema di gestione ambientale.*

È importante fornire una descrizione adeguata del sistema per offrire informazioni chiare sulla struttura operativa. La politica ambientale dev'essere inclusa.

- (3) *Una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti ambientali significativi dell'organizzazione e una spiegazione della natura degli impatti connessi a tali aspetti (allegato I.2 del regolamento EMAS).*

Gli aspetti ambientali diretti e indiretti devono essere indicati separatamente. Occorre delimitare gli impatti di entrambi, utilizzando tabelle o diagrammi di flusso.

- (4) *Una descrizione degli obiettivi e dei traguardi ambientali in relazione agli aspetti e impatti ambientali significativi.*

Utilizzare elenchi di traguardi e obiettivi, nonché indicatori, per valutare i progressi che si registrano nel miglioramento della prestazione. Includere il programma ambientale e fare riferimento a misure specifiche adottate o programmate per migliorare la prestazione.

- (5) *Una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni dell'organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e traguardi ambientali per quanto riguarda i suoi impatti ambientali significativi. La relazione riporta gli indicatori chiave e gli altri pertinenti indicatori esistenti di prestazione ambientale di cui alla sezione C dell'allegato IV del regolamento EMAS.*

Gli indicatori chiave coprono sei tematiche fondamentali: energia, materiali, acqua, rifiuti, biodiversità (attraverso l'uso del suolo) ed emissioni (cfr. 2.3.2.2).

L'organizzazione riferisce in merito alla propria prestazione anche secondo altri indicatori più specifici pertinenti ad aspetti ambientali significativi menzionati nell'analisi ambientale (cfr. 2.3.2.3). Nel caso in cui non siano disponibili dati quantitativi da riferire in merito agli aspetti ambientali significativi, diretti o indiretti, le organizzazioni devono riferire le loro prestazioni sulla base di indicatori qualitativi.

In caso, per il settore specifico, siano disponibili documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46 del regolamento EMAS, le organizzazioni devono tener conto dei pertinenti indicatori di prestazione ambientale settoriale descritti nel documento di riferimento settoriale al momento della scelta degli indicatori ⁽¹⁾ da utilizzare nella loro relazione sulle prestazioni ambientali.

- (6) *[A]ltri fattori concernenti le prestazioni ambientali, comprese le prestazioni rispetto alle disposizioni di legge, per quanto riguarda gli impatti ambientali significativi*

Utilizzare tabelle e/o grafici per confrontare i limiti di legge di riferimento con i limiti misurati e/o calcolati dall'organizzazione.

Non è sempre possibile misurare le prestazioni ambientali per mezzo di dati. Anche i fattori qualitativi sono rilevanti, e possono includere variazioni del comportamento, miglioramento dei processi e altre misure adottate per migliorare le prestazioni ambientali.

Nel riferire in merito a questi altri fattori, le organizzazioni devono tener conto dei pertinenti documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46 del regolamento EMAS, indicando pertanto nella dichiarazione ambientale in che modo le migliori pratiche di gestione ambientale pertinenti e, se disponibili, gli esempi di eccellenza sono stati usati per individuare misure e interventi - possibilmente stabilendo anche delle priorità - volti a migliorare (ulteriormente) le loro prestazioni ambientali.

⁽¹⁾ Conformemente all'allegato IV, sezione B, lettera e), del regolamento EMAS, la dichiarazione ambientale contiene "una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni dell'organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e traguardi ambientali per quanto riguarda i suoi impatti ambientali significativi. La relazione riporta gli indicatori chiave e altri pertinenti indicatori già esistenti delle prestazioni ambientali di cui alla sezione C". L'allegato IV, sezione C, dispone che "Ogni anno ciascuna organizzazione riferisce inoltre sulle proprie prestazioni attinenti agli aspetti ambientali più specifici indicati nella dichiarazione ambientale e, se disponibili, tiene conto dei documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46."

La pertinenza e l'applicabilità delle migliori pratiche di gestione ambientale e degli esempi di eccellenza devono essere valutati dall'organizzazione sulla base degli aspetti ambientali significativi individuati nella propria analisi ambientale, nonché degli aspetti tecnici e finanziari.

Gli elementi dei documenti di riferimento settoriali (indicatori, migliori pratiche di gestione ambientale o esempi di eccellenza) non considerati pertinenti per gli aspetti ambientali significativi individuati dall'organizzazione nell'analisi ambientale non devono essere riportati o descritti nella dichiarazione ambientale.

(7) *Un riferimento agli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente*

EMAS impone il rispetto degli obblighi normativi. La dichiarazione ambientale è un'occasione per illustrare il modo in cui l'organizzazione soddisfa tale condizione.

Le organizzazioni registrate a EMAS devono disporre di un elenco interno di tutti gli obblighi normativi pertinenti, ma non è necessario che questi siano tutti inclusi nella dichiarazione ambientale. In questo contesto è sufficiente uno schema generale.

(8) *Il nome e il numero di accreditamento o di abilitazione del verificatore ambientale e la data di convalida.*

Se l'organizzazione pubblica la propria dichiarazione ambientale nell'ambito di un'altra relazione, deve identificare la dichiarazione in quanto tale e indicare che è stata convalidata dal verificatore ambientale. Benché non sia obbligatorio allegare la dichiarazione di cui all'articolo 25, paragrafo 9, alla dichiarazione ambientale EMAS, questa iniziativa viene ritenuta un esempio di buona pratica.

2.3.2. **Indicatori chiave e altri pertinenti indicatori già esistenti di prestazione ambientale**

2.3.2.1. **Indicatori chiave**

Le organizzazioni riferiscono in merito agli indicatori chiave di prestazione ambientale (noti anche come indicatori chiave di prestazioni) concernenti gli aspetti ambientali diretti dell'organizzazione. Esse devono riferire altresì in merito ad altri indicatori di prestazione concernenti gli aspetti ambientali più specifici. Devono inoltre tenere in considerazione i documenti di riferimento settoriali, ove disponibili.

Gli indicatori chiave si applicano a tutti i tipi di organizzazioni. Essi misurano le prestazioni nei seguenti settori fondamentali:

- energia,
- materiali,
- acqua,
- rifiuti,
- uso del suolo in relazione alla biodiversità,
- emissioni.

Ciascun indicatore chiave si compone di un dato A (consumo), un dato B (produzione) e un dato R che rappresenta il rapporto A/B.

i) **Dato A (consumo)**

Il consumo (dato A) viene indicato come segue:

Energia:

- a) Consumo totale annuo di energia, espresso in MWh o GJ;
- b) percentuale di (a) da fonti energetiche rinnovabili, **prodotta** dall'organizzazione.

L'indicatore (b) descrive la percentuale del consumo annuo di energia da fonti rinnovabili effettivamente prodotta dall'organizzazione. L'energia acquistata da un fornitore di energia non è compresa in questo indicatore, e può essere considerata come facente parte delle misure "appalti verdi".

Materiali

Il flusso di massa annuo dei diversi materiali utilizzati (esclusi i vettori di energia e l'acqua), espresso in tonnellate;

Il flusso di massa annuo dei diversi materiali può essere suddiviso a seconda dell'utilizzo che ne viene fatto. Ad esempio essi possono includere materie prime, come metallo, legno o sostanze chimiche, o prodotti intermedi, a seconda delle attività dell'organizzazione.

Acqua

Il consumo idrico totale annuo, espresso in m³.

Questo indicatore prevede che venga comunicato il quantitativo totale annuo di acqua consumata dall'organizzazione.

È utile specificare i diversi tipi di consumo idrico, e comunicare i consumi a seconda della fonte idrica, ad esempio, acqua di superficie o acqua freatica.

Altre informazioni utili possono includere la quantità di acque reflue, acque reflue trattate e riutilizzate, e il riciclaggio di acqua piovana e acque grigie.

Rifiuti

Copre la produzione totale annua di:

- rifiuti (suddivisa per tipo) espressa in tonnellate,
- rifiuti pericolosi, espressa in tonnellate o chilogrammi.

Il regolamento EMAS prevede l'obbligo di riferire in merito ai rifiuti e ai rifiuti pericolosi. È buona pratica suddividere i rifiuti per tipo in entrambi i flussi. I risultati dell'analisi ambientale, tra cui i pertinenti obblighi normativi sulle comunicazioni relative ai rifiuti, devono essere considerati una base di riferimento. Comunicazioni più dettagliate possono avvenire conformemente al sistema nazionale di classificazione dei rifiuti che attua l'elenco europeo dei rifiuti.

Comunicare lunghi elenchi per i diversi tipi di rifiuti potrebbe rivelarsi controproducente e generare confusione, quindi il "raggruppamento" di informazioni secondo l'elenco europeo rappresenta un'opzione non trascurabile. I rifiuti potrebbero quindi essere registrati per peso o volume secondo una suddivisione per tipo, come metallo, plastica, carta, fanghi, ceneri ecc. Potrebbero anche essere utili informazioni sulla quantità di rifiuti recuperati, riciclati, utilizzati per la produzione di energia o collocati in discarica.

Uso del suolo in relazione alla biodiversità:

Uso del suolo, espresso in m² di superficie edificata.

La biodiversità è una questione complessa e relativamente nuova tra gli indicatori chiave. Alcuni dei fattori che inducono la perdita di biodiversità (cambiamento climatico, emissioni/inquinamento) rientrano già tra gli aspetti ambientali e gli indicatori correlati del regolamento EMAS, che riguardano il consumo energetico e idrico, le emissioni, i rifiuti ecc.

Non tutti gli indicatori di biodiversità sono pertinenti per tutti i settori/le organizzazioni, e non tutti possono essere attuati direttamente nel momento in cui si inizia a gestire questi aspetti. L'analisi ambientale deve indicare chiaramente i fattori pertinenti. L'organizzazione deve tenere conto non soltanto degli impatti locali, ma anche più in generale degli impatti diretti e indiretti sulla biodiversità, per esempio: estrazione delle materie prime, appalti/catena di approvvigionamento, produzione e prodotto, trasporti e logistica, commercializzazione e comunicazione. Non esiste un unico indicatore rilevante per tutte le organizzazioni.

L'indicatore di biodiversità per l'uso del suolo, di cui all'allegato IV del regolamento EMAS, può essere considerato un denominatore comune. Esso copre esclusivamente i locali dell'organizzazione in termini di superficie edificata. Si raccomanda tuttavia di includere nell'indicatore per l'uso del suolo anche le superfici impermeabilizzate.

Emissioni

- a) Le emissioni totali annue di gas a effetto serra (CO₂, CH₄, N₂O, HFC, PFC, SF₆), espresse in tonnellate di CO₂ equivalente;
- b) le emissioni totali annue nell'atmosfera (tra cui almeno le emissioni di SO₂, NO_x, PM), espresse in chilogrammi o tonnellate.

NB: poiché gli impatti di queste sostanze sono diversi, non devono essere sommati tra loro.

Occorre chiarire l'approccio da adottare per quantificare le emissioni, in particolare di gas a effetto serra e inquinanti atmosferici ⁽¹⁾. Innanzi tutto, le organizzazioni devono tenere conto degli obblighi normativi esistenti. Questo vale per esempio per quelle organizzazioni i cui impianti rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE o nel regolamento sull'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti. In altri casi, ove siano disponibili, si possono applicare metodologie europee comuni, riconosciute a livello globale o a livello nazionale/regionale.

Benché le comunicazioni sugli indicatori chiave siano obbligatorie soltanto per gli aspetti diretti, un'organizzazione deve tenere conto di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti. È perciò consigliabile riferire in merito alle emissioni significative indirette di gas a effetto serra, se possibile separatamente dalle emissioni dirette.

ii) Dato B (produzione)

La produzione totale annua (dato B) è uguale per tutti i settori, ma è adeguata ai diversi tipi di organizzazione:

- a) settore della produzione (industria): indicare il valore aggiunto totale lordo, espresso in milioni di EUR, o la produzione fisica totale annua, espressa in tonnellate. Le organizzazioni di piccole dimensioni possono indicare il fatturato totale annuo o il numero di addetti;
- b) settore diverso dalla produzione (servizi, amministrazione): indicare il numero di addetti.

2.3.2.2. Indicatori chiave ed elementi correlati di flessibilità – logica soggiacente

È importante comprendere la logica in base alla quale si stabiliscono gli indicatori e gli elementi di flessibilità previsti dal regolamento EMAS (allegato IV del regolamento EMAS).

A norma dell'allegato IV C.1, gli indicatori:

- a) forniscono una valutazione accurata della prestazione ambientale dell'organizzazione;
- b) sono comprensibili e privi di ambiguità;
- c) consentono la comparazione da un anno all'altro per valutare l'andamento della prestazione ambientale dell'organizzazione;
- d) consentono confronti con i parametri di riferimento a livello settoriale, nazionale o regionale, come opportuno;
- e) consentono eventualmente confronti con gli obblighi regolamentari.

Queste sono le principali funzioni degli indicatori chiave di prestazione.

C'è comunque una certa **flessibilità** nell'utilizzo degli indicatori se ciò contribuisce all'adempimento della loro funzione.

Tale flessibilità si esplica come segue:

- **condizioni per il ricorso alla clausola sulla riservatezza, di cui all'allegato IV, sezione C, paragrafo 1** — “Se la comunicazione dovesse pregiudicare la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali [...], l'organizzazione può essere autorizzata a indicizzare le suddette informazioni nella sua relazione, ad esempio stabilendo un anno di riferimento (con numero di indice 100) da cui si evincerebbe l'andamento del consumo/impatto effettivo.” È possibile invocare tale clausola se l'utilizzo di un indicatore può rivelare dati sensibili che consentirebbero a un concorrente di calcolare il prezzo medio di produzione;

⁽¹⁾ Il regolamento EMAS tuttavia non è il contesto opportuno per stabilire metodologie o strumenti volti a sviluppare inventari delle emissioni e/o a quantificare le emissioni stesse.

- **condizioni per NON riferire in merito a uno specifico indicatore chiave di cui all'allegato IV** — nell'allegato IV C, paragrafo 2, lettere a) e b) sugli indicatori chiave si afferma che “Se un'organizzazione ritiene che uno o più degli [indicatori chiave] non siano correlati ai propri aspetti ambientali diretti significativi, l'organizzazione in questione [può non riferire] in merito ai predetti indicatori chiave. L'organizzazione fornisce una motivazione in tal senso in relazione alla sua analisi ambientale.” Per favorire la trasparenza, questa giustificazione dev'essere riportata anche nella dichiarazione ambientale. Poiché ogni indicatore chiave si compone di un dato A per il consumo, un dato B per la produzione e un dato R che rappresenta il rapporto A/B, questo elemento di flessibilità si applica per **l'intero indicatore chiave in quanto tale, compreso lo specifico rapporto A/B;**
- **condizioni per riferire utilizzando un altro indicatore (A/B) INVECE DI uno specifico indicatore chiave come nell'allegato IV** — se un'organizzazione decide di non riferire per uno o più indicatori specifici, come previsto dall'allegato IV, ma ne sceglie un altro, anche questo indicatore dovrà fornire un dato A per il consumo e un dato B per la produzione. Un simile grado di flessibilità dev'essere sempre giustificato in relazione all'analisi ambientale, dimostrando in che modo l'opzione scelta può favorire una più precisa definizione della prestazione pertinente. Per questo specifico provvedimento, si deve tenere conto del documento di riferimento settoriale EMAS, se disponibile per il settore in questione. **Ad esempio**, invece del “numero di addetti”, un servizio di ricettività turistica potrebbe optare per “notti per ospite”, una scuola potrebbe scegliere “numero di alunni”, un'organizzazione che operi nel settore dei rifiuti potrebbe utilizzare “quantità di rifiuti gestiti in tonnellate”, e un ospedale potrebbe preferire “numero di pazienti ricoverati almeno per una notte” ecc.;
- **condizioni per l'utilizzo di altri elementi nell'espressione del dato A per il consumo e del dato B per la produzione, OLTRE agli specifici indicatori chiave di cui all'allegato IV** — Un'organizzazione potrebbe utilizzare anche altri elementi per esprimere l'impatto/il consumo totale annuo in un determinato settore e la produzione totale annua. **Ad esempio**, un'organizzazione di servizi potrebbe decidere di utilizzare come misura della produzione (B) il “numero di addetti” per la propria componente amministrativa e una misura diversa della produzione per il servizio specifico erogato;
- **unità di misura** — Se quelle indicate nell'allegato IV del regolamento EMAS non riflettono chiaramente le prestazioni ambientali di un'organizzazione né forniscono un'immagine chiara ai fini della comunicazione, si può ricorrere a unità di misura alternative, purché l'organizzazione lo giustifichi. Dev'essere possibile convertire le unità in quelle specificate nel regolamento. Idealmente, occorrerebbe aggiungere una nota a piè pagina con la conversione;
- **valute diverse dall'euro connesse al valore aggiunto lordo o al fatturato totale annuo** — Benché il regolamento EMAS faccia riferimento a “milioni di EUR” come misura della produzione per il valore aggiunto lordo, le organizzazioni che non appartengono all'Eurozona possono utilizzare la propria valuta nazionale.

2.3.2.3. Altri indicatori pertinenti di prestazione ambientale

L'organizzazione deve riferire in merito alla propria prestazione anche secondo altri pertinenti indicatori di aspetti ambientali significativi menzionati nell'analisi ambientale.

Se per il settore specifico sono disponibili i documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46 del regolamento EMAS, la valutazione delle prestazioni ambientali dell'organizzazione tiene conto del documento pertinente.

Pertanto, le organizzazioni devono tener conto di pertinenti indicatori di prestazione ambientale settoriale descritti nel documento di riferimento settoriale al momento della scelta degli indicatori ⁽¹⁾ da utilizzare ai fini della loro relazione sulle prestazioni ambientali. Esse devono tenere in considerazione gli indicatori proposti nel corrispondente documento di riferimento settoriale e la loro pertinenza per quanto riguarda gli aspetti ambientali significativi individuati dall'organizzazione nell'analisi ambientale. Gli indicatori vanno presi in considerazione solo se pertinenti per gli aspetti ambientali ritenuti più significativi nell'analisi ambientale.

2.3.2.4. Responsabilità locale

La responsabilità locale è importante per EMAS. Per questo motivo, tutte le organizzazioni registrate a EMAS riferiscono sugli impatti ambientali significativi di ciascun sito, come descritto nell'allegato IV del regolamento.

⁽¹⁾ Conformemente all'allegato IV, sezione B, lettera e), del regolamento EMAS, la dichiarazione ambientale contiene “una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni dell'organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e traguardi ambientali per quanto riguarda i suoi impatti ambientali significativi. La relazione riporta gli indicatori chiave e altri pertinenti indicatori già esistenti delle prestazioni ambientali di cui alla sezione C”. L'allegato IV, sezione C, dispone che “Ogni anno ciascuna organizzazione riferisce inoltre sulle proprie prestazioni attinenti agli aspetti ambientali più specifici indicati nella dichiarazione ambientale e, se disponibili, tiene conto dei documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46.”.

In ogni caso, è necessario fornire le informazioni sulle tendenze delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua, del consumo idrico, del consumo energetico, e della quantità di rifiuti a livello di sito. Se è di applicazione la procedura di verifica per più siti di cui alla sezione 2.4.3 delle presenti linee guida, le informazioni possono essere fornite a livello di gruppi di siti a condizione che tali dati riflettano accuratamente le tendenze a livello di sito.

L'organizzazione può indicizzare le informazioni soltanto se esistono clausole sulla riservatezza (cfr. 2.3.2.2).

Inoltre, si deve tenere conto del fatto che è possibile realizzare i miglioramenti in corso nei siti permanenti, ma non nei siti temporanei. Qualora si sollevi la questione, lo si deve dichiarare nell'analisi ambientale. Si deve tenere conto della possibilità di attuare misure alternative, tra cui - per esempio - altri indicatori qualitativi. In ogni caso, per i settori trattati dai documenti di riferimento settoriali EMAS si possono prendere in considerazione le informazioni riguardo ai siti temporanei.

Tabella 7

Esempio dell'utilizzo degli indicatori chiave di prestazione nelle organizzazioni della pubblica amministrazione

Indicatore chiave	Consumo/impatto annuo (A)	Produzione totale annua dell'organizzazione (B)	Rapporto A/B
Energia	Consumo annuo MWh, GJ	Numero di addetti (settore diverso dalla produzione)	MWh/persona e/o kWh/persona
Materiali	Consumo annuo di carta in tonnellate	Numero di addetti (settore diverso dalla produzione)	Tonnellate/persona e/o numero di fogli di carta/persona/giorno
Acqua	Consumo annuo m ³	Numero di addetti (settore diverso dalla produzione)	m ³ /persona e/o l/persona
Rifiuti	Produzione annua di rifiuti in tonnellate Produzione annua di rifiuti pericolosi in chilogrammi	Numero di addetti (settore diverso dalla produzione)	Tonnellate di rifiuti/persona e/o Kg/persona Kg di rifiuti pericolosi/persona
Uso del suolo in relazione alla biodiversità	Uso del suolo, m ² di superficie edificata (incluse le superfici impermeabilizzate)	Numero di addetti (settore diverso dalla produzione)	m ² di superficie edificata/persona e/o m ² di superficie impermeabilizzata/persona
Emissioni di GHG	Emissioni annue di GHG in tonnellate di CO ₂ e (CO ₂ e = CO ₂ equivalente)	Numero di addetti (settore diverso dalla produzione)	Tonnellate di CO ₂ e/persona e/o Tonnellate di CO ₂ e/persona e/o

Tabella 8

Esempio dell'utilizzo di indicatori chiave di prestazione nel settore della produzione

Indicatore chiave	Consumo/impatto annuo (A)	Produzione totale annua dell'organizzazione (B)	Rapporto A/B
Energia	Consumo annuo MWh, GJ	Valore aggiunto totale annuo lordo (in milioni di EUR) (*) oppure produzione fisica totale annua (tonnellate)	MWh/milione di EUR oppure MWh/tonnellata di prodotto
Materiali	Flusso di massa annuo dei diversi materiali utilizzati, in tonnellate	Valore aggiunto totale annuo lordo (in milioni di EUR) (*) oppure produzione fisica totale annua (tonnellate)	Per ciascuno dei diversi materiali utilizzati: materiale in tonnellate/milione di EUR oppure materiale in tonnellate/tonnellata di prodotto

Indicatore chiave	Consumo/impatto annuo (A)	Produzione totale annua dell'organizzazione (B)	Rapporto A/B
Acqua	Consumo annuo m ³	Valore aggiunto totale annuo lordo (in milioni di EUR) (*) oppure produzione fisica totale annua (tonnellate)	m ³ /milione di EUR oppure m ³ /tonnellata di prodotto
Rifiuti	Produzione annua di rifiuti in tonnellate Produzione annua di rifiuti pericolosi in tonnellate	Valore aggiunto totale annuo lordo (in milioni di EUR) (*) oppure produzione fisica totale annua (tonnellate)	Tonnellate di rifiuti/milione di EUR oppure tonnellate di rifiuti/tonnellata di prodotto Tonnellate di rifiuti pericolosi/milione di EUR oppure tonnellate di rifiuti pericolosi/tonnellata di prodotto
Uso del suolo in relazione alla biodiversità	Uso del suolo, m ² di superficie edificata (incluse le superfici impermeabilizzate)	Valore aggiunto totale annuo lordo (in milioni di EUR) (*) oppure produzione fisica totale annua (tonnellate)	m ² di superficie edificata e/o m ² di superficie impermeabilizzata/milione di EUR oppure m ² di superficie edificata e/o m ² di superficie impermeabilizzata/tonnellata di prodotto
Emissioni di GHG	Emissioni annue di GHG in tonnellate di CO _{2e}	Valore aggiunto totale annuo lordo (in milioni di EUR) (*) oppure produzione fisica totale annua (tonnellate)	Tonnellate di CO ₂ equivalente/milione di EUR oppure tonnellate di CO ₂ equivalente/tonnellata di prodotto

(*) La definizione ufficiale di valore aggiunto lordo è contenuta nel regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l'elenco delle variabili e la frequenza dell'elaborazione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali. Il valore aggiunto ai prezzi base corrisponde al fatturato (escluse l'IVA e le analoghe imposte deducibili direttamente collegate al fatturato), aumentato della produzione immobilizzata e degli altri proventi di gestione, aumentato o diminuito delle variazioni delle scorte, diminuito degli acquisti di beni e servizi e delle imposte sui prodotti collegate al fatturato ma non deducibili e aumentato dei contributi ai prodotti ricevuti. Sono esclusi dal valore aggiunto i proventi e gli oneri classificati come finanziari o straordinari in contabilità aziendale. I contributi ai prodotti sono pertanto inclusi nel valore aggiunto ai prezzi base, mentre tutte le imposte sui prodotti ne sono escluse. Il valore aggiunto è calcolato come valore "lordo" in quanto le rettifiche di valore (ad esempio l'ammortamento) non sono defalcate.

Nota: La dichiarazione ambientale EMAS può essere utilizzata per riferire su specifici indicatori chiave di prestazione, in particolare energia ed emissioni di gas a effetto serra.

2.4. PROCEDURA DI VERIFICA E CONVALIDA

“Verificà, la procedura di valutazione della conformità svolta da un verificatore ambientale al fine di accertare se l'analisi ambientale, la politica ambientale, il sistema di gestione ambientale e l'audit ambientale interno di un'organizzazione e la sua attuazione sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.”

“Convalidà, la conferma, da parte del verificatore ambientale che ha svolto la verifica, che le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale e nella dichiarazione ambientale aggiornata di un'organizzazione sono affidabili, credibili e corretti e che soddisfano le disposizioni del presente regolamento.”

2.4.1. Chi è autorizzato a verificare e convalidare EMAS?

Soltanto i verificatori ambientali accreditati o abilitati possono svolgere questi compiti.

“Verificatore ambientale”, un organismo di valutazione della conformità a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, un'associazione o un gruppo di tali organismi, che abbia ottenuto l'accREDITAMENTO secondo quanto previsto dal presente regolamento; oppure [...]qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone fisiche o giuridiche che abbia ottenuto l'abilitazione a svolgere le attività di verifica e convalida secondo quanto previsto dal presente regolamento.” ⁽²⁾

- L'organizzazione può contattare l'organismo competente EMAS nel proprio Stato membro, o l'organismo EMAS di accREDITAMENTO o di abilitazione responsabile dell'accREDITAMENTO dei verificatori EMAS per le informazioni concernenti i verificatori ambientali accREDITATI. Se un'organizzazione ha bisogno di informazioni sui verificatori che operano nel suo settore da Stati membri diversi dal proprio, queste sono reperibili mediante il registro EMAS dell'UE ⁽³⁾.
- La portata di un verificatore ambientale accREDITATO o abilitato viene determinata secondo i codici NACE, la classificazione delle attività economiche di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Se un'organizzazione ingaggia un verificatore ambientale, deve accertarsi che questo sia accREDITATO o abilitato per lo specifico codice NACE corrispondente alle attività dell'organizzazione.
- Quando il verificatore è accREDITATO o abilitato in uno Stato membro, potrà operare in tutti i paesi dell'UE ⁽⁵⁾.
- Le informazioni sui verificatori accREDITATI o abilitati sono reperibili sul sito EMAS della Commissione o mediante gli organismi competenti dei vari Stati membri.

Nota: È utile che l'organizzazione accerti che il verificatore abbia notificato le informazioni di cui all'articolo 24 del regolamento EMAS all'organismo di accREDITAMENTO o di abilitazione competente almeno quattro settimane prima della verifica, per consentire la sorveglianza da parte dell'organismo di accREDITAMENTO o di abilitazione dello Stato membro in cui desidera operare. In mancanza di sorveglianza, l'organismo competente può rifiutare la registrazione dell'organizzazione.

2.4.2. Quali sono i compiti dei verificatori ambientali?

- (1) Verificare il rispetto, da parte dell'organizzazione, di tutti i requisiti del regolamento EMAS per quanto riguarda l'analisi ambientale iniziale, il sistema di gestione ambientale, l'audit ambientale e i relativi risultati nonché la dichiarazione ambientale.
- (2) Verificare il rispetto, da parte dell'organizzazione, degli obblighi normativi UE, nazionali, regionali e locali applicabili in materia di ambiente.

Nota 1: Il verificatore accerta che l'organizzazione abbia stabilito, attuato e mantenuto attive una o più procedure per la valutazione periodica del rispetto degli obblighi normativi applicabili ⁽⁶⁾. Il verificatore effettua un approfondito controllo del rispetto degli obblighi normativi da parte dell'azienda. In parte questo compito consiste nell'accertare, sulla base delle evidenze ricevute, l'assenza di violazioni della legislazione ambientale ⁽⁷⁾. I verificatori possono utilizzare i dati rilevati dalle autorità responsabili dell'applicazione della legge. Se non si riscontrano evidenze di non osservanza, tale circostanza viene segnalata nella dichiarazione ambientale firmata dal verificatore. Il verificatore tuttavia è tenuto ad accertare il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento mediante le normali tecniche di audit. Di conseguenza non potrà accertare il rispetto degli obblighi normativi nello stesso modo delle autorità responsabili dell'applicazione della legge.

Nota 2: Il verificatore che riscontra un caso di non osservanza nel periodo che intercorre tra due registrazioni, ha due opzioni: può riferire all'organismo competente che l'organizzazione in questione è stata cancellata dal registro EMAS; in alternativa, se l'organizzazione dimostra di aver adottato misure tempestive in cooperazione con le autorità responsabili dell'applicazione della legge per ripristinare il rispetto degli obblighi normativi, può ancora firmare la dichiarazione sulle attività di verifica e convalida, come da allegato VII del regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

⁽²⁾ Il rimando al “presente regolamento” nel regolamento EMAS fa riferimento al “regolamento EMAS”.

⁽³⁾ http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_registrations/register_en.htm

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽⁵⁾ Conformemente ai requisiti per la sorveglianza di competenza dell'organismo di accREDITAMENTO o abilitazione dello Stato membro in cui si desidera operare, a norma dell'articolo 24 del regolamento EMAS.

⁽⁶⁾ Punto A.9.1.2 “Valutazione della conformità” e punto A.10.2 per “Casi di mancata conformità e azioni correttive”, dell'allegato II del regolamento.

⁽⁷⁾ Articolo 13, paragrafo 2, lettera c), e nel verificare che non vi sono pertinenti reclami delle parti interessate, o che i reclami sono stati risolti positivamente [articolo 13, paragrafo 2, lettera d)].

- (3) Verificare il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali da parte dell'organizzazione.
- (4) Verificare l'attendibilità, la credibilità e l'esattezza dei dati contenuti e utilizzati nella dichiarazione ambientale EMAS e di ogni informazione ambientale da convalidare.
- (5) Visitare l'organizzazione o il sito. Le procedure per le organizzazioni con un unico sito sono diverse da quelle per le organizzazioni che comprendono più siti, ed è importante sottolineare le differenze dei relativi approcci. Il regolamento EMAS (articolo 25, paragrafo 4) prevede visite a ciascuna organizzazione ogni volta che si renda necessaria un'attività di convalida/verifica.
 - a) Nel caso di organizzazioni con un unico sito, il verificatore deve recarsi sul sito ogni anno.
 - b) Nel caso di organizzazioni di piccole dimensioni con un unico sito e qualora si possano applicare le deroghe previste per le organizzazioni di piccole dimensioni (articolo 7) le attività di convalida/verifica devono svolgersi dopo due e quattro anni e quindi il verificatore è obbligato a visitare il sito dopo due e quattro anni.
 - c) Nel caso di un'organizzazione registrata che comprenda più siti, a norma dell'articolo 25, paragrafo 4, la visita all'organizzazione dovrà comunque aver luogo in coincidenza con ogni attività di verifica/convalida. Da un punto di vista giuridico, quest'obbligo si può ritenere soddisfatto se il verificatore visita l'organizzazione (forse un sito, forse siti diversi) ogni anno.

Tuttavia, tenuto conto dei compiti del verificatore e della sua dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi normativi, il programma delle visite, ad esempio, deve garantire che ciascun sito incluso nel numero di registrazione di un'organizzazione con più siti sia visitato almeno una volta (verificato completamente) all'interno di un ciclo di 36 mesi. Se non verifica completamente ciascuno dei siti inclusi almeno una volta nell'ambito di questo ciclo, il verificatore non adempie i compiti previsti dal regolamento EMAS III. Inoltre, ciò significa che prima di procedere alla prima registrazione di un'organizzazione con più siti, ogni sito deve essere visitato dal verificatore ambientale.

In deroga a questa regola generale, è possibile utilizzare un metodo a campione per la verifica di organizzazioni con più siti. A condizione che siano rispettate determinate condizioni i verificatori possono visitare, in un ciclo di 36 mesi, una serie di siti rappresentativi delle attività dell'organizzazione e fornire una valutazione affidabile e attendibile delle prestazioni ambientali complessive dell'organizzazione e del rispetto dei requisiti del regolamento EMAS.

Il metodo a campione può essere utilizzato solo di comune accordo con il verificatore ambientale e a condizione che siano rispettati i requisiti di cui al punto 2.4.3, e gli orientamenti per l'attuazione di cui al punto 2.4.4 delle presenti linee guida.

Pertanto, quando un'organizzazione chiede l'applicazione del metodo a campione, il responsabile della verifica controlla i seguenti elementi per decidere se è opportuno applicarlo:

- l'organizzazione è conforme ai requisiti di cui al punto 2.4.3 di queste linee guida,
- gli orientamenti per l'attuazione di cui al punto 2.4.4 sono stati rispettati.

Inoltre, il verificatore ambientale può decidere di limitare l'uso del campionamento quando, a causa di circostanze specifiche, non permette di verificare con sufficiente fiducia l'efficacia del sistema di gestione. Tali limitazioni devono essere definite dal verificatore ambientale per quanto riguarda:

- le condizioni ambientali o altre considerazioni pertinenti al contesto dell'organizzazione;
- le varianti, nell'attuazione locale del sistema di gestione, necessarie ad affrontare le specificità dei diversi siti;
- il grado di osservanza dell'organizzazione (ad esempio, registrazioni illustrate da parte delle autorità di esempi di non osservanza, numero di reclami e valutazione delle misure correttive).

In casi simili il verificatore deve documentare le ragioni specifiche che limitano l'ammissibilità, per le organizzazioni, di usare il metodo a campione.

Il verificatore ambientale deve inoltre valutare, come dal punto 2.4.3.2, l'impatto sul contenuto della dichiarazione ambientale e sulle prestazioni ambientali complessive dell'organizzazione derivante dal raggruppamento di siti simili, e la trasparenza di tale raggruppamento. I risultati e le conclusioni della valutazione sono documentate nel rapporto di verifica.

Il verificatore ambientale tiene registri dettagliati per ciascuna domanda di utilizzo del metodo a campione, giustificando il metodo e i parametri/criteri utilizzati, e indicando che il campionamento è effettuato in conformità al presente documento.

- (6) Se durante il processo di verifica vengono rilevati casi di non conformità o non osservanza per un'organizzazione con più siti a cui è stato applicato il metodo a campione, il verificatore deve:
- esaminare in che misura tale non conformità o non osservanza riguarda un sito specifico o se sono coinvolti anche altri siti;
 - richiedere all'organizzazione di individuare tutti i siti che potrebbero essere coinvolti, adottare le necessarie azioni correttive in tali siti e adeguare il sistema di gestione nel caso in cui il verificatore disponga di indizi della possibilità circa il fatto che la non conformità o non osservanza denotino una carenza del sistema di gestione globale con possibili effetti su altri siti. In caso la non conformità o non osservanza non possano essere rettificate mediante l'adozione tempestiva di azioni correttive, il verificatore deve riferire all'organismo competente che l'organizzazione in questione deve essere sospesa o cancellata dal registro EMAS;
 - richiedere prova delle azioni correttive e verificare la loro efficacia aumentando le dimensioni del campione per includere ulteriori siti, dopo l'adozione delle azioni;
 - convalidare la dichiarazione ambientale e firmare la dichiarazione sulle attività di verifica e convalida, di cui all'allegato VII del regolamento, ma solo quando ritiene, sulla base delle evidenze ricevute, che tutti i siti siano conformi ai requisiti del regolamento EMAS e a tutti gli obblighi normativi relativi all'ambiente.
- (7) In occasione della prima verifica il verificatore si accerta, come minimo, che l'organizzazione soddisfi i seguenti obblighi:
- a) l'esistenza di un sistema di gestione ambientale pienamente operativo;
 - b) l'esistenza di un programma di audit interamente pianificato;
 - c) il completamento del riesame della direzione;
 - d) se l'organizzazione intende utilizzare un metodo a campione per la verifica dei suoi siti, il rispetto dei requisiti di cui ai punti 2.4.3 e 2.4.4 delle presenti linee guida per l'utente;
 - e) la preparazione di una dichiarazione ambientale EMAS che tenga conto dei documenti di riferimento settoriali, ove disponibili.

2.4.3. Requisiti per l'utilizzo di un metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti

2.4.3.1. Principi generali

L'applicazione di un metodo a campione può risultare appropriato per le organizzazioni con più siti, affinché lo sforzo di verifica sia adeguato ma senza compromettere la fiducia nel rispetto della legge e la completa attuazione del sistema di gestione, ottenendo così il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali per ciascun sito incluso nella registrazione EMAS.

Se del caso, conformemente ai criteri definiti al punto 2.4.3.2 e su richiesta dell'organizzazione, il o i verificatori ambientali possono decidere di utilizzare un metodo a campione per verificare le organizzazioni dotate di più siti.

2.4.3.2. Criteri di ammissibilità per le organizzazioni

- a) le procedure per il campionamento in un'organizzazione con più siti possono essere applicate solo a gruppi di siti simili.
- b) La similarità dei siti è determinata in termini di: localizzazione nello stesso Stato membro, attività dello stesso tipo, procedura identica, obblighi normativi identici, aspetti e impatti ambientali simili, entità degli impatti ambientali comparabile, e pratiche simili per la gestione e il controllo ambientale.
- c) Di comune accordo con il verificatore ambientale vengono identificati uno o più gruppi di siti simili all'interno del sistema di gestione ambientale. Questi gruppi si riflettono negli audit interni e nel riesame della direzione e sono menzionati nella dichiarazione ambientale.
- d) Tutti i siti che non fanno parte di un gruppo perché non simili devono essere esclusi dal campione e verificati individualmente.
- e) Tutti i siti inclusi nella registrazione EMAS sono sotto diretto controllo e autorità dell'organizzazione.

- f) Il sistema di gestione ambientale è controllato e amministrato a livello centrale ed è oggetto del riesame della direzione centrale. Tutti i siti inclusi nella registrazione EMAS sono soggetti all'analisi ambientale dell'organizzazione e al programma di audit interno e, anteriormente alla prima registrazione sono tutti sottoposti ad audit interno (che comprende l'audit del rispetto degli obblighi normativi).

Inoltre, l'organizzazione deve dimostrare la sua autorità e la capacità di avviare cambiamenti organizzativi in tutti i siti inclusi nella registrazione EMAS, se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi ambientali. L'organizzazione deve inoltre dimostrare di essere in grado di raccogliere e analizzare dati (che includono, ma non esclusivamente, quelli elencati di seguito) pertinenti a tutti i siti, compresa la sede principale:

- tutti gli elementi inclusi nell'analisi ambientale di cui all'allegato 1 del regolamento EMAS (regolamento CE n. 1221/2009) che comprende, tra l'altro, l'individuazione degli obblighi normativi applicabili, gli aspetti ambientali o impatti connessi, la pratica e la procedura di gestione ambientale;
- la documentazione del sistema di gestione ambientale e i cambiamenti del sistema;
- l'audit interno e la valutazione dei risultati, compresa la valutazione del rispetto degli obblighi normativi in materia di ambiente;
- il riesame della direzione;
- le prestazioni ambientali;
- i reclami;
- la valutazione delle misure correttive.

- g) Il metodo a campione non deve essere applicato per:

- organizzazioni alle quali sono stati concessi incentivi basati sull'obbligo di verificare tutti i siti entro un ciclo di verifica;
- siti ubicati in paesi terzi;
- siti operanti nel quadro di obblighi normativi fondamentalmente diversi in materia di ambiente;
- siti soggetti a legislazioni che disciplinano le emissioni inquinanti, i rifiuti pericolosi o l'uso o lo stoccaggio di sostanze pericolose (ad esempio, le direttive 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ (direttiva IED) o 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ (direttiva Seveso)];
- siti caratterizzati da rischi di incidenti ambientali all'interno dei loro aspetti ambientali significativi.

I siti elencati sono esclusi dal campo di applicazione del metodo a campione e devono essere verificati individualmente.

- h) L'organizzazione è attiva in settori economici in cui l'utilizzo di un metodo a campione è consentito a norma del punto 2.4.3.3.

2.4.3.3. Settori economici in cui l'utilizzo del metodo a campione è consentito

- a) La verifica delle organizzazioni con più siti attraverso un metodo a campione è consentita nei seguenti settori:

Tabella 9

Settori economici in cui l'utilizzo del metodo a campione è consentito

Settore economico	Codice NACE
Prestazione di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione)	64
Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie	65

⁽¹⁾ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

⁽²⁾ Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

Settore economico	Codice NACE
Attività legali e contabilità	69
Attività di consulenza gestionale	70.2
Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale (ad esempio, attività di fornitura di risorse umane, di agenzie di lavoro interinale, di agenzie di collocamento)	78
Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate	79
Attività amministrative e di supporto per le funzioni d'ufficio	82.1
Istruzione prescolastica e primaria	85.1 e 85.2
Attività di biblioteche e archivi	91

b) Gli Stati membri possono realizzare progetti pilota in altri settori indicati nella tabella 10 al fine di raccogliere informazioni sull'uso di un metodo a campione. A tal fine, essi comunicano le seguenti informazioni alla Commissione:

- una descrizione chiara e priva di ambiguità dell'organizzazione che chiede la registrazione EMAS, che includa una breve descrizione del contesto in cui opera, e una sintesi delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi, nonché delle sue relazioni con le eventuali organizzazioni capo gruppo;
- l'elenco dei siti che applicano il metodo a campione;
- i gruppi di siti, compreso il metodo del raggruppamento;
- i siti esclusi dall'uso del metodo a campione e il motivo dell'esclusione;
- una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti ambientali significativi dell'organizzazione e una spiegazione di come la natura degli impatti sia collegata agli aspetti diretti e indiretti significativi, oltre all'individuazione degli aspetti ambientali significativi associati ai siti ammessi ad utilizzare il metodo a campione;
- i rischi potenziali connessi a questi aspetti ambientali;
- la politica ambientale dell'organizzazione e una descrizione sintetica del suo sistema di gestione ambientale, con l'indicazione di obiettivi e traguardi in relazione agli aspetti e agli impatti ambientali significativi; se l'organizzazione non ne ha ancora uno, una descrizione del sistema di gestione ambientale previsto e i suoi traguardi principali;
- un riferimento agli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

A seguito della notifica la Commissione informa il comitato EMAS in merito al progetto pilota previsto e fornisce un parere sulla sua adeguatezza. Se entro un periodo di due mesi la maggioranza dei membri del comitato EMAS non presenta obiezioni, è possibile avviare i progetti pilota sulla base delle regole che seguono:

- l'organizzazione rispetta tutti gli obblighi del regolamento EMAS per quanto riguarda la registrazione o il rinnovo della registrazione;
- il metodo a campione è stabilito secondo gli orientamenti per l'attuazione di cui al punto 2.4.4 delle presenti linee guida per l'utente.

La durata dei progetti pilota non supera i tre anni. Dopo la positiva attuazione dei progetti pilota, che comprende una verifica attestante che l'organizzazione è conforme a tutti gli obblighi del regolamento EMAS, l'organizzazione e i suoi siti possono essere registrati nel sistema EMAS per tre anni, o quattro se si applica la deroga di cui all'articolo 7.

Deve essere presentata al comitato EMAS una valutazione di ciascun progetto.

Sulla base della valutazione dei progetti pilota, il comitato EMAS può raccomandare l'inclusione del settore nell'elenco dei settori in cui è consentito l'uso del metodo a campione (tabella 9).

Tabella 10

Settori economici in cui l'utilizzo del metodo a campione è consentito nei progetti pilota

Settore economico	Codice NACE
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	36
Reti fognarie	37
Le attività seguenti, nel quadro del commercio al dettaglio	
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati (ad esempio i supermercati)	47.1
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati	47.2
Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati	47.51
Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati	47.6
Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati	47.71
Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati	47.72
Commercio al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria in esercizi specializzati	47.75
Commercio al dettaglio di orologi e di articoli di gioielleria in esercizi specializzati	47.77
Le attività seguenti, nel quadro dei servizi di alloggio e di ristorazione	
Alberghi e alloggi simili	55.1
Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni	55.2
Ristoranti (ad esclusione delle attività di ristorazione mobile)	56.1
Somministrazione di bevande	56.3
Programmazione, consulenza informatica e attività connesse	62
Attività immobiliari: acquisto, vendita e locazione di beni immobili (ad esclusione della gestione)	68
Pubblicità e ricerche di mercato	73
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	74
Attività generali di amministrazione pubblica	84.11
Istruzione secondaria, universitaria e post-universitaria e altro	85.3, 85.4, 85.5, 85.6
Servizi di assistenza residenziale	87
Assistenza sociale non residenziale	88
Attività creative, artistiche e d'intrattenimento	90
Musei e altre attività culturali	91
Attività sportive	93.1
Attività di organizzazioni associative	94

2.4.4. *Linee guida per l'utilizzo di un metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti*

2.4.4.1. **Principi generali**

- a) L'organizzazione deve predisporre una chiara descrizione del campo di applicazione del metodo a campione (il numero dei siti, l'elenco di tutti i siti interessati e una breve descrizione delle loro attività, senza dimenticare la citazione dei siti esclusi dal campionamento).
- b) I siti a cui le organizzazioni suggeriscono di applicare il metodo a campione devono essere suddivisi in uno o più gruppi di siti simili, come spiegato al punto 2.4.3.2, c). delle presenti linee guida. Il livello di somiglianza all'interno di un gruppo di siti deve garantire che la verifica a campione sarà estremamente rappresentativa dell'intero gruppo. Come spiegato al punto 2.4.3.2, d), tutti i siti che non fanno parte di un gruppo perché non simili devono essere esclusi dal campionamento e verificati individualmente.
- c) Il verificatore deve concordare sull'estensione del campione, definire la natura di ciascun gruppo di siti ed elaborare un piano di verifica che includa la descrizione del metodo e i criteri utilizzati per definire i gruppi di siti, il metodo da utilizzare per selezionare i siti (per le parti selezionate sia su base casuale sia non casuale) e il calendario per la verifica. Per ciascun gruppo di siti il piano di verifica comprende anche le principali attività e i processi, gli aspetti ambientali significativi, nonché una stima dei livelli di rischio riguardanti incidenti ambientali connessi a tali aspetti.

2.4.4.2. **Il metodo a campione**

Il metodo a campione per selezionare, all'interno di diversi gruppi di siti, i siti per le visite sul posto dev'essere conforme ai requisiti elencati di seguito.

- a) Da ciascun gruppo di siti simili deve essere prelevato un campione rappresentativo.
- b) Il campionamento è in parte selettivo, sulla base dei criteri indicati qui di seguito, e in parte non selettivo (casuale), e deve risultare in un ventaglio rappresentativo dei diversi siti.
- c) All'interno di ciascun gruppo, almeno il 50 % del campione di siti (arrotondato al numero intero superiore) deve essere scelto casualmente (campionamento non selettivo). Il verificatore ambientale deve documentare la procedura utilizzata per effettuare questa selezione casuale.
- d) Il metodo di campionamento selettivo per la restante parte tiene conto dei requisiti indicati di seguito. Il metodo deve far sì che le differenze tra i siti selezionati siano quanto più ampie possibili e deve includere almeno i seguenti aspetti:
 - i risultati dell'analisi ambientale e dell'audit interno sui siti o di verifiche precedenti;
 - la documentazione di incidenti, reclami e altri aspetti rilevanti delle azioni correttive e preventive;
 - variazioni significative nelle dimensioni dei siti;
 - variazioni e complessità del sistema di gestione e dei processi condotti nei siti;
 - modifiche apportate dopo l'ultima verifica;
 - maturità del sistema di gestione e conoscenza dell'organizzazione;
 - differenze di cultura, lingua e obblighi normativi;
 - dispersione geografica.

Tenendo in considerazione questi aspetti il verificatore deve inoltre mirare ad includere nel campione, quanto più possibile, siti non ancora verificati.

- e) Il numero minimo di siti da includere nel campione relativo a ciascun gruppo di siti è ottenuto dalla seguente formula:
 - per la prima registrazione EMAS e per il rinnovo della registrazione detto numero è la **radice quadrata del numero di siti compresi in ciascun gruppo moltiplicata per 2** e arrotondata al numero intero superiore (ad esempio per un gruppo di 100 siti: $\sqrt{100 \times 2} = 20$).

- f) La dimensione del campione va aumentata se l'analisi svolta dai verificatori ambientali sui siti inclusi nella registrazione EMAS indica circostanze particolari rispetto a fattori quali:
- le dimensioni dei siti e il numero di dipendenti (es., un sito con più di 50 dipendenti);
 - la complessità e il rischio per gruppi di siti non simili;
 - variazioni nelle prestazioni ambientali;
 - variazioni nelle pratiche di lavoro e nelle comunicazioni riguardanti gli impatti ambientali;
 - variazioni nelle attività intraprese;
 - importanza e portata degli aspetti ambientali e degli impatti ambientali associati;
 - documentazione dei reclami e altri aspetti rilevanti nell'ambito delle azioni correttive e preventive;
 - risultati degli audit interni e del riesame della direzione.

Esempio di verifica di un'organizzazione con più siti utilizzando il metodo a campione:

Prendendo ad esempio una società attiva nel settore dell'abbigliamento al dettaglio con i seguenti siti:

- 100 punti vendita > 150 m²
- 400 punti vendita > 150 m²
- 3 depositi di varie dimensioni e contenuto
- 1 sede

1. Raggruppamento di siti per applicare il metodo a campione:

- Gruppo 1: - 100 punti vendita > 150 m²
- Gruppo 2: - 400 punti vendita > 150 m²
- Siti individuali:
 - 3 depositi
 - 1 sede

2. Verifica precedente la prima registrazione:

- tutti i siti individuali (3 depositi e 1 sede)
- Gruppo 1: almeno $\sqrt{100}$ punti vendita $\times 2 = 20$ punti vendita
- Gruppo 2: almeno $\sqrt{400}$ punti vendita $\times 2 = 40$ punti vendita

3. Verifica prima del rinnovo della registrazione:

- Tutti i siti individuali devono essere visitati
- Gruppo 1: almeno $\sqrt{100}$ punti vendita $\times 2 = 20$ punti vendita
- Gruppo 2: almeno $\sqrt{400}$ punti vendita $\times 2 = 40$ punti vendita

2.4.5. **Avvalorare, nella dichiarazione ambientale, la logica che sottende al metodo a campione e alle dimensioni del campione**

Le organizzazioni registrate a EMAS per le quali il verificatore ambientale ha utilizzato un piano di campionamento/verifica, di cui al punto 2.4.3 delle presenti linee guida, devono avvalorarlo nella dichiarazione ambientale. La dichiarazione ambientale deve chiarire (in breve) la logica che sottende al metodo utilizzato per raggruppare i siti selezionati e per definire la dimensione del campione. La dichiarazione ambientale deve contenere un elenco di tutti i siti e distinguere con chiarezza i siti visitati da quelli non visitati.

2.5. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

Il regolamento EMAS III stabilisce alcune regole generali per la registrazione che gli Stati membri possono adeguare alla propria legislazione ambientale.

Una volta attuato e verificato il sistema e convalidata la dichiarazione ambientale EMAS, il passo successivo per l'organizzazione è la presentazione della domanda di registrazione all'organismo competente.

2.5.1. *A quali organismi competenti devono rivolgersi le organizzazioni?*

Tabella 11

Organismi competenti ⁽¹⁾ per le diverse registrazioni

Le diverse situazioni	Dove effettuare la registrazione
Organizzazioni con un unico sito nell'UE	Organismo competente designato ufficialmente dallo Stato membro in cui è ubicata l'organizzazione.
Organizzazione che comprende più siti all'interno di uno Stato membro (Stato federale o simili)	Organismo competente designato dallo Stato membro a questo scopo.
Registrazione delle organizzazioni con più siti ubicati in vari Stati membri dell'UE (registrazione cumulativa UE)	Nel caso di registrazione cumulativa UE l'ubicazione della sede principale o del centro direttivo (in quest'ordine) dell'organizzazione è decisiva per determinare quale sia l'organismo competente capofila.
Registrazione delle organizzazioni con un unico sito o che comprendono più siti in paesi terzi (registrazione per i paesi terzi)	Qualora uno Stato membro decida di provvedere alla registrazione per i paesi terzi a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento EMAS, la possibilità di ottenere una registrazione in tale Stato membro dipenderà, in pratica, dalla disponibilità di verificatori accreditati. Il verificatore potenziale dev'essere accreditato nello specifico Stato membro che provvede alla registrazione per i paesi terzi, per quello specifico paese terzo e per il settore o i settori economici specifici interessati (determinati sulla base dei codici NACE).
Registrazione di un'organizzazione che comprende più siti negli Stati membri e in paesi terzi (registrazione globale)	Lo Stato membro in cui sarà ubicato l'organismo competente responsabile di questa procedura viene stabilito sulla base delle condizioni seguenti, in quest'ordine: <ol style="list-style-type: none"> 1) se l'organizzazione ha la sede principale in uno Stato membro che provvede alla registrazione per i paesi terzi, la domanda deve essere presentata all'organismo competente di tale Stato membro; 2) se la sede principale dell'organizzazione non si trova in uno Stato membro che provvede alla registrazione per i paesi terzi, ma vi è ubicato il suo centro direttivo, la domanda deve essere presentata all'organismo competente di tale Stato membro; 3) se l'organizzazione che richiede la registrazione globale non ha la sede principale né un centro direttivo in uno Stato membro che provvede alla registrazione per i paesi terzi, detta organizzazione deve istituire un centro direttivo ad hoc in uno Stato membro che provvede alla registrazione per i paesi terzi, e la domanda di registrazione deve essere presentata all'organismo competente di tale Stato membro. <p><i>Nota:</i></p> <p>se più di uno Stato membro è interessato dalla domanda, occorre adottare la procedura di coordinamento tra gli organismi competenti interessati, di cui al punto 3.2 della guida per la registrazione cumulativa UE, la registrazione per i paesi terzi e la registrazione globale a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009. In tal caso, quell'organismo competente agirà come organismo competente capofila per gli aspetti di registrazione cumulativa UE del procedimento.</p>

Nota: per quanto riguarda la registrazione, le strutture competenti possono essere diverse da uno Stato membro a un altro. Solitamente esiste un organismo competente per ciascun Stato membro; in alcuni Stati membri tuttavia si riscontrano diversi organismi competenti a livello regionale.

⁽¹⁾ Un elenco con le informazioni per contattare gli organismi competenti, gli organismi di accreditamento o i verificatori ambientali negli Stati membri dell'UE e in Norvegia è reperibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_contacts/competent_bodies_en.htm

2.5.2. *Documenti e/o requisiti per la registrazione*

La domanda è redatta nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui l'organizzazione desidera effettuare la registrazione. La domanda deve contenere:

- (1) dichiarazione ambientale EMAS convalidata (formato elettronico o cartaceo);
- (2) dichiarazione firmata dal verificatore ambientale con la quale si attesta che la verifica e la convalida sono state effettuate a norma del regolamento (allegato VII del regolamento);
- (3) modulo di domanda compilato (allegato VI del regolamento), contenente le informazioni sull'organizzazione, sui siti e sul verificatore ambientale;
- (4) prova del pagamento dei diritti, se del caso.

2.5.3. *Condizioni da soddisfare prima o durante il processo di registrazione EMAS*

- (1) Verifica e convalida effettuate a norma del regolamento.
- (2) Modulo di domanda compilato per intero; tutti i documenti giustificativi in regola.
- (3) L'organismo competente ha accertato, sulla base delle evidenze ricevute, il rispetto di tutti gli obblighi normativi in materia di ambiente. Una relazione scritta da parte dell'autorità responsabile dell'applicazione della legge attestante l'assenza di violazioni costituirebbe idonea evidenza.
- (4) Non vi sono reclami pertinenti provenienti dalle parti interessate; oppure i reclami sono stati risolti positivamente.
- (5) L'organismo competente ha accertato, sulla base delle evidenze ricevute, il rispetto da parte dell'organizzazione di tutti i requisiti contenuti nel regolamento.
- (6) L'organismo competente ha ricevuto i diritti di registrazione, se del caso.

Si ritiene buona pratica il fatto che l'organismo competente adotti una decisione definitiva sulla registrazione EMAS dell'organizzazione richiedente entro tre mesi dall'accoglimento della domanda. Soltanto in casi eccezionali si può giustificare un periodo più lungo per raggiungere una decisione definitiva in materia di registrazione.

2.5.4. *Sospensione o cancellazione di un'organizzazione dal registro*

Questo può verificarsi se:


- un organismo competente ha ragione di credere che l'organizzazione non rispetti il regolamento,
- un organismo competente riceve dall'organismo di accreditamento o di abilitazione un rapporto di sorveglianza scritto che dimostra che i compiti del verificatore ambientale non sono stati svolti in maniera adeguata, tale da garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento,
- l'organizzazione non presenta all'organismo competente, entro due mesi dalla richiesta, uno dei seguenti documenti: la dichiarazione ambientale convalidata, la dichiarazione ambientale aggiornata o la dichiarazione sulle attività di verifica e convalida firmata dal verificatore (allegato VII), il modulo di domanda (allegato VI),
- un organismo competente viene informato dall'autorità responsabile dell'applicazione della legge, mediante rapporto scritto, di una violazione degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

L'organismo competente può revocare la sospensione soltanto se accerta che l'organizzazione è conforme alle disposizioni del regolamento.

Il regolamento EMAS non specifica la durata delle sospensioni, e spetta quindi ai rispettivi organismi competenti decidere in merito. Esse tuttavia non devono superare i 12 mesi.

Figura 10


I pilastri EMAS. Procedura di registrazione



2.6. MODIFICHE SOSTANZIALI

Un'organizzazione che apporti modifiche a elementi propri quali il funzionamento, la struttura, l'amministrazione, i processi, le attività, i prodotti o i servizi deve tenere conto dell'impatto ambientale di tali modifiche, che possono influire sulla validità della registrazione EMAS. Modifiche di minore entità possono essere riassorbite, ma per le modifiche sostanziali si richiede l'aggiornamento dell'analisi ambientale, della politica, del programma, del sistema di gestione e della dichiarazione. Tutti i documenti aggiornati devono essere verificati e convalidati entro sei mesi. Dopo la convalida, l'organizzazione deve presentare le modifiche all'organismo competente, utilizzando l'allegato VI del regolamento.

Figura 11

Diagramma di flusso sul modo di affrontare le modifiche sostanziali in ambito EMAS**3. USO DEL LOGO EMAS****Che cos'è il logo EMAS?**

Il logo EMAS è un'immagine grafica, associata:

- alla corretta attuazione del sistema EMAS,
- all'impegno a favore di un continuo miglioramento ambientale,
- all'attiva partecipazione del personale,
- alla credibilità delle informazioni sulle prestazioni ambientali dell'organizzazione,
- all'accertato rispetto degli obblighi normativi.

Il logo EMAS è uno strumento efficace per dimostrare che l'organizzazione è compatibile con l'ambiente.

3.1. COME USARE IL LOGO EMAS

Soltanto le organizzazioni che sono in possesso di una registrazione EMAS valida possono usare il logo EMAS:

- il logo deve riportare sempre il numero di registrazione dell'organizzazione, eccetto per le attività promozionali e di commercializzazione del sistema EMAS,
- è valido soltanto il logo ufficiale,
- se l'organizzazione dispone di diversi siti, che solo in parte sono inclusi nella registrazione, potrà usare il logo esclusivamente per i siti registrati senza dare l'impressione che l'intera organizzazione sia registrata,
- la dichiarazione ambientale, se possibile, deve riportare il logo.

Figura 12

Logo EMAS

Gestione ambientale verificata
N. reg. XXXX

Uso del logo EMAS per attività promozionali e di commercializzazione del sistema

È questo l'unico caso in cui il logo EMAS può essere usato senza il numero di registrazione. Gli organismi competenti, di accreditamento e abilitazione e altre parti interessate possono usare il logo.

3.2. COME NON USARE IL LOGO EMAS

- Su prodotti o imballaggi per evitare confusione con i marchi assegnati ai prodotti,
- Con dichiarazioni comparative riguardanti altre attività e altri servizi.

Il logo non dev'essere usato in modo tale da poter essere confuso con altri marchi assegnati a prodotti o servizi.

Tabella 12

Uso del logo EMAS. Esempi

N.	Esempio o situazione	Consentito
1	Logo su carta da lettera, buste, biglietti da visita, divise aziendali, PC aziendali, borse di un'organizzazione registrata, bandiere EMAS e altri usi simili del logo EMAS, per scopi promozionali a livello aziendale.	Sì, insieme al numero di registrazione, poiché promuove l'organizzazione registrata a EMAS.
2	Logo nell'intestazione di un documento, presentato alle autorità, che contiene i dati convalidati sulla prestazione dell'organizzazione.	Sì, insieme al numero di registrazione.
3	Logo su una cartella che contiene una relazione concernente un'organizzazione registrata parzialmente.	Sì, insieme al numero di registrazione, ma il logo deve indicare soltanto i siti registrati.

N.	Esempio o situazione	Consentito
4	Logo su un prodotto che riporta la dicitura "prodotto ecologico".	NO, potrebbe essere confuso con i marchi di qualità ecologica assegnati ai prodotti.
5	Logo nella rivista (da distribuire in volo) di una compagnia aerea registrata, insieme ad alcune informazioni convalidate.	Sì, insieme al numero di registrazione.
6	Logo su un aeroplano, un treno, un autobus, un'automobile o un camion aziendali, o sulla metropolitana di un'azienda registrata EMAS.	Sì, insieme al numero di registrazione.
7	Logo posto sul camion di un'azienda di distribuzione insieme al nome dell'azienda, accanto alla seguente dichiarazione convalidata "Abbiamo ridotto il consumo medio di gasolio del nostro parco camion del 20 %, giungendo a x litri per 100 km tra il 2009 e il 2012".	Sì, insieme al numero di registrazione.
8	Logo impresso sulla foto di un servizio di ricettività turistica non registrato, compreso nel catalogo di un'agenzia di viaggi registrata.	NO, l'uso del logo genera confusione. Può essere utilizzato solo per l'agenzia di viaggi.
9	Logo impresso sul catalogo di un'agenzia di viaggi registrata, contenente informazioni convalidate sulle misure attuate dall'organizzazione per favorire il turismo sostenibile.	Sì, insieme al numero di registrazione.
10	Logo stampato su una pubblicazione riservata al personale interno, contenente solo informazioni convalidate sul funzionamento del sistema di gestione ambientale.	Sì, il logo non ha bisogno del numero di registrazione, poiché si tratta di una comunicazione interna avente il solo scopo di sensibilizzare il personale.
11	Logo sul bollettino d'informazione o sulla copertina di un opuscolo per clienti e fornitori, il cui contenuto è tratto dalla dichiarazione ambientale convalidata.	Sì, insieme al numero di registrazione, perché si tratta di una comunicazione al pubblico in cui si fanno esempi concreti di una specifica azienda registrata a EMAS, autrice della comunicazione stessa.
12	Logo all'interno della relazione annuale ambientale di una holding che comprende siti registrati e non registrati, all'inizio del capitolo sulla dichiarazione ambientale convalidata in cui i siti dell'organizzazione registrati a EMAS sono chiaramente identificabili.	Sì, insieme al numero o ai numeri di registrazione. Nel caso di una registrazione cumulativa in cui siti diversi compaiono con lo stesso numero, si deve usare quel numero. Se tutti i siti EMAS vengono registrati individualmente, i numeri di registrazione dei singoli siti devono essere riconoscibili.
13	Logo come grafica di supporto per la compilazione di dati ambientali convalidati in una relazione gestionale.	Sì, insieme al numero di registrazione.
14	Un opuscolo di carattere generale di un'organizzazione governativa, sul modo migliore in cui le organizzazioni registrate a EMAS possono riciclare o trattare le varie frazioni di rifiuti.	Sì, senza il numero di registrazione, poiché questo opuscolo ha soltanto uno scopo di sensibilizzazione, e non è legato a un numero di registrazione.
15	Logo insieme a informazioni ambientali convalidate sul sito di un'organizzazione.	Sì, insieme al numero di registrazione.
16	Logo sugli stand espositivi di un'organizzazione registrata, per promuovere l'organizzazione registrata in quanto tale.	Sì, insieme al numero di registrazione.

N.	Esempio o situazione	Consentito
17	Logo sugli stand espositivi di un'organizzazione registrata, ma per promuovere l'EMAS come sistema di gestione ambientale in generale.	Sì, il logo non ha bisogno di numero di registrazione, poiché ha scopi promozionali.
18	Logo in un giornale, come grafica di supporto in una pubblicità congiunta di due aziende che annunciano la propria cooperazione ambientale nella catena di approvvigionamento (una è registrata, l'altra no).	NO, genera confusione, dal momento che una delle organizzazioni non è registrata.
19	Logo senza numero di registrazione usato a scopi promozionali da un'organizzazione non registrata.	Sì, ma soltanto per attività promozionali EMAS e non per la promozione dell'organizzazione stessa.
20	Logo sui biglietti di un'azienda municipale di trasporti registrata.	Sì, il logo non ha bisogno di numero di registrazione, se viene usato per promuovere EMAS in generale. Se il logo riportato sui biglietti promuove una specifica organizzazione registrata a EMAS deve indicare il numero di registrazione di quella specifica organizzazione.

4. COME PASSARE A EMAS DA ALTRI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

In tutta l'Unione europea si moltiplicano i sistemi di gestione ambientale, volti a soddisfare le esigenze di aree specifiche o specifici settori di attività. Le amministrazioni locali o regionali possono utilizzare tali sistemi per migliorare la sostenibilità o le prestazioni ambientali. I principali sistemi sono reperibili attraverso un link nell'allegato della presente guida.

Il regolamento EMAS prevede la possibilità di valutare il livello di equivalenza rispetto ad altri sistemi. Il riconoscimento ufficiale, parziale o integrale, di altri sistemi di gestione ambientale può facilitare il passaggio di un'organizzazione a EMAS. La procedura è la seguente:

- a) gli Stati membri presentano, per iscritto, alla Commissione una richiesta di riconoscimento di sistemi di gestione ambientale esistenti, o di una parte di essi;
- b) nella richiesta si analizzano e precisano le pertinenti parti dei sistemi di gestione ambientale, nonché gli elementi corrispondenti a EMAS, e si dimostra l'equivalenza a EMAS;
- c) la Commissione trasmette la proposta al comitato EMAS (istituito a norma dell'articolo 49 del regolamento);
- d) la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* pubblica i particolari relativi al sistema di gestione ambientale riconosciuto o a parti di esso, dopo la relativa approvazione della Commissione;

Le organizzazioni che hanno attuato un sistema di gestione ambientale riconosciuto o parti di esso non devono ripetere le parti già riconosciute quando optano per EMAS.

Ciascuno Stato membro dispone delle proprie procedure per le domande di riconoscimento. Per ulteriori informazioni contattare l'organismo competente.

5. EMAS III PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

per "organizzazione di piccole dimensioni" si intendono:

- a) le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio, oppure;
- b) le amministrazioni locali che amministrano meno di 10 000 abitanti o altre amministrazioni pubbliche che impiegano meno di 250 persone e presentano un bilancio di previsione annuo non superiore a 50 milioni di EUR o un bilancio annuo consuntivo non superiore a 43 milioni di EUR e comprendono:
- c) governi o altre amministrazioni pubbliche, o enti pubblici consultivi a livello nazionale, regionale o locale;

- d) persone fisiche o giuridiche con funzioni amministrative pubbliche a norma del diritto nazionale, compresi compiti, attività o servizi specifici in materia di ambiente;
- e) persone fisiche o giuridiche con responsabilità o funzioni pubbliche o che prestano servizi pubblici in materia di ambiente e che sono soggette al controllo di un organismo o una persona di cui alla lettera b).

Periodo di verifica e di audit interno

La verifica integrale delle PMI può aver luogo in quattro anni invece che in tre. Anche il periodo di tempo richiesto per l'audit interno può essere ampliato da uno a due anni. Lo stesso vale per la dichiarazione ambientale. L'organizzazione deve trasmettere comunque ogni anno la dichiarazione aggiornata non convalidata all'organismo competente.

Per sfruttare tale opzione, l'organizzazione deve farne richiesta all'organismo competente, che può ampliare il periodo di tempo consentito se il verificatore ha confermato le condizioni di cui all'articolo 7:

- non esistono rischi ambientali significativi,
- non sono state apportate modifiche sostanziali all'organizzazione,
- l'organizzazione non contribuisce a problemi significativi a livello locale.

Verifica e convalida

I verificatori ambientali devono tenere conto delle caratteristiche delle organizzazioni di piccole dimensioni per non imporre loro oneri superflui. Le PMI dispongono spesso di risorse e mezzi scarsi, e quindi hanno maggiori difficoltà se si richiedono comunicazioni minuziose e lunghe procedure. Il verificatore deve tenere conto anche di altre caratteristiche delle PMI, come il personale polivalente, la formazione sul posto di lavoro e la capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti. Lo scopo principale è di raccogliere elementi oggettivi che dimostrino l'efficacia del sistema EMAS e l'esistenza di procedure proporzionate all'entità e alla complessità delle attività, la competenza degli operatori e la natura degli impatti ambientali.

Diritti

Spetta a ciascuno Stato membro fissare i diritti per la procedura di registrazione EMAS. Alcuni non impongono il pagamento di diritti. In ogni caso il regolamento prevede che i diritti debbano essere ragionevoli e proporzionati alle dimensioni dell'organizzazione.

Sostegno tecnico e finanziario

L'offerta di un sostegno tecnico e finanziario al sistema EMAS in generale, e alle PMI in particolare, deve aver luogo su due livelli. Gli Stati membri devono rendere disponibili informazioni sugli obblighi normativi e sulle autorità responsabili dell'applicazione, nonché informazioni in materia di verificatori accreditati o abilitati, procedure di registrazione, sovvenzioni e sostegno finanziario. La Commissione fornisce informazioni e favorisce le organizzazioni che desiderano registrarsi a EMAS riconoscendo parti dei sistemi di gestione ambientale o integrando EMAS in altre politiche dell'UE.

Il metodo "EMAS Easy"

Benché il metodo "EMAS Easy" ⁽¹⁾ non sia menzionato nel regolamento, se ne deve tenere conto quale strumento a disposizione delle organizzazioni di piccole dimensioni: consente loro di soddisfare tutti i requisiti EMAS in modo semplice, economico e veloce.

Approccio per distretti e per fasi

Le autorità locali, in collaborazione con le camere di commercio, le associazioni industriali e altri, possono offrire un sostegno alle PMI che desiderino attuare EMAS favorendo un approccio per distretti e per fasi.

⁽¹⁾ Ulteriori informazioni sul metodo EMAS Easy sono reperibili all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/what_if_i_am_an_sme_en.htm

Un "distretto" è un modo di attuare EMAS come gruppo, utile per le organizzazioni che fanno parte dello stesso settore o della stessa attività o sono ubicate nella stessa area geografica. Possono condividere il processo di attuazione e procedere quindi alla registrazione individuale.

L'approccio per fasi può essere adattato alle esigenze di ciascuno Stato membro. Può essere collegato, per esempio, a progetti o piani generali, per promuovere l'attuazione di EMAS in un comune o in una zona in cui diverse entità intendono favorire quelle organizzazioni che realizzano buone pratiche ambientali in diverse fasi o in diversi modi.

Esempio: un buon esempio di questo approccio potrebbe essere quello di prendere un gruppo di PMI in una zona industriale o in una zona dipendente da un comune, in collaborazione con una camera di commercio e associazioni industriali che operano nella zona. Le organizzazioni coinvolte possono partecipare a un piano di attuazione EMAS per fasi. La prima fase si concentrerebbe sull'agevolare tutte le aziende affinché effettuino un'analisi ambientale EMAS. La seconda fase comporterebbe l'elaborazione e l'attuazione di buone pratiche gestionali. La terza fase sarebbe dedicata alla realizzazione di un sistema formale di gestione ambientale come EN ISO 14001. Infine le aziende potrebbero optare per EMAS come sistema gestionale di qualità più elevata.

Questa impostazione potrebbe fornire l'occasione di sviluppare piani promozionali in gruppi di organizzazioni, in settori di attività o in territori specifici in cui vi sia interesse a promuovere l'attuazione di sistemi di gestione ambientale formali o informali, prima di optare definitivamente per EMAS.

ALLEGATO II

Ulteriori informazioni su EMAS da usarsi insieme alle presenti linee guida per l'utente sono reperibili sulle pagine web EMAS della Commissione, all'indirizzo <http://ec.europa.eu/environment/emas/> dove si può trovare:

- Regolamento (CE) n. 1221/2009, del 25 novembre 2009 — <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0001:0045:IT:PDF>
- Comunicazione della Commissione — Elaborazione del piano di lavoro che stabilisce un elenco indicativo dei settori per l'adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali, a norma del regolamento EMAS — <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52011XC1208%2801%29>
- Documenti di riferimento settoriali in ambito EMAS, per i settori prioritari identificati — http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm
- Schede informative su 20 approcci al sistema di gestione ambientale (da un sistema per fasi a EMAS) (solo in inglese: *Fact sheets about 20 environmental management system approaches (from step to step towards EMAS)*) - http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/publications_studies_en.htm#Step up to EMAS
- Indice di tutti gli organismi competenti e degli organismi di accreditamento o abilitazione partecipanti a EMAS (solo in inglese: *Index with all Competent Bodies and Accreditation or Licensing Bodies involved in EMAS*) — http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_contacts/competent_bodies_en.htm
- Documenti EMAS — http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications_en.htm
- Schede informative EMAS su temi specifici per i quali sia stata accertata la necessità di informazioni più dettagliate (solo in inglese: *EMAS Fact Sheets*): http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/publications_studies_en.htm#Fact Sheets
- Contesto globale EMAS: decisione 2011/832/UE, del 7 dicembre 2011, relativa a una guida per la registrazione cumulativa UE, la registrazione per i paesi terzi e la registrazione globale a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS):
- http://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/emas_global_en.htm»

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2286 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 2017****sul riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Eco-Lighthouse come conformi ai requisiti corrispondenti del sistema di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit***[notificata con il numero C(2017) 8082]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45,

sentito il comitato istituito dall'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema EMAS è finalizzato a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l'istituzione e l'applicazione da parte loro di sistemi di gestione ambientale, la valutazione delle prestazioni di tali sistemi, l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine il coinvolgimento attivo del personale.
- (2) Le organizzazioni che applicano altri sistemi di gestione ambientale e intendono passare a EMAS dovrebbero poterlo fare nel modo più semplice possibile. Andrebbero presi in considerazione collegamenti con altri sistemi di gestione ambientale al fine di facilitare l'attuazione di EMAS senza duplicare le prassi e le procedure esistenti.
- (3) Al fine di agevolare l'attuazione del sistema EMAS ed evitare la duplicazione delle prassi e procedure esistenti basate su altri sistemi di gestione ambientale certificati con procedure adeguate, le parti pertinenti dei sistemi di gestione ambientale riconosciute dalla Commissione come conformi ai corrispondenti requisiti del sistema EMAS sono considerate equivalenti ai requisiti in questione.
- (4) Tale riconoscimento dovrebbe basarsi sull'analisi dei requisiti e delle procedure degli altri sistemi di gestione ambientale e sulla loro capacità di raggiungere gli stessi obiettivi cui mirano i corrispondenti requisiti del regolamento (CE) n. 1221/2009.
- (5) La Norvegia, il 26 gennaio 2016, ha inviato alla Commissione una richiesta scritta di riconoscimento del sistema di gestione ambientale Eco-Lighthouse. Alla richiesta sono state fatte seguire informazioni supplementari per fornire alla Commissione le prove necessarie per valutare l'equivalenza di tutte le pertinenti parti del sistema di gestione ambientale ai requisiti di EMAS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità norvegesi, la Commissione riconosce le parti del sistema Eco-Lighthouse indicate nell'allegato della presente decisione come conformi ai corrispondenti requisiti del regolamento (CE) n. 1221/2009.

⁽¹⁾ GUL 342 del 22.12.2009, pag. 1.

Articolo 2

Le eventuali modifiche dei requisiti del sistema Eco-Lighthouse che incidano sul presente riconoscimento sono notificate alla Commissione almeno una volta all'anno. In caso di modifica di tali requisiti o dei requisiti del regolamento (CE) n. 1221/2009, la Commissione può decidere di ritirare o modificare la presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2017

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione

ALLEGATO

Introduzione

Il regolamento EMAS ⁽¹⁾ istituisce uno strumento di gestione di qualità più elevata destinato alle organizzazioni affinché possano valutare, segnalare e migliorare le proprie prestazioni ambientali su base volontaria. EMAS è aperto a tutte le organizzazioni che desiderano migliorare le proprie prestazioni ambientali. Interessa tutti i settori economici e dei servizi ed è applicabile in tutto il mondo.

L'obiettivo di EMAS è quello di promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l'istituzione e l'attuazione di sistemi di gestione ambientale, la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi, l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, la creazione di un dialogo aperto con il pubblico, il coinvolgimento attivo e un'adeguata formazione del personale da parte delle organizzazioni interessate.

Il regolamento EMAS garantisce la credibilità e la trasparenza delle prestazioni ambientali delle organizzazioni registrate a EMAS mediante un sistema di verifica da parte di terzi eseguita da verificatori accreditati o abilitati.

Al fine di agevolare la registrazione delle organizzazioni che applicavano altri sistemi di gestione ambientale e intendono passare a EMAS, il regolamento propone ⁽²⁾ che la Commissione riconosca altri sistemi di gestione ambientale regionali o nazionali, o una parte di essi, che sono conformi a corrispondenti requisiti del regolamento, purché siano rispettate determinate condizioni.

L'articolo 45 del regolamento prevede che gli Stati membri possono presentare, per iscritto, alla Commissione una richiesta di riconoscimento di sistemi di gestione ambientale esistenti, o di una parte di essi, che hanno ottenuto, secondo opportune procedure di certificazione riconosciute a livello nazionale o regionale, la certificazione come conformi a corrispondenti requisiti del presente regolamento.

La Commissione, dopo aver preso in esame questa richiesta e nel rispetto della procedura di consultazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento, riconosce le parti pertinenti dei sistemi di gestione ambientale e i requisiti di accreditamento o di abilitazione per gli organismi di certificazione se ritiene che lo Stato membro interessato:

- ha precisato in maniera sufficientemente chiara, nella richiesta, le parti pertinenti dei sistemi di gestione ambientale e le corrispondenti disposizioni del presente regolamento;
- ha dimostrato adeguatamente l'equivalenza con il presente regolamento di tutte le parti pertinenti del sistema di gestione ambientale interessato.

Conseguenze del riconoscimento: ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento, le organizzazioni che desiderano ottenere una registrazione EMAS e che applicano un sistema di gestione ambientale certificato, riconosciuto in conformità dell'articolo 45, non sono tenute ad attuare quelle parti che sono state riconosciute equivalenti al presente regolamento.

Occorre tuttavia notare che, al momento della verifica per la preparazione della registrazione EMAS o per il rinnovo di tale registrazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 18.

Un verificatore accreditato o abilitato di EMAS valuta se le procedure richieste quali l'analisi ambientale, la politica ambientale, il sistema di gestione e le procedure di audit dell'organizzazione e la loro attuazione sono conformi ai requisiti del regolamento. Di conseguenza, parti dell'altro sistema di gestione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 45 come conformi ai corrispondenti requisiti del regolamento (CE) n. 1221/2009 devono essere ugualmente verificate, per assicurare che la loro attuazione soddisfi i requisiti riconosciuti nel presente documento come equivalenti.

Ad esempio, il fatto che la procedura di documentazione di un altro sistema di gestione ambientale venga riconosciuta equivalente non preclude una verifica relativa alla corretta applicazione di tale procedura, al fine di garantire che includa le informazioni rilevanti richieste.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1221/2009.

⁽²⁾ Articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009.

Anche la direttiva sugli appalti pubblici ⁽¹⁾ fa riferimento a questo riconoscimento quando afferma nel proprio articolo 62, paragrafo 2, che altri sistemi di gestione ambientale riconosciuti in conformità dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 sono uno dei tre tipi di certificati che possono essere menzionati da amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati che attestino il rispetto di determinati sistemi o norme di gestione ambientale nell'ambito di una procedura di appalto pubblico.

Il 26 gennaio 2016 la Norvegia ha inviato una domanda preliminare di riconoscimento ai sensi del regolamento EMAS del proprio sistema di certificazione ambientale nazionale, la Fondazione Eco-Lighthouse (ELH). A tale richiesta hanno fatto seguito informazioni complementari per descrivere in modo chiaro i requisiti del sistema di gestione Eco-Lighthouse e i corrispondenti requisiti del regolamento EMAS (compresi gli allegati) e per fornire alla Commissione le prove necessarie a stabilire la potenziale equivalenza delle parti pertinenti del sistema di gestione ambientale.

Sulla base di queste prove la Commissione è stata in grado di stabilire il livello di conformità tra i requisiti del sistema di gestione ambientale interessato e i corrispondenti requisiti del regolamento EMAS come illustrato nel seguente documento.

Tabella esplicativa ELH – concetti

Concetto ELH (IT)	Concetto ELH (NO)	Definizione del concetto da parte di ELH
Fondazione Eco-Lighthouse (Eco-Lighthouse/ELH)	Stiftelsen Miljøfyrtårn (Miljøfyrtårn)	L'entità giuridica che amministra, monitora e sviluppa il sistema di certificazione ELH.
Dichiarazione ambientale ELH	Miljøkartlegging	Rendicontazione online generata a partire da un elenco di criteri stilato da un consulente. L'impresa attesta il rispetto dei criteri. Il certificatore approva infine la dichiarazione ambientale ELH (Miljøkartlegging) confermando il rispetto dei criteri ELH.
Criteri settoriali generali	Felles kriterier	Criteri che si applicano a tutte le imprese che desiderano essere certificate da ELH. L'impresa indica anche se i locali in cui ha la sede sono di sua proprietà o in affitto, decidendo quali criteri applicare ad esempio in merito all'energia, allo smaltimento dei rifiuti ecc. I criteri settoriali generali affrontano gli aspetti ambientali più importanti comuni a tutte le imprese.
Criteri applicabili a settori specifici	Bransjespesifikke kriterier	Criteri che si applicano alle imprese attive in settori specifici che desiderano essere certificate da ELH. Si tratta di criteri specifici all'impresa, che riguardano gli aspetti ambientali più importanti del settore.
Responsabile ambientale	miljøfyrtårnansvarlig	La persona all'interno dell'impresa cui la dirigenza ha affidato la responsabilità dell'attuazione di ELH.
Rapporto annuale sull'ambiente e sul clima	årlig Klima- og miljørapport	Entro il 1° aprile, l'impresa presenta un rapporto annuale sul portale web di ELH. Indicatori: alcuni sono universali; altri sono generati a partire dai criteri scelti. Il rapporto contiene anche il piano d'azione. Il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima deve essere messo a disposizione del grande pubblico.
Piano d'azione/programma ambientale	handlingsplan	Piano d'azione dell'impresa per l'anno successivo, relativo a ciascun tema ambientale e documentato nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima. Le responsabilità e le scadenze possono essere documentate nella dichiarazione ambientale (Miljøkartlegging) o internamente nei sistemi dell'impresa stessa.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

Concetto ELH (IT)	Concetto ELH (NO)	Definizione del concetto da parte di ELH
Riesame annuale della direzione	ledelsens gjennomgang	I direttori generali e i dirigenti di medio livello si incontrano annualmente per riesaminare e valutare il sistema HSE (Health, Security, Environment: salute, sicurezza, ambiente), il sistema di controllo della qualità, l'attuazione di ELH e altre importanti questioni concernenti l'impresa.
Gruppo di gestione ambientale	miljøgruppe	Il gruppo di lavoro nominato per assistere il responsabile ambientale nell'attuazione di ELH. Può comprendere il responsabile HSE e altre parti pertinenti.
Portale web Eco-Lighthouse	Miljøfyrtårnportalen	Il portale online attraverso il quale viene mantenuta la documentazione riguardante imprese, comuni, consulenti e certificatori e che contiene tutta la documentazione relativa al rispetto dei criteri e alla certificazione.
Indicatori specifici per imprese	virksomhetsspesifikke sjekkpunkter	Indicatori realizzati su misura su richiesta dell'impresa e incorporati nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima. Servizio a pagamento.
Consulente interno	Internkonsulent	Dipendente di un'impresa che intende ottenere la certificazione ELH. Il dipendente completa la formazione come consulente ELH, ottenendo la qualifica per guidare l'impresa verso il conseguimento della certificazione ed evitando di dover assumere un consulente ELH esterno in occasione della prima certificazione.
Checklist HSE	HMS sjekklister	La checklist interna dell'impresa per il riesame HSE annuale. I punti principali comprendono: l'aggiornamento degli obblighi normativi, la formazione interna del personale e dei dirigenti, la politica, gli obiettivi e i risultati ambientali presenti nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima, la gestione dei casi di non osservanza.
Politica ambientale	Miljøpolicy	Gli intenti e gli orientamenti, connessi con le prestazioni ambientali, formulati in un'impresa dall'alta direzione.
Aspetto ambientale	miljøaspekt	Elementi delle attività, dei prodotti o dei servizi di un'impresa che possono incidere sull'ambiente.
Aspetto ambientale diretto	Direkte miljøaspekt	Elementi delle attività, dei prodotti o dei servizi di un'impresa su cui quest'ultima ha un controllo diretto.
Aspetto ambientale indiretto	Indirekte miljøaspekt	Elementi delle attività, dei prodotti o dei servizi di un'impresa su cui quest'ultima non ha un controllo diretto ma che possono essere influenzati dalla stessa.
Obiettivo ambientale	miljømål	obiettivi ambientali da raggiungere nell'anno successivo, documentati nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima.
Sistema di gestione ambientale	miljøledelsessystem	Sistema integrato di gestione che mappa gli impatti ambientali dell'impresa e utilizza una serie di criteri ambientali per gestire tali impatti. Il sistema di gestione ambientale viene adattato alla gestione dell'impresa, contiene obiettivi chiari e piani d'azione cui si aggiungono le misure concrete da attuare; assicura un miglioramento continuo.

Concetto ELH (IT)	Concetto ELH (NO)	Definizione del concetto da parte di ELH
Modifica sostanziale	stor endring	Qualsiasi modifica all'amministrazione, all'organizzazione, all'ubicazione e alle attività di un'impresa, compresi i prodotti e i servizi, che abbia un impatto significativo sul sistema di gestione ambientale e sugli aspetti ambientali relativi all'impresa.
Non osservanza	Avvik	Divergenza rispetto a un obbligo normativo o ai criteri ELH, o entrambi se l'obbligo normativo è anche un criterio ELH. Gli obblighi normativi ambientali principali sono anche criteri ELH. In caso di non osservanza di un criterio ELH l'impresa non può essere certificata.

Metodologia utilizzata per esaminare i riferimenti del sistema di gestione ambientale riconosciuto

L'obiettivo del presente documento è descrivere i requisiti del sistema di gestione ambientale «Eco-Lighthouse» e valutare se essi rispettano i corrispondenti requisiti del regolamento EMAS. Questa valutazione si pone due obiettivi principali:

1. agevolare la transizione all'EMAS per un'organizzazione che applicava un altro sistema di gestione ambientale e che intende passare a EMAS,
2. agevolare il confronto tra i requisiti di Eco-Lighthouse ed EMAS.

Per preparare questa valutazione la Commissione ha condotto un'analisi delle differenze tra i requisiti di entrambi i sistemi. In seguito a tale analisi i requisiti pertinenti sono stati raggruppati in requisiti fondamentali corrispondenti a parti diverse del sistema di gestione ambientale. È stato quindi valutato se queste parti rispettano i corrispondenti requisiti del regolamento EMAS.

Nelle prossime pagine della presente relazione verranno analizzate le **seguenti parti del sistema di gestione ambientale**:

1. impegno e coinvolgimento dell'alta direzione;
2. definizione di un'analisi ambientale – analisi preliminare;
3. definizione di una politica ambientale;
4. garanzia del rispetto degli obblighi normativi;
5. obiettivi e programma ambientale definiti per assicurare un miglioramento continuo;
6. struttura organizzativa, formazione e coinvolgimento del personale;
7. requisiti in materia di documentazione;
8. controllo operativo;
9. preparazione e risposta alle emergenze;
10. verifica, audit interno e azioni correttive;
11. comunicazione (interna ed esterna);
12. riesame della direzione.

Inoltre, questa relazione valuta anche i **requisiti di accreditamento o di abilitazione** che consentono la verifica dei sistemi da parte di un revisore indipendente qualificato.

Per ciascuna di queste parti la seguente valutazione descrive in che misura i requisiti ELH sono conformi ai corrispondenti requisiti EMAS. Per procedere a tale valutazione la Commissione ha preso in considerazione la capacità dei requisiti ELH di raggiungere gli obiettivi dei corrispondenti requisiti EMAS con lo stesso livello di solidità e credibilità ⁽¹⁾.

In diversi casi, parti del sistema ELH equivalgono parzialmente ai requisiti EMAS senza rispettarli pienamente. Per offrire una valutazione equilibrata queste parti sono indicate come «Parzialmente equivalenti ai requisiti EMAS» e vengono fornite spiegazioni per aiutare le organizzazioni certificate ELH interessate a colmare il divario con EMAS.

In seguito alla valutazione, è possibile classificare le diverse parti in tre categorie:

- non equivalente ai requisiti EMAS
- parzialmente equivalente ai requisiti EMAS
- conforme ai requisiti EMAS

Le parti riconosciute come conformi ai corrispondenti requisiti EMAS (terza categoria) sono considerate equivalenti.

Descrizione di Eco-Lighthouse

Lo schema di certificazione Eco-Lighthouse è il sistema di gestione ambientale più utilizzato in Norvegia, con più di 5000 certificati validi rilasciati a organizzazioni di grandi, medie e piccole dimensioni (ELH non si rivolge ad aziende che affrontano sfide ambientali complesse ⁽²⁾). Attraverso misure di facile applicazione, concrete, pertinenti, e proficue (nel senso più ampio: a livello locale, regionale, mondiale), le imprese possono migliorare le proprie prestazioni ambientali, controllare il proprio impatto ambientale e dimostrare la propria sensibilità in materia di responsabilità aziendale.

Il sistema di certificazione Eco-Lighthouse integra la gestione ambientale degli aspetti ambientali sia interni che esterni all'interno del quadro giuridico della normativa norvegese relativa alle attività sistematiche in materia di salute, ambiente e sicurezza nelle imprese.

Un'impresa che vuole ottenere la certificazione Eco-Lighthouse deve procedere secondo le fasi illustrate di seguito.

Prima della certificazione

1. Assumere un consulente qualificato Eco-Lighthouse che sia formato, approvato e monitorato da ELH per:
 - a. eseguire un'analisi ambientale (miljøanalyse) dell'impresa. Sulla base di questa analisi preliminare il consulente selezionerà i pertinenti criteri settoriali specifici (bransjespesifikke kriterier) riguardanti l'impresa, in aggiunta ai criteri settoriali generali ⁽³⁾ applicabili a tutte le organizzazioni;
 - b. generare e aiutare a compilare la dichiarazione ambientale ⁽⁴⁾ (Miljøkartlegging) sul portale web di ELH;
 - c. con l'aiuto di questo strumento online (Miljøkartlegging), dirigere e documentare il processo che consente di soddisfare i criteri pertinenti;
 - d. formare il responsabile ambientale interno (Miljøfyrtårnansvarlig), nominato dall'organizzazione, sull'utilizzo del portale web di ELH anche riguardo la dichiarazione ambientale;

⁽¹⁾ L'alto livello di osservanza necessario deve essere letto alla luce dell'articolo 4 del regolamento che definisce le condizioni per ottenere una registrazione EMAS. Ai sensi del paragrafo 3 di suddetto articolo, le organizzazioni che applicano un sistema di gestione ambientale certificato, riconosciuto in conformità dell'articolo 45, non sono tenute ad attuare quelle parti che sono state riconosciute equivalenti al presente regolamento. Le parti che sono state riconosciute equivalenti dovrebbero quindi essere in grado di assicurare la stessa funzione delle corrispondenti parti EMAS in vista della registrazione e dell'attuazione di EMAS.

⁽²⁾ Cfr. il sito Internet di ELH <http://eco-lighthouse.org/certification-scheme/>.

⁽³⁾ Per le traduzioni in inglese dei criteri: <http://eco-lighthouse.org/statistikk/> (sono stati tradotti i criteri settoriali generali più alcuni criteri specifici). Per le versioni norvegesi: <http://www.miljofyrtarn.no/dette-er-miljofyrtarn/bransjekriterier/9-miljt/miljt/55-bransjekriterier-gruppert>.

⁽⁴⁾ Da non confondere con la «dichiarazione ambientale» EMAS di cui all'articolo 2, all'articolo 18 e all'allegato IV, B del regolamento EMAS.

- e. formare il responsabile ambientale interno sulla compilazione della prima edizione del rapporto annuale sull'ambiente e sul clima che (dopo la certificazione) riferisce, a scadenza annuale, sull'intero anno precedente;
 - f. orientare il processo di soddisfacimento dei criteri.
2. L'organizzazione, attraverso l'autorendicontazione online nella dichiarazione ambientale, conferma a che punto è il rispetto di una serie di criteri generali e applicabili a settori specifici prima che il processo di certificazione venga eseguito. Per ottenere la certificazione devono essere soddisfatti tutti i criteri generali e settoriali. Una traccia scritta di questo esercizio di autorendicontazione «preliminare» viene conservata quale parte della dichiarazione ambientale.
 3. I criteri settoriali generali e specifici vengono sviluppati da ELH in collaborazione con certificatori, consulenti esperti, clienti, organizzazioni interessate, scienziati e organismi governativi pertinenti per individuare e gestire aspetti ambientali rilevanti e misure efficaci per il settore in questione, e sono soggetti a revisioni periodiche.
 4. I criteri rappresentano la colonna portante del sistema di gestione, assicurandone il corretto funzionamento. Il rispetto di tutti i criteri viene comunicato sul portale web di Eco-Lighthouse attraverso la dichiarazione ambientale.
 5. Il rapporto sull'ambiente e sul clima (Klima- og miljørapport) viene completato e trasmesso al portale web di ELH, integrando parametri e indicatori universali applicabili a tutti i settori con indicatori specifici generati tramite la selezione dei criteri pertinenti.
 6. Quando l'impresa ritiene che tutti i criteri siano stati soddisfatti e dopo aver presentato il primo rapporto sull'ambiente e sul clima, un certificatore/verificatore esegue la certificazione. Questi accede alle informazioni pertinenti sul portale web prima di visitare il sito ed effettuare colloqui e controlli. Il certificatore/verificatore svolge la propria attività per conto del comune in cui l'impresa ha la sede ma è formato, approvato (abilitato) e monitorato dall'amministrazione centrale di Eco-lighthouse, che prevede (dal 2017) l'osservazione in loco. Le divergenze rispetto ai criteri e la relativa risoluzione sono documentate mediante la dichiarazione ambientale.
 7. I risultati documentati relativi all'intero processo sono controllati dalla Fondazione ELH che rilascia un certificato. È solo a questo punto che vengono emesse la relazione di certificazione e la lettera di riconoscimento corrispondenti.

Dopo la certificazione

Dopo la certificazione, ogni anno entro il 1° aprile viene presentato il rapporto sull'ambiente e sul clima precisando le condizioni di un certo numero di parametri e il raggiungimento degli obiettivi ambientali enunciati in precedenza e fornendo una mappatura particolareggiata degli obiettivi futuri. Questo rapporto annuale viene redatto dal responsabile ambientale.

La ricertificazione viene effettuata ogni tre anni.

La procedura è la medesima, sebbene non sussista l'obbligo di assumere un consulente durante la ricertificazione. È il responsabile ambientale (Miljøfyrtårnansvarlig) cui spetta invece l'incarico di organizzare la ricertificazione, verificare il costante rispetto dei criteri, compilare la dichiarazione ambientale e mettere a disposizione del certificatore/verificatore la documentazione attraverso l'accesso all'impresa sul portale web di ELH. La nuova dichiarazione ambientale, assieme alla documentazione corrispondente e ai rapporti sull'ambiente e sul clima presentati negli anni precedenti, costituiscono l'insieme principale di elementi di prova forniti prima della ricertificazione, mentre durante la riunione con l'impresa il certificatore/verificatore effettua colloqui, svolge controlli a campione e procede a un'ispezione dei locali come avviene in occasione della prima certificazione.


Si noti che:

Più di 300 comuni norvegesi su circa 430 sono membri paganti del sistema di certificazione Eco-Lighthouse. L'adesione consente alle imprese locali di ottenere la certificazione ELH in maniera agevolata, assicurando la disponibilità di un certificatore/verificatore per le imprese della zona. Ci si aspetta anche che i comuni si adoperino per far ottenere la certificazione alle proprie imprese.

I verificatori/certificatori che entrano in gioco durante la fase di certificazione possono essere impiegati dall'amministrazione provinciale/comunale o da un'impresa privata e sono *formati, approvati e monitorati* dalla Fondazione Eco-Lighthouse. È importante osservare che, nel sistema Eco-Lighthouse, il comune rappresenta l'organismo di certificazione, per cui i certificatori (abilitati da ELH) operano per conto del comune e non dell'amministrazione Eco-Lighthouse.

La Fondazione Eco-Lighthouse è certificata in conformità alla norma ISO 9001:2015 dal maggio 2016.

Schema generale per l'attuazione di EMAS ed ELH



PARTE 1

Impegno e coinvolgimento dell'alta direzione

Requisito EMAS corrispondente:

1. Coinvolgimento e impegno dell'alta direzione. Nel sistema di ecogestione e audit (EMAS) l'alta direzione definisce la politica ambientale dell'organizzazione (1.1) ed è responsabile della corretta attuazione del sistema di gestione ambientale (1.2), compresa la nomina di un responsabile della gestione ambientale (1.3). Base giuridica: articolo 2, paragrafo 1, e allegato II, parte A, punti A.2 e A.4.
2. La direzione dovrebbe esaminare regolarmente i progressi compiuti e affrontare i problemi riscontrati. È necessario coinvolgere periodicamente la direzione nelle riunioni e nelle iniziative nell'ambito del sistema di gestione ambientale. (Allegato II, parte A, punto A6)

Valutazione dei corrispondenti requisiti ELH

1. Coinvolgimento e impegno dell'alta direzione
 - 1.1 Definizione della politica ambientale dell'organizzazione

Il criterio settoriale generale 1945 ⁽¹⁾ richiede alle organizzazioni di definire una politica ambientale. Inoltre, la decisione di partecipare al sistema e l'impegno a rispettare i diversi criteri sono convalidati dalla direzione.

⁽¹⁾ Il criterio afferma: «L'impresa deve definire una politica ambientale e obiettivi per la salute, l'ambiente e la sicurezza. Questi devono essere documentati nel sistema di gestione ambientale o nel piano d'azione per il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima di Eco-Lighthouse».

1.2 Responsabilità della corretta attuazione del sistema di gestione ambientale

In virtù del criterio settoriale generale 6, la direzione deve eseguire una verifica annuale del sistema HSE e delle procedure Eco-Lighthouse per accertarne il corretto funzionamento.

Sottoscrivendo i termini e le condizioni di ELH e i verbali del riesame della direzione su base annuale, l'alta direzione diventa responsabile della corretta attuazione del sistema di gestione ambientale e della correttezza del rapporto annuale sull'ambiente e sul clima (Klima- og miljørapport).

1.3 Nomina del responsabile della gestione ambientale

Un membro del personale viene nominato responsabile ambientale (Miljøfyrtårnansvarlig). Non si tratta necessariamente di un incarico a tempo pieno e l'impegno richiesto varia a seconda delle dimensioni dell'organizzazione. Il responsabile ambientale può essere formato dal consulente durante la certificazione iniziale o essere istruito dal responsabile precedente. Nelle organizzazioni più grandi, il responsabile ambientale partecipa talvolta al corso per consulenti di ELH [ottenendo la qualifica di consulente interno (internkonsulent)]. I suoi compiti sono specificati nel requisito 6 (struttura organizzativa, formazione e coinvolgimento del personale).

2. La direzione esamina regolarmente i progressi compiuti e affronta i problemi riscontrati

Ciò avviene tramite il riesame annuale della direzione ⁽¹⁾ (ledelsens gjennomgang) convalidato dalla direzione (la direzione firma i verbali della riunione per il riesame annuale della direzione). Vengono presentati un rapporto sulla non osservanza (legale e/o qualsiasi non osservanza dei criteri ELH) e il o i rapporti annuali sull'ambiente e sul clima. Questi ultimi comprendono la valutazione delle prestazioni ambientali e gli obiettivi ambientali per l'anno successivo. Possono essere presentate relazioni di ricertificazione, in special modo nel caso in cui si verificasse una non osservanza.

Questa valutazione annuale è quindi un controllo di qualità (soddisfazione dei clienti, organizzazione, casi di non osservanza riscontrati) ma si occupa anche del raggiungimento degli obiettivi ambientali e del piano d'azione e monitora i progressi su questioni quali i rifiuti, l'utilizzo dell'energia e gli indicatori ambientali pertinenti del settore. I casi di non osservanza riguardanti ELH e/o l'ambiente esterno, verranno trattati in questa sede (affrontandoli immediatamente o, se non fosse possibile, inserendoli nel piano d'azione per l'anno successivo).

Il criterio settoriale generale 1950 afferma: «l'impresa deve stabilire le procedure per segnalare e gestire i casi di non osservanza» ⁽²⁾. La dirigenza è così responsabile della politica, degli obiettivi e dei traguardi ambientali nel quadro di ELH attraverso un aggiornamento (almeno) annuale e la conferma del proprio impegno.

Il sistema supplementare HSE richiesto dal diritto norvegese ⁽³⁾ assicura inoltre che gli obiettivi ambientali presentati nel piano d'azione e su cui viene fornito un resoconto nella sezione «Risultati» del rapporto annuale sull'ambiente e sul clima vengano raggiunti e che si rispettino le istruzioni.

Conclusione della Commissione

L'alto dirigente sottoscrive i termini e gli impegni di ELH nella fase iniziale del processo di certificazione (tramite il portale web). Il criterio settoriale generale 1945 richiede alle organizzazioni di definire una politica ambientale. Un coinvolgimento ripetuto e particolareggiato della direzione (mediante controlli) avviene in momenti diversi dell'anno e tramite il riesame annuale della direzione. L'organizzazione che attua ELH deve anche nominare un responsabile ambientale che riferisca all'alta direzione (o che faccia parte dell'alta direzione) e collabori con il personale sulle questioni relative a ELH.

⁽¹⁾ Obbligo di mantenere il controllo interno: «L'obbligo di introdurre e gestire il controllo interno spetta alla» persona responsabile «dell'impresa. Vale a dire la direzione o il titolare dell'impresa. Sebbene il controllo interno debba essere eseguito a tutti i livelli dell'impresa, la responsabilità principale di avviare il sistema e di mantenerlo ricade sull'alta dirigenza dell'impresa. Questa sezione chiarisce, tuttavia, che il controllo interno deve essere introdotto e gestito in collaborazione con i dipendenti, il comitato per l'ambiente di lavoro, il o i delegati alla sicurezza e/o i rappresentanti dei lavoratori laddove esistenti».

⁽²⁾ La base giuridica per il criterio è rappresentata dalle normative riguardanti le attività sistematiche in materia di salute, ambiente e sicurezza all'interno delle imprese (normative in materia di controllo interno), sezione 5.7.

⁽³⁾ Legame giuridico://www.arbeidstilsynet.no/hms/internkontroll/

Sulla base di questi elementi la Commissione riconosce che la parte di ELH relativa a «**Impegno e coinvolgimento dell'alta direzione**» è conforme ai corrispondenti requisiti EMAS e può essere quindi considerata equivalente.

PARTE 2

Definizione di un'analisi ambientale (analisi preliminare)

Requisiti EMAS corrispondenti:

Prima della loro registrazione l'organizzazione conduce un'analisi ambientale basata sull'allegato I del regolamento (articolo 4, paragrafo 1, lettera a); allegato I; allegato II, parte A, punto A.3.1).

L'analisi preliminare riguarda i seguenti ambiti:

- 1) individuazione degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;
- 2) individuazione di tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti che hanno un impatto ambientale significativo, opportunamente definiti e quantificati, e compilazione di un registro degli impatti ritenuti significativi;
- 3) descrizione dei criteri per la valutazione della significatività dell'impatto ambientale;
- 4) esame di tutte le pratiche e le procedure di gestione ambientale esistenti;
- 5) valutazione dei dati risultanti dalle indagini su precedenti incidenti.

Questa analisi viene esaminata dal verificatore esterno.

Valutazione dei corrispondenti requisiti ELH

Valutazione generale: l'analisi preliminare di ELH, chiamata «dichiarazione ambientale» (Miljøkartlegging), viene eseguita da un consulente (formato, approvato e monitorato da ELH). Dopo aver analizzato l'organizzazione, questi seleziona i criteri pertinenti che l'organizzazione deve soddisfare per ottenere la certificazione ELH. In base a questa analisi la dichiarazione ambientale online (Miljøkartlegging) viene generata sotto forma di un elenco di criteri da soddisfare, portando l'organizzazione a individuare il settore in cui dovrebbero essere compiuti progressi. Come passo successivo, la procedura interattiva che si trova sul portale web di ELH (Miljøfyrtårnportalen) consente all'organizzazione di inserire i progressi e monitorare l'intero elenco di criteri applicabili da rispettare.

ELH offre criteri settoriali generali applicabili a tutti i settori, più criteri appositi predefiniti per settori specifici riguardanti 14 diversi settori industriali ⁽¹⁾.

1) Individuazione degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente

I criteri settoriali generali includono anche la verifica del rispetto degli obblighi normativi. La conformità viene verificata in virtù del criterio settoriale generale 1944: *l'impresa deve assicurare l'accesso ⁽²⁾ a un quadro d'insieme aggiornato delle leggi e delle normative pertinenti riguardanti la salute, l'ambiente e la sicurezza*. L'accesso e l'elenco sono agevolati dal sito web governativo norvegese Regelhjelp ⁽³⁾ dove l'impresa inserisce il proprio numero, specifico e unico, di iscrizione al registro delle imprese, generando un elenco di obblighi normativi applicabili relativi all'impresa, compresi quelli concernenti l'ambiente. All'interno dei criteri generali e specifici tutti i criteri che derivano da leggi e normative sono chiaramente contrassegnati con il simbolo § al fine di dichiarare espressamente che l'intenzione sottostante al criterio è l'aderenza agli obblighi normativi.

2) Individuazione di tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti che hanno un impatto ambientale significativo, opportunamente definiti e quantificati, e compilazione di un registro degli impatti ritenuti significativi

Attraverso il processo di sviluppo dei criteri settoriali si individuano ed elencano gli aspetti ambientali nevralgici per i settori interessati dai criteri specifici ELH. I criteri predefiniti sono sviluppati in cooperazione con i clienti principali, i ricercatori/scienziati, il governo, i gruppi di interesse e le organizzazioni settoriali pertinenti. La generazione interattiva di un insieme predefinito di criteri è concepita per aiutare le organizzazioni orientandole verso l'agevole definizione di un chiaro parametro di riferimento. Questo processo rappresenta chiaramente una delle differenze principali tra i metodi EMAS e ELH. Mentre il primo si concentra sull'individuazione degli aspetti ambientali a livello di organizzazione, il secondo li identifica a livello settoriale.

⁽¹⁾ <http://eco-lighthouse.org/statistikk/>.

⁽²⁾ Al certificatore e all'organizzazione in generale.

⁽³⁾ www.regelhjelp.no.

Dei 31 criteri settoriali generali, il 35 % riguarda criteri di sistema, il 4 % riguarda l'ambiente lavorativo e il 52 % è relativo all'ambiente esterno secondo quanto dichiarato da ELH ⁽¹⁾. Dei criteri settoriali specifici, secondo le dichiarazioni di ELH, in media il 10 % riguarda criteri di sistema, il 20 % riguarda l'ambiente lavorativo e il 70 % è relativo all'ambiente esterno ⁽²⁾. Un esame approfondito dei criteri con la maggior parte dei certificati (che vengono di conseguenza revisionati e aggiornati più frequentemente), come alberghi e negozi di alimentari al dettaglio ⁽³⁾, conferma che questi criteri comprendono una serie di importanti aspetti ambientali pertinenti.

I criteri settoriali generali comprendono anche il criterio 1963 «altri aspetti ambientali», che obbliga l'impresa a valutare ed affrontare qualsiasi aspetto ambientale pertinente non coperto dai criteri settoriali generali e specifici: «l'impresa deve individuare gli altri aspetti ambientali significativi che la caratterizzano e prendere in considerazione qualsiasi azione necessaria e/o l'inclusione nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima e/o il monitoraggio attraverso il piano d'azione.» ELH tuttavia non indica come applicare tali criteri, ad esempio che tipo di aspetti considerare (diretti o indiretti) e come valutare la portata del loro impatto ⁽⁴⁾. Inoltre non è chiaro come possa essere valutato il rispetto di questo criterio e, tra l'altro, su quali basi il certificatore ELH possa assicurare che tutti gli aspetti ambientali significativi siano stati identificati ⁽⁵⁾.

I criteri elencati vengono esaminati durante la verifica/certificazione e devono essere tutti soddisfatti prima del rilascio ⁽⁶⁾ della certificazione. Ogni tre anni i criteri vengono nuovamente verificati e certificati in occasione della ricertificazione.

3) Descrizione dei criteri per la valutazione della significatività dell'impatto ambientale

La valutazione dell'impatto ambientale viene condotta attraverso il processo di sviluppo dei criteri settoriali. Tale valutazione non viene quindi eseguita dall'organizzazione ma è considerata a livello settoriale dalle parti interessate settoriali pertinenti. L'allegato I, punto 3, del regolamento EMAS contiene una guida specifica e i criteri per valutare la significatività degli impatti ambientali a livello di organizzazione. Tale guida non viene fornita da ELH, il cui processo di valutazione è svolto a livello settoriale da gruppi consultivi di esperti.

4 & 5) Pratiche e procedure di gestione esistenti e valutazione dei dati risultanti dalle indagini su precedenti incidenti

Le pratiche e le procedure di gestione esistenti vengono esaminate e valutate attraverso i criteri settoriali. Prima della certificazione viene redatto e aggiunto alla dichiarazione ambientale il primo rapporto annuale sull'ambiente e sul clima. Questo rapporto comprende gli aspetti positivi e negativi della gestione ambientale all'interno dell'organizzazione. Esso prende esplicitamente in considerazione le «iniziative intraprese» (Gjennomførte tiltak) per correggere situazioni che non erano/sono ideali. In base a queste informazioni viene redatto un piano d'azione (Handlingsplan med mål).

Conclusione della Commissione

L'analisi preliminare ELH si fonda su una serie di criteri basati sugli aspetti ambientali individuati a livello settoriale. Nel definire i criteri settoriali, ELH può prendere in debita considerazione una parte significativa dei potenziali aspetti ambientali dell'organizzazione. L'organizzazione affronterà quindi questi aspetti nel momento in cui valuterà il proprio rispetto dei criteri definiti in preparazione per la certificazione.

EMAS richiede un'analisi individuale degli aspetti ambientali specifici diretti e indiretti dell'organizzazione e che l'organizzazione stabilisca i criteri per determinare la portata degli impatti relativi agli aspetti individuati nel contesto specifico dell'organizzazione. Questo approccio incentrato sull'organizzazione mira a individuare gli aspetti significativi nel contesto specifico dell'organizzazione e non per il settore nel suo insieme. La personalizzazione dell'approccio è una delle differenze principali tra i due sistemi.

⁽¹⁾ <http://www.miljofyrtn.no/dokumenter/bransjekrav/844-general-industry-criteria/file> e <http://www.miljofyrtn.no/dokumenter/bransjekrav/866-guidance-to-the-general-industry-criteria/file>

⁽²⁾ Statistiche fornite da ELH sugli alberghi: <http://miljofyrtn.no/dokumenter/bransjekrav/864-industry-criteria-hotel/file> e sulle vendite al dettaglio di generi alimentari: <http://miljofyrtn.no/dokumenter/bransjekrav/863-industry-criteria-retail-grocery-store/file>.

⁽³⁾ <http://eco-lighthouse.org/statistik/>.

⁽⁴⁾ Guida di Eco-lighthouse ai criteri settoriali generali del 4.5.2017 – Criterio 1963: «Sarà sufficiente una valutazione separata degli altri aspetti ambientali, qualora l'impresa la ritenga necessaria per attuare le misure aggiuntive. L'impresa è libera di scegliere quale metodo intende applicare per affrontare tali aspetti ambientali, ma questo potrebbe essere abbinato all'analisi dei rischi per l'ambiente esterno».

⁽⁵⁾ I certificatori ELH sono formati per valutare il rispetto dei criteri fattuali e non per eseguire una valutazione specifica dei diversi aspetti ambientali.

⁽⁶⁾ Cfr. anche il requisito 4: Rispetto degli obblighi normativi.

Il criterio generale ELH 1963, che richiede di considerare anche gli «altri aspetti ambientali» pertinenti, può essere utilizzato per estendere la portata dell'analisi e ottenere un riesame più specifico. ELH, attraverso la guida al criterio, raccomanda che questo possa essere applicato in associazione all'analisi dei rischi. Tuttavia non indica come viene valutata la pertinenza di questi aspetti aggiuntivi.

Sebbene entrambi gli approcci siano validi e presentino vantaggi e svantaggi, le metodologie applicate differiscono significativamente. Viene perseguito un obiettivo simile, l'individuazione degli aspetti ambientali significativi, sebbene con metodi differenti. ELH si concentra sull'individuazione degli aspetti ambientali a livello settoriale mentre EMAS mira a identificare gli aspetti significativi specifici dell'organizzazione. Per questo motivo gli approcci non possono essere considerati equivalenti ⁽¹⁾.

Sulla base di questi elementi la Commissione ritiene che la parte di ELH relativa alla «**definizione di un'analisi ambientale**» sia parzialmente equivalente ai corrispondenti requisiti EMAS.

Misure potenziali per colmare il divario con EMAS

Sebbene questa parte di ELH non possa essere considerata equivalente, l'analisi dimostra una stretta equivalenza con molti requisiti EMAS corrispondenti. Per garantire il rispetto di tutti i requisiti corrispondenti si dovrebbero attuare i seguenti elementi aggiuntivi:

- il passaggio da un approccio basato sull'analisi dei rischi a un approccio e a un metodo basati sull'allegato I di EMAS, con l'obiettivo di individuare anche gli aspetti ambientali significativi che non sono coperti dai criteri settoriali.
- In quest'ottica il criterio settoriale generale 1963 viene applicato in base alla presentazione dell'analisi ambientale EMAS.
- Il certificatore ELH, utilizzando il metodo più appropriato, si accerta che tutti gli obblighi normativi, gli indicatori e gli aspetti ambientali supplementari siano stati individuati e affrontati.

PARTE 3

Definizione di una politica ambientale

Requisito EMAS corrispondente:

L'alta direzione definisce la politica ambientale dell'organizzazione. Questa politica comprende i diversi elementi indicati nell'allegato II del regolamento EMAS. (Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e allegato II, parte A, punto A.2)

Valutazione dei corrispondenti requisiti ELH

ELH comprende un requisito formale per la definizione degli obiettivi attraverso il criterio 1945 («L'impresa deve definire una politica ambientale ⁽²⁾ e obiettivi per la salute, l'ambiente e la sicurezza). Questi devono essere documentati nel sistema di gestione ambientale o nel piano d'azione per il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima di Eco-Lighthouse»). La politica ambientale e i traguardi ambientali specifici vengono in primo luogo gestiti definendo i criteri prima della certificazione e poi presentati nella dichiarazione ambientale (Miljøkartlegging). In una seconda fase, la prestazione ambientale viene esaminata sulla base di indicatori selezionati nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima, che comprende anche un piano d'azione per assicurare il miglioramento continuo.

Conclusione della Commissione

Il criterio 1945, recentemente revisionato, obbliga l'impresa a definire una politica ambientale. La combinazione data da dichiarazione ambientale, definizione dei criteri, rapporto annuale sull'ambiente e sul clima, controllo degli indicatori e fissazione degli obiettivi si somma a questa politica ambientale e contribuisce alla sua attuazione.

La volontà di ottenere la certificazione attraverso l'Eco-lighthouse e la sottoscrizione dei termini e degli impegni di ELH dimostrano l'intenzione di rafforzare la gestione degli aspetti ambientali e di migliorare costantemente le prestazioni ambientali. Tramite il proprio «piano d'azione», il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima rappresenta uno stimolo al miglioramento continuo.

⁽¹⁾ Sottolineare queste differenze metodologiche è particolarmente pertinente alla luce dell'articolo 4 del regolamento. La sostituzione dell'analisi ambientale EMAS con la dichiarazione ambientale ELH non funzionerebbe nel contesto di un'attuazione di EMAS.

⁽²⁾ In conformità all'allegato II, punti A 2 di EMAS.

Il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima è soggetto a ratifica durante il riesame annuale della direzione.

Sulla base di questi elementi la Commissione riconosce che la parte di ELH relativa alla «**definizione di una politica ambientale**» è conforme ai corrispondenti requisiti EMAS e può quindi essere considerata equivalente.

PARTE 4

Garanzia del rispetto degli obblighi normativi

Requisito EMAS corrispondente:

EMAS richiede alle organizzazioni di:

1. identificare i propri obblighi giuridici relativi all'ambiente,
2. garantire il rispetto di tali prescrizioni,
3. adottare le procedure adatte a soddisfare tali prescrizioni su base continuativa,
4. fornire le prove documentali e materiali di questo rispetto.

[Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4; allegato II, parte A, punto A3.2, parte B punto B.2, e parte A punto A.5.2]

Valutazione dei corrispondenti requisiti ELH

1. Prima della certificazione ELH il consulente stila un elenco di criteri. Per effetto del criterio settoriale generale 1944 ⁽¹⁾ l'impresa ha l'obbligo di assicurare al certificatore/verificatore (e in aggiunta all'intera azienda) l'accesso a un quadro d'insieme aggiornato delle leggi e delle normative pertinenti riguardanti l'impresa.

Il rispetto di tale obbligo è agevolato dal sito web governativo norvegese *Regelhjelp* ⁽²⁾, dove l'impresa ottiene un elenco della legislazione pertinente in base al proprio numero, specifico e unico, di iscrizione al registro delle imprese. Le leggi e le normative più pertinenti al settore fanno parte dei criteri settoriali generali e specifici (contrassegnati con il simbolo §), il rispetto dei quali è necessario per la certificazione e la ricertificazione. L'aggiornamento annuale del quadro d'insieme viene assicurato tramite il riesame annuale della direzione (attraverso il riesame HSE - salute, ambiente e sicurezza - annuale).

L'elenco dei criteri contiene anche i criteri riguardanti gli obblighi normativi specifici che devono essere soddisfatti dall'organizzazione.

Esempi:

- criterio giuridico generale 42: «i rifiuti pericolosi (e ...) devono essere immagazzinati in modo sicuro e consegnati all'impianto [...] ai sensi dei regolamenti in materia di riciclaggio di rifiuti»;
- criterio giuridico generale 311: «campioni di acque reflue saranno prelevati e analizzati in conformità alle normative locali e alla normativa antinquinamento 15 A-3 e 4». (traduzione).

2. Attraverso l'autovalutazione precedente alla certificazione l'impresa conferma il rispetto di tali criteri. Durante la certificazione i criteri vengono quindi riesaminati da un certificatore/verificatore indipendente. Prima del rilascio del certificato ELH, la Fondazione ELH ricontrolla il lavoro effettuato dal consulente, dall'impresa e dal certificatore/verificatore e l'approva. Tale controllo viene ripetuto in occasione della ricertificazione triennale. Prima di poter eseguire la certificazione occorre rispettare tutti i criteri, compresi i criteri generali e specifici provenienti dalla legislazione norvegese e direttamente incorporati nei criteri ELH (contrassegnati dal simbolo «§»). La non osservanza di un obbligo normativo che non è un criterio ELH è affrontata dal criterio settoriale generale 1950, che obbliga le imprese a stabilire le procedure per segnalare e gestire questa non osservanza. In base a questo criterio l'impresa può essere certificata qualora dimostri di possedere un sistema di gestione dei casi di non osservanza. Il certificatore/verificatore esamina il rispetto dei criteri ELH e accerta che l'impresa abbia predisposto una procedura per correggere la non osservanza di disposizioni giuridiche generali.

A differenza di EMAS, ELH non chiede alle organizzazioni di fornire al certificatore le prove attestanti il totale rispetto della normativa ambientale ⁽³⁾ al di là dei criteri (giuridici) specifici.

⁽¹⁾ Criterio settoriale generale 1944: l'impresa deve assicurare l'accesso a un quadro d'insieme aggiornato delle leggi e delle normative pertinenti riguardanti la salute, l'ambiente e la sicurezza.

⁽²⁾ <http://www.regelhjelp.no/> e <http://www.miljofyrtarn.no/dette-er-milj%C3%B8fyrt%C3%A5rn/bransjekriterier>

⁽³⁾ Regolamento EMAS, allegato II, parte B, punto B.2, 2).

3. Ogni tre anni occorre effettuare una ricertificazione, occasione in cui sono riesaminati tutti i criteri, compreso il criterio settoriale generale 1950 relativo alla non osservanza. Qualora si constati una non osservanza dei criteri, la ricertificazione non viene rilasciata.

Le prove riguardanti il rispetto degli obblighi normativi sono esaminate dal certificatore durante la valutazione di (ri) certificazione, ma tale operazione è pertanto limitata alle competenze del certificatore (cfr. requisiti di accreditamento). Tuttavia, i criteri giuridici vengono formulati in modo tale che il certificatore/verificatore formato sia in grado di valutare l'osservanza e documentare tale stato. Il certificatore/verificatore controlla inoltre che l'impresa possieda un quadro d'insieme aggiornato delle leggi e delle normative disponibili e che esista un sistema di gestione dei casi di non osservanza.

Il rispetto degli obblighi normativi è inoltre assicurato tramite l'audit interno annuale HSE, che fa parte del riesame annuale della direzione. L'audit HSE si occupa di qualsiasi tipo di non osservanza di un obbligo normativo.

Il portale di ELH mette a disposizione linee guida e modelli per affrontare le procedure di non osservanza (criterio settoriale generale 1950).

4. Coerentemente con la spiegazione di cui al punto 2 della presente sezione, la documentazione fornita sarà limitata agli specifici obblighi normativi coperti dai criteri ELH e non comprenderà tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente. La documentazione sarà fornita e archiviata attraverso l'interfaccia digitale di ELH.

Conclusione della Commissione

Analogamente al processo definito per la dichiarazione ambientale (analisi preliminare), ELH si avvale di un sistema basato su criteri per valutare il rispetto degli obblighi normativi delle organizzazioni. Si ritiene che tale sistema, insieme al sito web governativo *Regelhjelp* ⁽¹⁾, fornisca un buon quadro d'insieme degli obblighi normativi che dovrebbero essere soddisfatti secondo quanto richiesto in ambito EMAS.

Il rispetto di tutti i criteri ELH, compresi i criteri giuridici, viene innanzitutto sottoposto a un'autovalutazione prima della certificazione e quindi esaminato al momento della certificazione da parte del certificatore/verificatore. Qualora si riscontrino la non osservanza anche di un solo criterio elencato non è possibile rilasciare alcun certificato.

Le prove relative al rispetto dei criteri (giuridici) ELH sono messe a disposizione tramite il sistema. ELH richiede inoltre all'organizzazione di adottare una procedura per segnalare e gestire i rimanenti casi di non inosservanza ⁽²⁾ delle disposizioni giuridiche. L'aderenza alle più importanti leggi e normative riguardanti le attività in materia di salute, ambiente e sicurezza è sottoposta a controlli annuali tramite la checklist HSE, che viene convalidata e firmata dal direttore generale ed è soggetta al riesame della direzione. La guida al criterio settoriale generale 1944 afferma esplicitamente che non è sufficiente disporre di un quadro d'insieme degli obblighi normativi, ma che è anche necessario rispettarli.

Tuttavia, a differenza di EMAS, ELH non annovera un criterio che richiede all'organizzazione di garantire il rispetto di tutti gli obblighi normativi in materia di ambiente. ELH invece dà risalto alla normativa ambientale più importante attraverso i criteri settoriali pertinenti, riformulando le norme più pertinenti in modo che siano pienamente comprensibili all'impresa e al certificatore.

Inoltre, in caso di non osservanza degli obblighi normativi non coperti dai criteri giuridici ELH, la certificazione può essere rilasciata a condizione che siano in atto delle procedure per segnalare e gestire i casi di non osservanza relativi alle normative HSE ⁽³⁾.

Un'altra differenza evidente riguarda le competenze del verificatore. I verificatori EMAS devono essere in grado di notare se una certa norma è stata omessa e devono essere quindi formalmente qualificati a tal riguardo. I verificatori ELH ricevono invece una formazione generale. ELH agisce preventivamente formulando i criteri (giuridici) in modo chiaro e comprensibile, ma la capacità del certificatore di identificare le inosservanze che vanno oltre i criteri giuridici prestabiliti può essere messa in dubbio.

Infine, rispetto a EMAS è anche possibile riscontrare una differenza nella frequenza della verifica esterna. Nel contesto di ELH occorre eseguire una ricertificazione completa ogni tre anni. In tale sede sono ricontrollati tutti i criteri, compreso il criterio riguardante gli obblighi normativi. Nell'ambito di EMAS anche le prestazioni rispetto alle disposizioni di legge fanno parte della convalida annuale della dichiarazione ambientale da parte di un verificatore EMAS. Occorre osservare tuttavia che, se fossero certificate da EMAS, il 98 % delle imprese ELH avrebbe diritto alle deroghe per le organizzazioni di piccole dimensioni ai sensi dell'articolo 7, avvicinando la frequenza dell'audit annuale (ogni due anni) e della ricertificazione (ogni quattro anni) a quella di ELH.

⁽¹⁾ <http://www.regelhjelp.no/>.

⁽²⁾ Criterio settoriale generale 1950 «l'impresa deve stabilire le procedure per segnalare e gestire i casi di non osservanza».

⁽³⁾ <http://eco-lighthouse.org/statistik/> la guida ai criteri è consultabile alla fine del documento.

Sulla base di questi elementi la Commissione ritiene che la parte di ELH relativa alla «**garanzia del rispetto degli obblighi normativi**» sia parzialmente equivalente ai corrispondenti requisiti EMAS.

Misure potenziali per colmare il divario con EMAS

Sebbene questa parte di ELH non possa essere considerata equivalente, l'analisi dimostra una stretta equivalenza con molti requisiti EMAS corrispondenti. Per garantire il rispetto di tutti i requisiti corrispondenti si dovrebbero attuare i seguenti elementi aggiuntivi:

- adattare il testo del criterio settoriale generale 1944 al fine di segnalare il fatto che le organizzazioni garantiscono l'individuazione di tutti gli obblighi normativi in materia di ambiente e il rispetto degli stessi prima della certificazione;
- chiedere all'impresa di fornire le prove del rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente se richiesto;
- garantire la validità del rispetto degli obblighi normativi da parte di un revisore indipendente qualificato o accreditato, su base annua per le grandi organizzazioni e ogni due anni per le PMI.

PARTE 5

Obiettivi e programma ambientale definiti per assicurare il miglioramento continuo

Requisito EMAS corrispondente:

1. Gli obiettivi devono essere definiti all'interno dell'organizzazione per assicurare il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. [articolo 1 e allegato II, parte B, punti B3 e B4, 3)]
 2. Per raggiungere tali obiettivi viene approntato e attuato un programma d'azione ambientale. [Articolo 18, paragrafo 7, e allegato II, parte A, punti A2 e A3, 3)]
-

Valutazione dei corrispondenti requisiti ELH

In virtù delle procedure ELH, prima di rilasciare la certificazione a un'organizzazione occorre stilare una dichiarazione ambientale dettagliata (Miljøkartlegging: una checklist dei criteri generali e specifici pertinenti da usare per la certificazione) e il primo rapporto annuale sull'ambiente e sul clima, contenente gli obiettivi ambientali e le azioni previste per l'anno successivo oltre alle attuali prestazioni ambientali.

Successivamente, ogni anno (entro il 1° aprile) sarà presentato un **rapporto annuale sull'ambiente e sul clima** tramite il portale web di ELH. La prestazione ambientale viene confrontata con quella dell'anno precedente. Il rapporto riassume le iniziative intraprese oltre agli obiettivi raggiunti e al piano d'azione presentato per l'anno successivo. Il o i rapporti annuali sull'ambiente e sul clima vengono esaminati dal certificatore/verificatore in occasione della prima certificazione e di ciascuna ricertificazione triennale. Il documento è sottoposto a controlli annuali durante il riesame annuale della direzione.

Il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima viene generato sul portale web di ELH a partire da una serie di indicatori universali e di indicatori corrispondenti a criteri settoriali specifici. Gli obiettivi ambientali e il piano d'azione nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima documentano il miglioramento continuo. La procedura è illustrata negli orientamenti al criterio settoriale generale 7 ⁽¹⁾, nelle linee guida associate e sul portale web di ELH.

Inoltre, il criterio settoriale generale 1963 (aspetti ambientali supplementari) afferma che: *l'impresa deve individuare gli altri aspetti ambientali significativi che la caratterizzano e prendere in considerazione qualsiasi azione necessaria e/o l'inclusione nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima e/o il monitoraggio attraverso il piano d'azione*. Il piano d'azione può quindi comprendere qualsiasi aspetto distintivo dell'impresa non coperto dai criteri generali o specifici.

Alle imprese che desiderano estendere ulteriormente il proprio rapporto annuale sull'ambiente e sul clima, ELH offre un servizio caratterizzato da indicatori aziendali specifici (virksomhetsspesifikke sjekkpunkter), tramite il quale si aggiungono al rapporto indicatori e questioni su misura definite dall'impresa.

⁽¹⁾ <http://eco-lighthouse.org/statistikk/> la guida ai criteri è consultabile alla fine del documento.

Conclusione della Commissione

Al momento della certificazione viene istituito un programma iniziale di gestione ambientale contenente obiettivi e criteri di valutazione. Tramite il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima generato sul portale web di ELH, ogni anno viene svolta una valutazione della prestazione ambientale dell'organizzazione, dei progressi compiuti e degli obiettivi ambientali.

Il programma ambientale è aggiornato e riesaminato tramite una dichiarazione ambientale rinnovata ogni tre anni al momento della ricertificazione.

Sebbene questi processi si concentrino sugli aspetti coperti da una serie di criteri nel momento in cui è istituito il sistema di gestione ambientale (compresi gli aspetti aggiuntivi coperti dal criterio settoriale generale 1963 ⁽¹⁾), essi sono in grado di assicurare un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali relative a tali aspetti.

Sulla base di questi elementi la Commissione riconosce che la parte di ELH relativa a «**obiettivi e programma ambientale definiti per assicurare il miglioramento continuo**» è conforme ai corrispondenti requisiti EMAS e può essere quindi considerata equivalente.

PARTE 6

Struttura organizzativa (ruoli e responsabilità), formazione e coinvolgimento del personale

Requisito EMAS corrispondente:

1. La direzione garantisce la disponibilità delle risorse (comprese le risorse umane) per assicurare il buon funzionamento del sistema. I ruoli e le responsabilità devono essere definiti, documentati e comunicati. (allegato II, parte A, punto A.4.1).
 2. L'alta direzione nomina uno o più responsabili specifici della gestione, che hanno responsabilità e ruoli definiti e l'autorità di assicurare la corretta attuazione e manutenzione del sistema di gestione ambientale e di riferire all'alta direzione in merito alle prestazioni di tale sistema (allegato II, parte A, punto A.4.1).
 3. Ai dipendenti dovranno essere erogati servizi di formazione per soddisfare le esigenze del sistema di gestione ambientale (articolo 1, e allegato II, parte A, punto A.4.2).
 4. I dipendenti dovranno essere coinvolti attivamente nel miglioramento delle prestazioni ambientali dell'organizzazione (articolo 1, allegato II, parte A, punto A.4.2 e parte B, punto B.4)
-

1. Impegno della direzione relativo alla corretta attuazione del sistema e alla fornitura delle risorse necessarie

Secondo il criterio settoriale generale 1946: *l'impresa deve preparare un organigramma o una panoramica simile dei ruoli fondamentali all'interno dell'organizzazione, come il punto di contatto Eco-Lighthouse, il rappresentante della sicurezza, il presidente del comitato per l'ambiente di lavoro, il direttore HSE, il responsabile per gli appalti e il responsabile della sicurezza antincendio.*

Secondo la legislazione norvegese, l'alta direzione è responsabile della gestione dell'impresa, compresa la gestione HSE, e quindi implicitamente dell'attuazione del sistema di gestione ambientale. Nel caso non vengano fornite le risorse necessarie, le carenze saranno automaticamente segnalate nel successivo rapporto annuale sull'ambiente e sul clima e nel successivo rapporto HSE. Queste carenze saranno quindi prese in considerazione durante il riesame annuale della direzione. La presenza di carenze potrebbe anche rappresentare un ostacolo per la successiva ricertificazione.

2. Rappresentanti specifici per il sistema di gestione ambientale

Un membro del personale viene nominato responsabile ambientale (Miljøfyrtårnansvarlig). Non si tratta necessariamente di un incarico a tempo pieno e l'impegno richiesto varia a seconda delle dimensioni dell'organizzazione. Il responsabile ambientale può essere formato dal consulente durante la certificazione iniziale o essere istruito dal responsabile precedente. I suoi compiti sono i seguenti:

- portavoce del consulente (all'inizio del processo);
- portavoce del certificatore/verificatore durante la certificazione iniziale e la ricertificazione;
- assicurare il rispetto dei criteri settoriali;

⁽¹⁾ Criterio settoriale generale 1933: *l'impresa deve individuare gli altri aspetti ambientali significativi che la caratterizzano e prendere in considerazione qualsiasi azione necessaria e/o l'inclusione nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima e/o il monitoraggio attraverso il piano d'azione.*

- formare e motivare i colleghi;
- realizzare e presentare il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima sul portale web di ELH;
- discutere suddetto rapporto con la dirigenza durante il «riesame annuale della direzione» (ledelsens gjennomgang) oltre che con il personale durante le riunioni del personale, divulgare il rapporto annuale all'interno dell'organizzazione attraverso intranet o altri canali di comunicazione interni;
- comunicare ai colleghi in particolare gli obiettivi per l'anno successivo e la politica ambientale generale dell'organizzazione come enunciato nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima;
- contribuire al miglioramento su base permanente.

ELH ha organizzato delle sessioni di formazione online volte a istruire il responsabile ambientale (Miljøfyrtårnansvarlig) su come completare il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima, e nello specifico su come ottenere la ricertificazione.

ELH ha dettagliato delle istruzioni per il responsabile ambientale, come richiesto nel criterio settoriale generale 1947: *l'impresa deve preparare delle istruzioni scritte per il dipendente responsabile dell'attuazione di Eco-Lighthouse. Il responsabile ambientale dovrebbe coinvolgere, motivare e far partecipare i dipendenti dell'organizzazione. ELH afferma che il coinvolgimento attivo dei dipendenti è una pietra angolare del sistema ELH.*

All'interno di organizzazioni più grandi è possibile coinvolgere personale aggiuntivo attraverso un gruppo di gestione ambientale ⁽¹⁾ (Miljøgruppe – EMG). L'EMG può essere integrato nel gruppo salute, ambiente e sicurezza (HSE), che è obbligatorio per legge per le organizzazioni con più di 50 dipendenti.

3. Formazione

Le imprese e le organizzazioni sono vincolate dal criterio settoriale generale 1951: *l'impresa deve disporre di procedure per la formazione dei dipendenti sull'HSE di base e per informarli delle modifiche. La formazione deve comprendere procedure valide riguardanti l'ambiente esterno.*

L'obiettivo è quello di assicurare che i dipendenti possiedano competenze e conoscenze sufficienti per svolgere le proprie mansioni in maniera rispettosa e in conformità alle normative HSE. La portata della formazione dei dipendenti dipenderà dai rischi associati alle attività dell'impresa. La filosofia di ELH si fonda sul presupposto che l'organizzazione conosce meglio di chiunque altro se stessa e le competenze/necessità del proprio personale e che quindi è il soggetto più idoneo a stabilire quale tipo di formazione le occorre. Il criterio viene esaminato oralmente dal certificatore/verificatore, che chiede quali sono le procedure dell'impresa relative alla formazione dei propri dipendenti e dei nuovi assunti in materia di HSE.

Il punto fondamentale è verificare se questi servizi di formazione sono orientati al miglioramento delle prestazioni ambientali o se si concentrano solo sugli elementi procedurali ELH e sulla gestione dei rischi HSE. La checklist HSE usata da ELH per valutare se le proprie prassi sono note ai dipendenti conferma che la portata della formazione va oltre le procedure e affronta settori ambientali di primaria importanza quali la gestione dei rifiuti, l'efficienza energetica o la gestione di sostanze pericolose.

4. Coinvolgimento del personale

Per soddisfare i requisiti EMAS i dipendenti vengono coinvolti in processi che mirano al miglioramento continuo della prestazione ambientale dell'organizzazione.

Sono necessarie la nomina di un gruppo ambientale all'interno dell'organizzazione e la partecipazione attiva dei dipendenti alle attività ambientali ⁽²⁾. I dipendenti vengono informati sui contenuti del rapporto sull'ambiente e sul clima e sono altresì coinvolti nei processi che contribuiscono al miglioramento delle prestazioni ambientali quali la raccolta differenziata dei rifiuti. Diversi criteri (1953, 1962, 36) supportano il miglioramento continuo utilizzando una «banca delle idee». La Fondazione Eco-Lighthouse mette a disposizione anche delle idee che contengono diverse misure per migliorare le prestazioni in settori ambientali come i trasporti, i rifiuti o l'energia in collaborazione con i dipendenti dell'organizzazione.

⁽¹⁾ Si noti che il gruppo HSE (Arbeidsmiljøutvalg) e il gruppo ELH (Miljøgruppe) sono entità diverse. Il gruppo HSE è obbligatorio per legge quando sono presenti più di 50 dipendenti. La presenza di un gruppo ELH non è invece obbligatoria, ma è raccomandata da ELH alle organizzazioni che superano un determinato numero di dipendenti. Si può trattare di un unico gruppo, al fine di garantire un'organizzazione efficiente e l'integrazione di ELH nelle strutture di gestione esistenti.

⁽²⁾ Manuale sulla certificazione Eco-Lighthouse 2016 - 3.2.4 Costituzione e nomina di un gruppo ambientale/gruppo di progetto.

Conclusione della Commissione

La direzione è obbligata per legge a prevedere le risorse umane necessarie al corretto funzionamento delle procedure HSE e deve, conformemente alle norme ELH, anche nominare un rappresentante ELH analogamente a EMAS. Per assicurarne il corretto funzionamento, le risorse umane sono quindi messe a disposizione dei responsabili.

Alle organizzazioni è anche richiesto di formare i propri dipendenti sulle competenze HSE, migliorando anche la prestazione ambientale, e di coinvolgere i dipendenti nell'attuazione del sistema di gestione ambientale e nelle attività ambientali.

Sulla base di questi elementi la Commissione riconosce che la parte di ELH relativa a «**struttura organizzativa, formazione e coinvolgimento del personale**» è conforme ai corrispondenti requisiti EMAS e può essere quindi considerata equivalente.

PARTE 7

Requisiti in materia di documentazione

Requisito EMAS corrispondente:

EMAS richiede la documentazione sulla politica ambientale, gli obiettivi, i piani di azione, il campo di applicazione del sistema di gestione e i suoi elementi principali come i registri necessari per l'efficace pianificazione e il controllo dei processi riguardante i suoi impatti ambientali significativi.

Allegato II, parte A, punto A.4.4.

Valutazione dei corrispondenti requisiti ELH

Deve essere disponibile la documentazione sull'organizzazione e sull'attuazione degli obiettivi e delle procedure del sistema di gestione ambientale.

Sul proprio sito web ELH presenta un elenco esaustivo di documenti obbligatori necessari per la certificazione, assieme ad altri moduli e strumenti utili (*verktøy*) e a link verso informazioni settoriali sulla certificazione ⁽¹⁾. Molti documenti pertinenti sono conservati sul portale web di ELH ⁽²⁾ (Miljøfyrtårnportal). ELH consiglia inoltre una struttura di archiviazione della documentazione.

Negli orientamenti riguardanti il criterio settoriale generale 1944, al certificatore/verificatore viene richiesto di controllare che la documentazione e il sistema HSE siano archiviati agevolmente e sistematicamente e che l'impresa sappia come accedere alle informazioni. La documentazione relativa ai criteri settoriali viene conservata nella dichiarazione ambientale (Miljøkartlegging) e sul portale web di ELH. L'impresa non sarà obbligata a caricarla sul portale e può scegliere di presentarla al certificatore/verificatore nel corso della visita di certificazione o ricertificazione, durante la quale il certificatore/verificatore potrà farsi un'idea del livello di conoscenza del sistema da parte dei dipendenti.

Conclusione della Commissione

Questa parte si concentra sulla disponibilità della documentazione adeguata. Sebbene i due sistemi non siano identici, la struttura delle informazioni proposta da ELH e la struttura di archiviazione possono essere considerate soddisfacenti.

Sulla base di questi elementi la Commissione riconosce che la parte di ELH relativa ai «**requisiti in materia di documentazione**» è conforme ai corrispondenti requisiti EMAS e può essere quindi considerata equivalente.

Nota: per definizione la portata della procedura di documentazione di ELH è concepita per soddisfare le necessità di documentazione del sistema di gestione ELH. Se un'organizzazione desidera fare domanda per la registrazione EMAS la portata della procedura di documentazione viene adattata al fine di racchiudere tutti i requisiti EMAS, compresi quelli che attualmente non sono soddisfatti da ELH.

⁽¹⁾ <http://miljofyrtarn.no/nyeverktoy> e (esempio) <http://www.miljofyrtarn.no/2015-11-18-23-56-21/avfall>.

⁽²⁾ <https://rapportering.miljofyrtarn.no/Account/Login?ReturnUrl=%2F> Contattare ELH per accedere.

PARTE 8

Controllo operativo*Requisito EMAS corrispondente:*

Le operazioni associate agli aspetti ambientali significativi individuati vengono condotte alle condizioni specificate. Per garantire che ciò avvenga l'organizzazione:

1. stabilisce, attua e mantiene una o più procedure documentate per tenere sotto controllo situazioni in cui l'assenza di simili procedure potrebbe portare a difformità rispetto alla politica ambientale, agli obiettivi e ai traguardi;
2. elabora, nella o nelle procedure, i criteri operativi;
3. stabilisce, attua e mantiene le procedure concernenti gli aspetti ambientali significativi identificati dei beni e dei servizi utilizzati dall'organizzazione e comunica ai fornitori, compresi gli appaltatori, le procedure e i requisiti ad essi applicabili.

Valutazione dei corrispondenti requisiti ELH

1. e 2. ELH chiede all'organizzazione di definire una politica ambientale e gli obiettivi specifici concernenti la prestazione ambientale. Alle imprese norvegesi viene inoltre richiesto di fissare gli obiettivi globali per l'HSE ai sensi della normativa in materia di controllo interno. I criteri settoriali generali 1945 e 1947 di ELH puntualizzano che il sistema di gestione deve includere procedure documentate relative al conseguimento degli obiettivi in materia di salute, ambiente e sicurezza, compreso il continuo rispetto dei criteri settoriali. Devono essere stabilite procedure per gestire i casi di inosservanza (criterio settoriale generale 1950). Inoltre, il criterio settoriale generale 1949 di ELH obbliga le imprese a eseguire una valutazione dei rischi (aggiornata) e a stilare un piano d'azione corrispondente.

Devono essere fornite procedure specifiche per settori specifici riguardanti la gestione dei prodotti pericolosi generalmente utilizzati da tali settori (ad esempio criteri settoriali specifici 983, 984 per il settore delle pulizie, criteri settoriali specifici 1931, 1932, 1933 per le carrozzerie e le officine di verniciatura, criterio settoriale specifico 14 per le autofficine).

3. Dopo la certificazione l'impresa deve informare i propri clienti e fornitori in merito alle proprie attività ambientali (criterio settoriale generale 5). I pertinenti criteri ambientali devono essere fissati per tutti gli appalti significativi (criterio settoriale generale 1954) e l'impresa deve esortare i propri fornitori principali a sottoporsi alla certificazione ambientale. L'impresa deve allo stesso tempo esortare i propri fornitori a fornire informazioni sui prodotti con marchio ecologico di terze parti presenti nel loro catalogo e sulle statistiche relative ai prodotti propri con marchio ecologico (criterio settoriale generale 1956).

Conclusione della Commissione

Questa parte si concentra sulle procedure adottate per raggiungere un adeguato controllo operativo. La struttura delle procedure proposta da ELH assieme alle normative norvegesi in materia di controllo interno e i relativi flussi informativi possono essere considerati soddisfacenti.

Sulla base di questi elementi la Commissione riconosce che la parte di ELH relativa al «**controllo operativo**» è conforme ai corrispondenti requisiti EMAS e può essere quindi considerata equivalente.

PARTE 9

Preparazione e risposta alle emergenze*Requisito EMAS corrispondente:*

1. L'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere una o più procedure per individuare le potenziali situazioni di emergenza e i potenziali incidenti e le relative modalità di risposta.
2. L'organizzazione deve rispondere alle reali situazioni di emergenza e ai reali incidenti e prevenire o mitigare gli impatti ambientali negativi ad essi associati.
3. L'organizzazione deve periodicamente riesaminare e, ove necessario, revisionare le sue procedure di preparazione e risposta alle emergenze.
4. L'organizzazione deve inoltre verificare periodicamente queste procedure, ove possibile.

(Allegato II, parte A, punto A.4.7)

Valutazione dei corrispondenti requisiti ELH

Tale ambito è disciplinato tramite il criterio settoriale generale 1949: *l'impresa deve fornire una valutazione aggiornata dei rischi riguardanti gli ambienti esterni e di lavoro e un piano d'azione corrispondente.*

I settori specifici in cui questa disposizione è oltremodo pertinente prevedono leggi e normative specifiche. Le imprese norvegesi possono verificare agevolmente quali norme vengono applicate tramite il sito web governativo sulle leggi e le normative *Regelhjelp* ⁽¹⁾, in cui l'impresa può ottenere un elenco delle disposizioni pertinenti inserendo il proprio numero, specifico e unico, di iscrizione al registro delle imprese. Sul sito della Protezione civile (DSB) è possibile reperire esempi delle leggi e delle normative pertinenti riguardanti la preparazione nei confronti delle emergenze e la relativa risposta ⁽²⁾. Tuttavia occorre notare che ELH solitamente non certifica industrie pesanti o imprese caratterizzate da sfide ambientali complesse.

I criteri settoriali specifici di ELH contengono anche disposizioni riguardanti la preparazione e la risposta alle emergenze, sebbene in alcuni casi, come la costruzione di barche, queste sembrano limitarsi a elenchi di sostanze pericolose e a disposizioni relative ai corsi di primo soccorso. Per le imprese in cui si fa ricorso a sostanze chimiche o ad altre sostanze (come i servizi di lavanderia) i criteri settoriali specifici affrontano queste tematiche.

Conclusione della Commissione

La preparazione e la risposta alle emergenze è strettamente regolamentata ⁽³⁾ dalla legislazione norvegese. ELH la integra con i criteri settoriali generali e con i criteri settoriali specifici ove pertinente.

Durante la certificazione, la ricertificazione e il processo che si conclude con il riesame annuale della direzione, si esaminano le norme sulla consapevolezza dei rischi e sulla relativa preparazione e risposta, la loro efficace applicazione e la revisione delle procedure.

Sulla base di questi elementi la Commissione riconosce che la parte di ELH relativa a «**preparazione e risposta alle emergenze**» è conforme ai corrispondenti requisiti EMAS e può essere quindi considerata equivalente.

PARTE 10

Verifica, audit interno e azioni correttive

Requisito EMAS corrispondente:

1. Nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale e coerentemente con i propri obiettivi l'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere una o più procedure per controllare, regolarmente, le principali caratteristiche delle proprie operazioni che possono avere un impatto ambientale significativo e adottare le azioni correttive del caso. (Allegato II, parte A, punto A.5.1.)

L'organizzazione svolge un audit interno con l'obiettivo di valutare i sistemi di gestione applicati e determinare il rispetto della politica e del programma dell'organizzazione (compreso il rispetto degli obblighi normativi) secondo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 9 e all'allegato III. L'audit è effettuato da revisori competenti almeno su base annuale e il ciclo di audit riguardante tutte le attività dell'organizzazione è completato a intervalli non superiori a tre anni (o quattro anni per le PMI).

2. L'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere una o più procedure per identificare, correggere ed esaminare le non conformità reali o potenziali e per intraprendere azioni correttive e azioni preventive. I risultati delle azioni correttive e preventive vengono registrati e la loro efficacia viene riesaminata. (Allegato II, parte A, punto A.5.3)
3. L'audit interno deve tradursi in una relazione alla direzione sulla conclusione e sui risultati dell'audit.

[Base giuridica: articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c); articolo 6, paragrafo 2, lettera a); articolo 9; allegato II, parte A, punto A.5 e allegato III]

⁽¹⁾ <http://www.regelhjelp.no/>.

⁽²⁾ [https://www.dsb.no/Link a «lovdata» \(incendi, esplosioni, sostanze pericolose ecc.\): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20#KAPITTEL_2](https://www.dsb.no/Link%20a%20«lovdata»%20(incendi,%20esplosioni,%20sostanze%20pericolose%20ecc.):%20https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20#KAPITTEL_2).

⁽³⁾ <https://www.dsb.no/>.

Valutazione dei corrispondenti requisiti ELH

1. Controllo delle principali caratteristiche delle operazioni e valutazione della conformità del sistema di gestione ambientale alla politica e al programma dell'organizzazione attraverso un audit interno

Secondo il criterio settoriale generale 6 «la direzione deve eseguire una verifica annuale del sistema HSE e delle procedure Eco-Lighthouse per accertarne il corretto funzionamento». Si noti che questo criterio è contrassegnato con il simbolo § che rinvia alle basi giuridiche.

Gli orientamenti al criterio settoriale generale 6 affermano anche che «la base giuridica per il criterio è rappresentata dalle normative riguardanti le attività sistematiche in materia di salute, ambiente e sicurezza (HSE) all'interno delle imprese» (normative in materia di controllo interno), sezione 5.8. L'impresa deve monitorare il sistema HSE e attuare annualmente il sistema e l'audit interno per assicurare che esso funzioni come previsto. Le procedure Eco-Lighthouse per gli ambienti esterni devono essere integrate con il sistema HSE e devono essere rese parte integrante dell'audit interno. La direzione è responsabile per il sistema HSE e per le procedure Eco-Lighthouse integrate, e deve verificarle annualmente per assicurarsi che funzionino come previsto. Le modalità concrete impiegate dalla direzione per le verifiche variano da impresa a impresa. L'importante è trovare soluzioni pratiche. [...]

NOTA BENE: Oltre a esaminare i criteri riguardanti l'HSE è importante che il consulente/l'impresa esamini anche il sistema HSE dell'impresa nel suo complesso. Il consulente/l'impresa deve verificare se il sistema HSE funziona bene nella pratica e se è ben strutturato.

Il riesame annuale della direzione, le procedure e la documentazione supplementari richieste dalla certificazione ELH vanno quindi di pari passo con l'obbligo giuridico di effettuare un audit annuale delle attività HSE dell'organizzazione in conformità alle normative norvegesi in materia di controllo interno ⁽¹⁾ (ICR). Attraverso questo processo di revisione integrato l'impresa deve verificare se il sistema HSE funziona bene nella pratica e se è ben strutturato.

Si ottiene così un'integrazione delle procedure ambientali di ELH nel sistema HSE già esistente e un rafforzamento del sistema di gestione nel suo complesso, sia in relazione all'ambiente esterno che a quello lavorativo.

L'audit/i controlli si basano su esempi, modelli e checklist settoriali specifici forniti dalla Fondazione ELH e riflettono il livello di rischio ambientale dei diversi settori. Il controllo comprende anche una verifica delle procedure Eco-Lighthouse e dei risultati e degli obiettivi ambientali autodefiniti come indicato nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima.

A seconda della dimensione dell'impresa, il sistema può essere controllato prima del riesame annuale della direzione da un revisore interno oppure durante la riunione stessa in caso di piccole imprese. Durante il riesame annuale della direzione si valutano difformità, risultati e obiettivi e ne vengono fissati dei nuovi.

A complemento del riesame della direzione, il **rapporto annuale sull'ambiente e sul clima** rappresenta un documento supplementare sui risultati e sugli obiettivi ambientali. Il rapporto valuta i punti summenzionati, controlla se sono stati compiuti progressi e se gli obiettivi sono stati raggiunti e ne fissa di nuovi in relazione ai miglioramenti da ottenere negli anni a venire. Esso viene valutato dalla direzione ogni anno durante il riesame annuale della direzione.

2. Correzione delle non conformità

L'obiettivo del riesame HSE è quello di individuare con precisione le debolezze e le carenze e di predisporre un piano per correggerle. Ogni carenza porterà a un piano d'azione che avrà lo scopo di eliminarla (entro un termine specifico).

⁽¹⁾ Estratto dagli orientamenti ICR «Revisione periodica delle attività in materia di salute, ambiente e sicurezza. Oltre ai follow-up regolari (ad esempio ispezioni di sicurezza, riunioni del personale ecc.), l'impresa deve, almeno una volta all'anno, eseguire una revisione più completa delle attività HSE e valutare se funzionano nella pratica. L'impresa deve avere un documento dove la procedura relativa alla revisione è riportata per iscritto. I risultati della revisione devono essere facilmente accessibili. L'obiettivo è quello di individuare con precisione i punti deboli e le carenze e di correggerli. È importante trovare le cause e assicurare che queste non si ripresentino. Una volta completata la revisione, oltre agli obiettivi generali occorre fissare obiettivi concreti relativi ai miglioramenti da conseguire». Tratto da: www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=77839 [versione pdf degli orientamenti e delle normative sulle attività sistematiche in materia di salute, ambiente e sicurezza (HES)]. L'intera normativa è disponibile all'indirizzo <http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78950> e in inglese ai seguenti indirizzi: <http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=78622>

Prima della certificazione o della ricertificazione occorre soddisfare tutti i criteri, in particolare i criteri generali e specifici che sono incorporati direttamente dalla legislazione norvegese. La non osservanza (anche nei confronti di un obbligo normativo al di fuori di ELH) è affrontata dal criterio settoriale generale 1950, che obbliga le imprese a stabilire le procedure per segnalare e gestire tali casi.

Qualsiasi non conformità nei confronti di un criterio che si dovesse manifestare durante il processo di certificazione e ricertificazione determinerebbe la sospensione della certificazione ELH.

3. *Relazione alla direzione sulla conclusione e i risultati dell'audit*

Il rapporto annuale HSE con il risultante piano d'azione e il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima vengono presentati alla dirigenza in occasione del riesame annuale della direzione.

Conclusione della Commissione

Il controllo integra le procedure ELH, il rispetto degli obblighi normativi e i requisiti delle normative norvegesi in materia di controllo interno (ICR) ⁽¹⁾. I risultati dei controlli vengono successivamente esaminati nel corso del riesame della direzione. Per agevolare il processo, la portata dei controlli svolti viene definita attraverso una checklist settoriale fornita dalla Fondazione ELH.

Dalla combinazione di queste procedure – audit HSE, analisi dei rischi, controllo e mitigazione delle non conformità – ha origine l'audit interno che si conclude con un controllo consequenziale degli aspetti HSE e del sistema ELH. Il risultato è soggetto al riesame della direzione. Durante la certificazione e la ricertificazione il certificatore ambientale conferma anche che l'audit è stato condotto in modo appropriato e che tutti gli elementi pertinenti sono stati controllati e segnalati.

Date le differenze tra i due sistemi, il campo di applicazione dell'audit può differire sebbene vengano applicate procedure analoghe per conseguire obiettivi simili. Le procedure adottate hanno tuttavia la capacità di adattarsi a un ambito modificato (ad esempio includendo aspetti ambientali specifici aggiuntivi) qualora l'organizzazione desideri avvicinarsi a EMAS.

Il responsabile ambientale è responsabile della preparazione e della presentazione al riesame della direzione del rapporto delle diverse componenti dell'audit interno, sostenendo in tal modo il sistema ambientale e la valutazione delle prestazioni ambientali alla luce del programma e della politica ambientale.

Sulla base di questi elementi la Commissione ritiene che la parte di ELH relativa a «**verifica, audit interno e azioni correttive**» sia conforme ai corrispondenti requisiti EMAS e può quindi essere considerata equivalente.

Nota: per definizione le procedure di audit ELH attualmente in vigore sono progettate per assicurare un controllo consequenziale del sistema di gestione ELH. Se un'organizzazione desidera fare domanda per la registrazione EMAS la portata dell'audit interno viene adattata al fine di racchiudere tutti i requisiti EMAS, compresi quelli che attualmente non sono soddisfatti da ELH.

PARTE 11

Comunicazione (interna ed esterna)

Requisito EMAS corrispondente:

1. Nell'ambito del sistema di gestione ambientale le organizzazioni stabiliscono procedure di comunicazione interna ed esterna. Tramite la procedura di comunicazione esterna l'organizzazione deve poter dimostrare di avere un dialogo aperto con il pubblico e con le altre parti interessate, comprese le comunità locali e i clienti, circa l'impatto ambientale delle loro attività e dei loro prodotti e servizi.
2. Le organizzazioni devono garantire la trasparenza e la comunicazione periodica di informazioni ambientali alle parti interessate esterne in base ai requisiti dell'allegato IV (comunicazione ambientale).

Tali informazioni comprendono, tra l'altro, i seguenti elementi: la politica ambientale dell'organizzazione, una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, una descrizione degli obiettivi e delle finalità, un resoconto sugli indicatori definiti nell'allegato, le prestazioni rispetto alle disposizioni di legge e un riferimento agli obblighi normativi applicabili.

⁽¹⁾ <http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=78622>.

Queste informazioni sono convalidate da un verificatore ambientale accreditato o abilitato su base annuale (oppure ogni due anni per le PMI).

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d); articolo 5, paragrafo 2, lettera a); articolo 6, paragrafo 2, lettera b); allegato II, parte B, punto B.5; allegato IV.

Valutazione dei corrispondenti requisiti ELH

1. La comunicazione si basa sul rapporto annuale sull'ambiente e sul clima.

L'analisi ambientale iniziale di ELH (Miljøkartlegging), che determina l'elenco dei criteri da rispettare, viene aggiornata sul portale di ELH ma non viene resa pubblica. Non è intesa come uno strumento di comunicazione bensì come uno strumento di valutazione per l'organizzazione. Solo il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima e la politica ambientale devono essere obbligatoriamente resi pubblici secondo il criterio settoriale generale 7.

Il rapporto sull'ambiente e sul clima è uno strumento di gestione per le attività ambientali che deve essere presentato ogni anno entro il 1° aprile. L'obiettivo per le imprese è quello di documentare annualmente il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali all'interno di un rapporto sull'ambiente.

Il rapporto è composto di due parti: un rapporto sulle prestazioni ambientali dell'anno precedente e un piano d'azione per l'anno successivo.

Si basa su un certo numero di indicatori quali:

il numero di dipendenti, le assenze (congedo di malattia), il fatturato, gli appalti verdi e il numero di prodotti con marchio ecologico ottenuti per uso proprio, i fornitori certificati, l'utilizzo di carta, il consumo energetico totale, la superficie dell'area riscaldata, la classificazione energetica, la valutazione del riscaldamento (tipo di riscaldamento utilizzato), il consumo di carburante, i chilometri percorsi, il tipo e il numero di veicoli, i viaggi aerei, il volume di rifiuti differenziati e non differenziati, oltre ad altri aspetti ambientali relativi ai criteri settoriali scelti. Una parte di questi indicatori viene definita parallelamente alla fissazione dei criteri settoriali e varia quindi secondo il settore di attività.

Sebbene ELH non sia destinato alle organizzazioni industriali, alcuni degli indicatori chiave EMAS sono coperti dal rapporto. Ad esempio, nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima stilato dal grossista alimentare «Arne Sjøle», sono stati riportati gli indicatori sull'efficienza energetica, l'efficienza dei materiali nel quadro delle procedure d'appalto, i rifiuti e le emissioni di anidride carbonica tramite la valutazione del consumo di carburante e dei voli utilizzati.

Ciononostante, non sono stati riportati tutti gli indicatori chiave elencati nell'allegato IV e il rapporto non è così quantitativo come proposto invece nel quadro EMAS. Tale situazione è innegabilmente connessa al sistema di criteri predefiniti, radicato nell'approccio ELH con indicatori predeterminati progettati per soddisfare le peculiarità settoriali. Ad esempio, nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima stilato dallo stesso distributore di prodotti alimentari, gli indicatori sulle emissioni chimiche nell'atmosfera (come NO_x, PM), le emissioni nell'acqua e la biodiversità non erano presenti. Tuttavia, sebbene l'insieme di indicatori richiesti da EMAS sia più ampio, occorre notare che un'organizzazione EMAS può anche decidere di non riferire su alcuni indicatori se può dimostrare che tali indicatori non sono correlati ai propri aspetti ambientali diretti significativi.

In ambito ELH, gli aspetti significativi aggiuntivi sono affrontati tramite il criterio settoriale generale 1963 («l'impresa deve individuare e affrontare altri aspetti ambientali») e la relativa rendicontazione viene effettuata nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima. Le imprese possono approfondire l'esercizio di rendicontazione aggiungendo indicatori al rapporto sull'ambiente e sul clima tramite indicatori aziendali specifici su richiesta (Virksomhetsspesifikke sjekkpunkter).

Il piano d'azione per l'anno successivo è inserito nel rapporto, generato con l'aiuto del portale web. Il portale richiede la compilazione di tutti i campi obbligatori; gli altri sono contrassegnati come opzionali. Se sono presenti campi non pertinenti per l'impresa o a cui non è possibile rispondere, occorre fornire una spiegazione nel campo relativo ai commenti.

Le prestazioni rispetto alle disposizioni di legge e il riferimento agli obblighi normativi applicabili non sono formalmente inseriti nel rapporto sull'ambiente e sul clima. Nel rapporto è possibile menzionare le azioni correttive dovute al rilevamento di una non osservanza.

2. Il rapporto viene redatto da un dipendente dell'organizzazione (il responsabile ambientale) (come in EMAS). Il certificatore/verificatore lo esamina in occasione della certificazione e della ricertificazione triennale.

Viene presentato al personale (criterio settoriale generale 1952) (durante riunioni o tramite intranet) e alla direzione (durante il riesame annuale della direzione). La revisione del criterio settoriale generale 7 ⁽¹⁾ (attuata nel maggio 2017) ha aumentato la trasparenza del sistema richiedendo all'impresa di pubblicare il rapporto per il grande pubblico, i clienti, i fornitori e i partner con cui si intrattengono rapporti di collaborazione. La pubblicazione deve avvenire in occasione della prima certificazione e in seguito con cadenza annuale.

La pubblicazione deve essere conforme alle normative norvegesi riguardanti la protezione dei dati e alle leggi sulla privacy e non deve divulgare indicatori quali i congedi di malattia e il fatturato annuo.

Conclusione della Commissione

Il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima rappresenta la base della rendicontazione di ELH (interna e nei confronti del pubblico). Fornisce un quadro d'insieme trasparente delle prestazioni delle organizzazioni sulla base di indicatori definiti. Come l'intero sistema ELH, questo rapporto si basa su un metodo in cui gli elenchi di criteri/indicatori sono predeterminati a livello settoriale. Questo metodo si differenzia dal sistema EMAS in cui tutti gli aspetti vengono identificati e riportati **sulla base di un'analisi personalizzata**.

Esistono anche differenze relative al contenuto dei rapporti. Al pari di EMAS, il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima ELH include una descrizione dell'organizzazione e del suo sistema di gestione ambientale, della politica ambientale dell'organizzazione, dei criteri applicati e dello status della certificazione. Esistono tuttavia differenze relative al riferimento agli indicatori chiave applicabili a tutte le organizzazioni, ai requisiti di rendicontazione rispetto agli obblighi normativi e alle prestazioni dell'organizzazione a tal riguardo.

Il rapporto annuale viene reso noto ai dipendenti e alle parti interessate in conformità al criterio settoriale generale 1952. Il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima deve essere presentato a tutti i dipendenti durante riunioni o tramite intranet. L'impresa deve anche pubblicare il rapporto per il grande pubblico, i clienti, i fornitori e i partner con cui si intrattengono rapporti di collaborazione. La pubblicazione deve avvenire in occasione della prima certificazione e in seguito con cadenza annuale. Rendendo pubblica la sua pubblicazione, il rapporto sarà accessibile non solo al personale ma anche agli attori esterni.

Il rapporto ELH viene convalidato da un certificatore al momento della certificazione e ogni tre anni (ricertificazione). Per EMAS la convalida della «dichiarazione ambientale EMAS» da parte di un verificatore indipendente viene richiesta annualmente oppure ogni due anni per le PMI. Si noti che il 98 % delle imprese certificate ELH beneficerebbe di questa deroga se fossero registrate a EMAS.

Entrambi i sistemi di rendicontazione perseguono l'obiettivo di fornire un quadro d'insieme imparziale delle prestazioni dell'organizzazione rispetto a indicatori relativi ad aspetti ambientali definiti. Entrambi sono adatti alla metodologia che supporta il rispettivo sistema di gestione ambientale. Tuttavia, le differenze metodologiche tra questi sistemi si applicano anche alle parti responsabili della rendicontazione. Inoltre, la dichiarazione ambientale EMAS comprende anche un requisito relativo alla conferma del rispetto degli obblighi normativi ed è convalidata da un verificatore esterno su base annuale oppure ogni due anni per le PMI. A causa di queste differenze non è possibile riconoscere questa parte come conforme a tutti i requisiti EMAS.

Sulla base di questi elementi la Commissione ritiene che la parte di ELH relativa alla «**comunicazione (interna ed esterna)**» sia parzialmente equivalente ai corrispondenti requisiti EMAS.

Misure potenziali per colmare il divario con i requisiti EMAS

Sebbene questa parte di ELH non possa essere considerata equivalente, l'analisi dimostra una stretta equivalenza con molti requisiti EMAS corrispondenti. Per garantire il rispetto di tutti i requisiti corrispondenti si dovrebbero attuare i seguenti elementi aggiuntivi:

- Il rapporto sull'ambiente e sul clima pubblicato dall'organizzazione ELH deve contenere tutti gli elementi richiesti dall'allegato IV del regolamento EMAS, in particolare:
 - una descrizione degli aspetti ambientali significativi dell'organizzazione individuati in base alla procedura definita nell'allegato I del regolamento EMAS;

⁽¹⁾ Criterio settoriale generale 7: in occasione della prima certificazione l'impresa deve preparare un rapporto sull'ambiente e sul clima. Dopo la prima certificazione, il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima relativo all'intero anno civile precedente deve essere completato e inviato al portale web di Eco-Lighthouse entro il 1° aprile. Il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima deve essere messo a disposizione del grande pubblico, dei clienti, dei fornitori e dei partner con cui si intrattengono rapporti di collaborazione.

- gli indicatori chiave e specifici riportati come appropriati;
 - un riferimento agli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e alle prestazioni rispetto a tali obblighi normativi.
- Il rapporto sull'ambiente e sul clima deve essere convalidato da un certificatore accreditato o abilitato su base annuale oppure ogni due anni per le PMI. Il certificatore, utilizzando il metodo più appropriato, deve accertarsi che tutti gli obblighi normativi, gli indicatori e gli aspetti ambientali pertinenti siano stati individuati e affrontati.

PARTE 12

Riesame della direzione

Requisito EMAS corrispondente:

Sulla base degli audit interni, della valutazione dell'osservanza (o conformità), del dialogo con le parti interessate (compresi i reclami), delle prestazioni ambientali dell'organizzazione in relazione agli obiettivi, delle azioni correttive e preventive e del precedente riesame della direzione, l'alta direzione riesamina il sistema di gestione ambientale dell'organizzazione al fine di accertarne l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia. Il riesame include la valutazione delle opportunità di miglioramento e della necessità di apportare modifiche al sistema di gestione ambientale, compresi la politica, gli obiettivi e i traguardi ambientali. (Allegato II, parte A, punto A6)

Valutazione dei corrispondenti requisiti ELH

Il riesame della direzione rientra formalmente nel criterio settoriale generale 6 secondo cui: «la direzione deve eseguire una verifica annuale del sistema HSE e delle procedure Eco-Lighthouse per accertarne il corretto funzionamento».

Il contributo di ELH ⁽¹⁾ dimostra che questa parte dipende in larga misura dal riesame annuale della direzione ELH, che centralizza il riesame del sistema HSE e delle procedure ELH e include la valutazione della prestazione ambientale come indicato nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima.

Il direttore generale e il dipendente responsabile dell'attuazione di Eco-Lighthouse si incontrano annualmente, sul luogo di lavoro, con il rappresentante della sicurezza e il rappresentante dei servizi di medicina del lavoro per esaminare e valutare il sistema.

In base all'esempio fornito, il riesame annuale della direzione dell'organizzazione ELH riguarda i seguenti elementi:

- opportunità di miglioramento del sistema. Elaborazione e riesame dei piani di azione;
- valutazione di tutte le violazioni di leggi e normative riscontrate durante il periodo di riferimento;
- valutazione delle prestazioni ambientali come indicato nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima;
- definizione di nuovi obiettivi ambientali nel piano d'azione per il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima.

Conclusioni della Commissione

L'idea principale che sottende al riesame della direzione del sistema ELH è molto simile a quella del sistema EMAS, in quanto riflette gran parte delle disposizioni della normativa sul riesame della direzione.

Sulla base di questi elementi la Commissione riconosce che la parte di ELH relativa al «**riesame della direzione**» è conforme ai corrispondenti requisiti EMAS e può quindi essere considerata equivalente.

Requisiti di accreditamento o di abilitazione per gli organismi di certificazione

La seguente analisi valuta i requisiti di accreditamento o di abilitazione che consentono la verifica dei sistemi da parte di un revisore indipendente qualificato.

⁽¹⁾ ad esempio <http://miljofyrtarn.no/nyeverktoy>.

Requisito EMAS corrispondente:

1. EMAS richiede che gli elementi principali del sistema di gestione vengano esaminati da un verificatore indipendente accreditato o abilitato. Gli elementi soggetti a verifica sono indicati nell'articolo 18 del regolamento EMAS.
 2. Prima della registrazione (articolo 4, paragrafo 5), l'analisi ambientale iniziale, il sistema di gestione ambientale, la procedura di audit e la sua attuazione sono verificati da un verificatore ambientale accreditato o abilitato e la dichiarazione ambientale è convalidata dallo stesso verificatore.
 3. Per rinnovare la registrazione (articolo 6), un'organizzazione registrata almeno ogni tre anni:
 - a. fa verificare l'intero sistema di gestione ambientale e il programma di audit, nonché la sua attuazione;
 - b. predispone una dichiarazione ambientale conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato IV e la fa convalidare da un verificatore ambientale;inoltre, fatti salvi i punti precedenti, **negli anni successivi** un'organizzazione registrata predispone una dichiarazione ambientale aggiornata conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato IV e la fa convalidare da un verificatore ambientale.

L'articolo 7 del regolamento concede le seguenti deroghe per le organizzazioni di piccole dimensioni: la frequenza di cui sopra viene estesa da 3 a 4 anni e da annuale a biennale purché siano soddisfatte determinate condizioni.
 4. La verifica e la convalida sono eseguite da un verificatore accreditato o abilitato alle condizioni di cui agli articoli 25 e 26.
 5. I verificatori ambientali vengono accreditati o abilitati in base ai requisiti dell'articolo 20 del regolamento EMAS. Il verificatore ambientale dimostra in particolare le prove adeguate delle proprie competenze, comprese le conoscenze, le esperienze pertinenti e le capacità tecniche relative all'ambito dell'accreditamento o dell'abilitazione richiesti.
-

Valutazione dei corrispondenti requisiti ELH

1. *Verificatore indipendente:* ELH richiede una verifica relativa all'attuazione del sistema da parte di un certificatore/verificatore indipendente. Il certificatore/verificatore è stato formato e approvato dalla Fondazione ELH e viene nominato formalmente dal comune. Il certificatore/verificatore concentra la propria valutazione sul rispetto da parte dell'organizzazione dei criteri generali e settoriali specifici selezionati dal consulente nel sistema ELH. Le attività del certificatore/verificatore sono controllate da ELH in occasione di ogni certificazione (ogni 3 anni).
2. *Valutazione esterna prima della certificazione:* dopo l'autorendicontazione dell'impresa, un certificatore/verificatore effettua la certificazione ELH. La certificazione ELH implica il controllo del rispetto di criteri predeterminati (generali e applicabili a settori specifici), che consiste anche nel verificare che l'organizzazione abbia un quadro d'insieme aggiornato degli obblighi normativi a cui è soggetta oltre a un sistema di gestione dei casi di non osservanza. Gli obblighi normativi più pertinenti sono tradotti nei criteri ELH che vengono controllati nello specifico. Di conseguenza, il processo di verifica si riduce all'esame di una checklist utilizzando la dichiarazione ambientale tramite strumenti online standardizzati con orientamenti specifici per ciascun criterio ⁽¹⁾. In seguito alla valutazione eseguita da un certificatore, la Fondazione ELH controlla individualmente ciascuna certificazione, approvandola prima dell'emissione o del rinnovo del certificato.
3. *Rinnovo della registrazione:* l'abilitazione ELH deve essere rinnovata ogni tre anni.

Prima della ricertificazione, l'organizzazione deve aver riesaminato i criteri e verificato se l'organizzazione è ancora conforme ai criteri vigenti. La documentazione relativa a questo processo deve essere resa disponibile nel portale web.

Durante la ricertificazione il verificatore controlla se i rapporti annuali sull'ambiente e sul clima sono stati presentati ogni anno come richiesto. Se così non fosse i rapporti annuali intermittenti devono essere ricostruiti per quanto possibile, anche retroattivamente.

Il processo di ricertificazione è identico al processo di certificazione. Il certificatore/verificatore presterà attenzione ai progressi (ambientali) continui.

Negli anni intermedi non avviene la verifica esterna. I rapporti intermedi sull'ambiente e sul clima sono redatti internamente. Visto che il 98 % delle imprese certificate ELH è composto da organizzazioni di piccole dimensioni e in base alle disposizioni dell'articolo 7 questa frequenza deve essere confrontata con la verifica biennale in ambito EMAS.

⁽¹⁾ Si veda la parte 7.

4. *Requisiti relativi alla verifica e alla convalida:* La verifica viene condotta seguendo il processo indicato al punto 2 di cui sopra.

I certificatori sono generalisti e operano entro un ampio spettro di abilitazione (nessuna abilitazione per settori specifici). Analogamente ai verificatori EMAS, i certificatori ELH definiscono chiaramente e concordano con l'organizzazione la portata della certificazione (parti dell'organizzazione soggette alla certificazione), esaminano la documentazione, visitano l'organizzazione, effettuano colloqui e controlli a campione. Secondo il manuale del certificatore ELH, il certificatore può contare parzialmente sull'assicurazione fornita dal consulente che ha preparato la certificazione⁽¹⁾. Il certificatore è anche in grado di documentare la propria verifica tramite le proprie annotazioni ed eventuali checklist.

Quando il certificatore approva l'impresa, la lettera finale di accettazione viene generata dal certificatore che approva il Miljøkartlegging assieme a una relazione su eventuali casi di non osservanza individuati e corretti. Entrambe sono conservate nel portale web. In seguito, Eco-Lighthouse controlla la documentazione e assicura che la procedura è conforme alle norme e agli orientamenti. A questo punto, ELH rilascia un certificato.

L'approvazione, la formazione e la supervisione delle attività del certificatore sono assicurate dalla Fondazione Eco-Lighthouse mediante il proprio portale web mentre le istruzioni per effettuare la certificazione sono definite nel manuale del certificatore ELH. Si garantiscono in tal modo l'indipendenza e la professionalità del verificatore sulla base dei requisiti di abilitazione ELH.

Come indicato al punto 2 di cui sopra, ELH non prevede un processo annuale di convalida specifico.

5. *Requisiti di accreditamento o di abilitazione:*

ELH ha istituito un sistema autonomo di «abilitazione» dei propri revisori e certificatori/verificatori. Il certificatore/verificatore è formato, approvato e monitorato da ELH e svolge la propria attività per conto del comune in cui l'organizzazione ha la sede. Il suo lavoro è monitorato con attenzione da ELH, ma in generale non è accreditato da alcun sistema di accreditamento riconosciuto e standardizzato. La Fondazione ELH è certificata ISO 9001 ma non soddisfa la norma per il rilascio di certificazioni (ISO 17021). I requisiti ELH devono quindi essere confrontati con i requisiti di abilitazione stabiliti dall'articolo 20 del regolamento EMAS.

Il certificatore accreditato viene nominato dal comune. La certificazione da parte di soggetti terzi indipendenti viene quindi mantenuta, come pure il collegamento con i comuni, che riveste una parte attiva. Mediante questo sistema si evita la complessità e si garantiscono costi contenuti. Il ricorso a verificatori disponibili a livello locale è il principale fattore di successo nel sistema ELH, cosicché le imprese (principalmente di piccole e medie dimensioni) con pochi aspetti ambientali di rilievo sono in grado di ottenere la certificazione a costi ragionevoli.

I requisiti stabiliti da ELH relativi alla qualifica del certificatore/verificatore si concentrano sui seguenti elementi:

- i certificatori/verificatori ELH sono formati per avere una buona conoscenza del sistema di gestione ambientale che certificano (ELH) e del relativo sistema di criteri;
- i certificatori/verificatori ELH non sono accreditati per settore ma approvati per la formazione in base a competenze generiche in materia di ambiente, HSE, revisione e/o del controllo della qualità. ELH fa notevole affidamento sulla precisione dei criteri che devono essere esaminati. Questo approccio è concepito per contenere i costi per le imprese aumentando il numero di certificatori e riducendo gli spostamenti;
- analogamente, le conoscenze giuridiche sono rimpiazzate da un riferimento a criteri settoriali specifici, con una guida dedicata per il verificatore;
- la conoscenza degli aspetti tecnici si concentra sui temi ambientali più importanti (trasporti, energia, rifiuti ecc.). Eco-Lighthouse certifica imprese con un limitato impatto ambientale.

⁽¹⁾ Manuale sulla certificazione ELH – processo di certificazione: «Non tutti i criteri possono essere controllati con la stessa accuratezza, ma i criteri contrassegnati con la» D «documentazione) devono essere documentati. Le analisi ambientali devono ispirare fiducia ed essere percepite come meticolose, rappresentando la base principale per poter decidere cosa deve essere controllato. Il certificatore decide quali condizioni devono essere esaminate accuratamente e quali criteri possono essere verificati mediante controlli a campione. Se il consulente che effettua l'analisi ambientale assicura che i criteri settoriali sono soddisfatti, il certificatore può in linea di principio fare affidamento su tale dato, a condizione che non vi siano elementi che dimostrano il contrario (analisi ambientale condotta male, conclusioni inaffidabili, altre circostanze)».

Per essere in grado di portare a termine tali compiti, ELH si accerta che i certificatori/verificatori abbiano acquisito le seguenti qualifiche (A) e formazione (B):

A. Requisiti in materia di qualifiche per i certificatori/verificatori:

- conoscenza delle tematiche ambientali (energia, trasporti, rifiuti, appalti, emissioni);
- qualifiche in materia di audit e/o esperienza professionale;
- esperienza professionale pertinente (relativa a ambiente, HSE, ISO 14001, EMAS ecc.);
- percorso professionale pertinente (tematiche ambientali e scientifiche, HSE, ISO 14001, EMAS ecc.);
- altre esperienze o percorsi professionali pertinenti.

B. Formazione del certificatore/verificatore:

il certificatore/verificatore, una volta accettato per svolgere la formazione, viene addestrato individualmente da ELH. La formazione prevede:

- introduzione a Eco-Lighthouse. Una breve storia, la rete e la struttura dell'organizzazione;
- i diversi ruoli e le loro responsabilità: consulente, verificatore, coordinatore comunale, amministrazione e responsabile di Eco-Lighthouse nell'impresa;
- se è disponibile un consulente esterno: una sua breve introduzione per spiegare gli aspetti pratici del processo verso la certificazione al fine di accrescere la comprensione;
- il portale web di Eco-Lighthouse, comprese l'analisi ambientale e la relazione di certificazione;
- il rapporto annuale sull'ambiente e sul clima;
- la certificazione Eco-Lighthouse e il processo di ricertificazione;
- tecniche di audit.

Le misure aggiuntive da attuare nel 2017 sono le seguenti:

- esame;
- autorizzazione a operare limitata nel tempo;
- osservazione dei certificatori/verificatori da parte di un organismo esterno.

ELH intende intensificare il proprio dialogo con gli organismi di accreditamento norvegesi e soddisfare le loro norme e i loro requisiti, sebbene si astenga dall'effettivo accreditamento dei certificatori/verificatori a causa del forte aumento dei costi che ciò comporterebbe per le imprese che desiderano ottenere la certificazione ELH.

Conclusione della Commissione

La valutazione del sistema di gestione ELH ha confermato che si possono rilevare differenze tra l'EMAS e il metodo ELH (basato su criteri), il loro campo di applicazione (settori senza aspetti ambientali complessi) e i loro destinatari (principalmente PMI). Anche i requisiti di accreditamento o di abilitazione riflettono queste differenze, oltre ad alcune peculiarità del sistema ELH come la collaborazione con i comuni o la volontà di contenere i costi di certificazione.

L'approccio ELH prevede una certificazione da parte di un certificatore indipendente che è funzionale agli obiettivi del sistema. Le differenze principali rispetto alla verifica EMAS sono le seguenti:

- Il processo di certificazione ELH si concentra sulla valutazione del rispetto dell'insieme dei criteri che costituiscono il fulcro del sistema ELH, compresa l'aderenza agli obblighi normativi più pertinenti. Tale approccio strutturato non esiste in ambito EMAS, dove il verificatore deve valutare la corretta applicazione dei requisiti del regolamento nel caso specifico di ciascuna organizzazione, comprese l'identificazione degli aspetti ambientali pertinenti e l'osservanza degli obblighi normativi.
- Le competenze del certificatore ELH sono incentrate sulla valutazione dei criteri. Nel sistema EMAS le competenze si concentrano su una conoscenza più ampia degli aspetti ambientali e su una conoscenza specifica del settore industriale interessato.

- I verificatori ELH vengono formati e approvati dalla Fondazione ELH e il loro lavoro viene monitorato individualmente. I verificatori EMAS sono accreditati o abilitati e monitorati dagli organi amministrativi nominati dai governi in base ai requisiti del regolamento EMAS e/o di ISO 17021.
- EMAS annovera un controllo esterno annuale per garantire la convalida della dichiarazione ambientale (ogni due anni per le PMI, che rappresentano la grande maggioranza dell'organizzazione ELH). La certificazione ELH avviene ogni tre anni senza verifiche intermedie.

Il sistema ELH, con i suoi insiemi predefiniti di criteri, il suo interesse per le organizzazioni di piccole dimensioni (poche imprese con più di 250 dipendenti e nessuna azienda nell'industria pesante) e il suo sistema di certificazione monitorato dalla Fondazione ELH e gestito dai comuni, fornisce un approccio pragmatico ed efficiente per le PMI che desiderano valutare e migliorare le proprie pratiche riguardanti la salute, l'ambiente e la sicurezza.

Tuttavia a causa della natura del sistema, strutturato attorno agli insiemi di criteri, il certificatore/verificatore ELH non deve necessariamente essere competente nel rilevamento di altri casi di inosservanza o di problematiche ambientali che non fanno parte dei criteri. Inoltre, l'assenza di conoscenze settoriali specifiche o di conoscenze giuridiche può impedire al certificatore/verificatore di effettuare controlli in loco specifici o di verificare l'affidabilità di dati tecnici specifici inerenti al rispetto degli obblighi normativi. Tale analisi specifica potrebbe essere necessaria per valutare gli aspetti che vanno oltre i criteri settoriali, in particolare gli aspetti aggiuntivi individuati ai sensi del criterio settoriale generale 1963 ⁽¹⁾, nonché per la verifica del rispetto degli obblighi normativi.

Da tale analisi si può concludere che ELH annovera un sistema di certificazione coerente da parte di un certificatore indipendente che si adatta bene alla struttura e alle particolarità del sistema. Tuttavia, i requisiti riguardanti le competenze del verificatore ELH non equivalgono pienamente ai corrispondenti requisiti del regolamento EMAS.

Sulla base di questi elementi la Commissione ritiene che la parte di ELH relativa ai «**requisiti di accreditamento o di abilitazione**» sia parzialmente equivalente ai corrispondenti requisiti EMAS.

Conclusione

ELH rappresenta un sistema moderno, ben strutturato e imparziale che fornisce certificazioni ambientali sottoposte ad audit da parte di terzi a molte organizzazioni di diverse dimensioni e appartenenti a diversi settori. Si basa su una serie di criteri generali e specifici che devono essere soddisfatti dalle organizzazioni che richiedono la certificazione. Tale struttura differisce dall'approccio EMAS, che richiede un'identificazione preliminare degli aspetti ambientali significativi distintivi dell'organizzazione come base a supporto dell'attuazione del sistema di gestione.

Inoltre, i due sistemi si rivolgono a destinatari diversi. Mentre ELH si concentra chiaramente sulle PMI, EMAS può essere attuato da organizzazioni di qualsiasi dimensione, comprese le grandi organizzazioni industriali. In termini di governance la Fondazione ELH gestisce il sistema e definisce i propri requisiti. La Fondazione ELH opera anche come organismo di abilitazione responsabile di formare e approvare i certificatori attivi in comuni diversi. La governance EMAS si basa su un atto legislativo (regolamento UE), coinvolge organismi nominati dalle autorità e richiede una verifica da parte di un verificatore accreditato o abilitato.

Come sottolineato in questo documento entrambi i sistemi perseguono un obiettivo generale simile (miglioramento della prestazione ambientale delle organizzazioni) ma con metodi diversi. I requisiti non sono identici. Alcune parti di ELH equivalgono parzialmente ai corrispondenti requisiti EMAS, mentre altre sono riconosciute come conformi a tali requisiti. Le parti di ELH che non soddisfano del tutto i requisiti EMAS non possono essere riconosciute come equivalenti. Le organizzazioni che desiderano avvicinarsi a EMAS possono tuttavia utilizzare il presente documento per adattare tali parti prima di fare domanda per la registrazione EMAS.

Sulla base di questa valutazione la Commissione riconosce:

- che le seguenti parti di Eco-Lighthouse sono conformi ai corrispondenti requisiti EMAS. Queste parti possono essere quindi considerate equivalenti ai corrispondenti requisiti EMAS:
 - impegno e coinvolgimento dell'alta direzione;

⁽¹⁾ Criterio settoriale generale 1963: «l'impresa deve individuare gli altri aspetti ambientali significativi che la caratterizzano e prendere in considerazione qualsiasi azione necessaria e/o l'inclusione nel rapporto annuale sull'ambiente e sul clima e/o il monitoraggio attraverso il piano d'azione».

-
- definizione di una politica ambientale;
 - obiettivi e programma ambientale definiti per assicurare un miglioramento continuo;
 - struttura organizzativa, formazione e coinvolgimento del personale;
 - requisiti in materia di documentazione;
 - controllo operativo;
 - preparazione e risposta alle emergenze;
 - verifica, audit interno e azioni correttive;
 - riesame della direzione;
- che le seguenti parti di Eco-Lighthouse sono parzialmente equivalenti ai corrispondenti requisiti EMAS:
- definizione di un'analisi ambientale – analisi preliminare;
 - garanzia del rispetto degli obblighi normativi;
 - comunicazione (interna ed esterna);
- che i requisiti di Eco-Lighthouse riguardanti l'accreditamento o l'abilitazione per gli organismi di certificazione sono parzialmente equivalenti ai corrispondenti requisiti EMAS.
-

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2287 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 2017****che specifica i moduli da utilizzare in relazione alle importazioni di mercurio e di talune miscele di mercurio a norma del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio***[notificata con il numero C(2017) 8190]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 3 della convenzione di Minamata sul mercurio («la convenzione di Minamata») ⁽²⁾, l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/852 stabilisce che il mercurio e le miscele di mercurio possono essere importati nel territorio doganale dell'Unione per fini diversi dallo smaltimento come rifiuti, solo qualora lo Stato membro di importazione abbia rilasciato la propria autorizzazione scritta a tale importazione. Se il paese esportatore non è parte della convenzione di Minamata, l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se il paese esportatore ha certificato che il mercurio non proviene da estrazione primaria di mercurio.
- (2) I moduli da utilizzare per rilasciare o negare tale autorizzazione e per certificare che il mercurio non proviene da estrazione primaria di mercurio dovrebbero essere coerenti con i moduli di cui alla decisione UNEP/MC/COP.1/5 ⁽³⁾ adottata dalla conferenza delle parti della convenzione di Minamata nella sua prima riunione ed essere adattati nella misura necessaria per tenere conto dei requisiti del regolamento (UE) 2017/852.
- (3) Per coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/852, l'applicazione della presente decisione dovrebbe essere rinviata al 1° gennaio 2018.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/852,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il modulo che gli Stati membri devono utilizzare per rilasciare o negare l'autorizzazione scritta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/852 figura nell'allegato I della presente decisione. Tuttavia, il presente articolo non si applica nei casi di importazioni di mercurio o di miscele di mercurio che si configurano come o sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

Articolo 2

Gli Stati membri possono rilasciare un'autorizzazione scritta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/852 nei casi di cui alla lettera b) del citato comma, soltanto se la certificazione ivi richiesta è presentata nella forma di cui all'allegato II della presente decisione. Tuttavia, il presente articolo non si applica nei casi di importazioni di mercurio o di miscele di mercurio che si configurano come o sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.

⁽¹⁾ GUL 137 del 24.5.2017, pag. 1.

⁽²⁾ L'Unione ha ratificato la convenzione di Minamata con la decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GUL 142 del 2.6.2017, pag. 4).

⁽³⁾ Decisione UNEP/MC/COP.1/5 dal titolo «Guidance in relation to mercury supply sources and trade (article 3), particularly in regard to identification of stocks and sources of supply (paragraph 5 (a)) and forms and guidance for obtaining consent to import mercury (paragraphs 6 and 8)» [Orientamenti relativi alle fonti di approvvigionamento e al commercio di mercurio (articolo 3), in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle scorte e delle fonti di approvvigionamento (paragrafo 5, lettera a) e moduli e orientamenti per ottenere l'autorizzazione all'importazione di mercurio (paragrafi 6 e 8)], adottata il 24 settembre 2017.

⁽⁴⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUL 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2017

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione

ALLEGATO I

MODULO PER IL RILASCIO O IL DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE SCRITTA, A NORMA DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/852, ALLE IMPORTAZIONI DI MERCURIO O MISCELE DI MERCURIO DI CUI ALL'ALLEGATO I DI TALE REGOLAMENTO

MODULO PER IL RILASCIO O IL DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE SCRITTA, A NORMA DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL MERCURIO, ALLE IMPORTAZIONI DI MERCURIO O MISCELE DI MERCURIO DI CUI ALL'ALLEGATO I DI TALE REGOLAMENTO

Nota: il presente modulo si applica alle importazioni nell'Unione europea di mercurio e miscele di mercurio con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari ad almeno il 95 % in peso, di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio («miscele di mercurio»). Il presente modulo non è utilizzato in caso di importazioni di mercurio o miscele di mercurio che si configurano come o sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti ⁽¹⁾.

Sezione A: Informazioni di contatto che devono essere fornite dallo Stato membro di importazione

Nome dello sportello nazionale designato ⁽²⁾:

Indirizzo:

Telefono:

Fax

E-mail:

Sezione B: Informazioni di contatto che devono essere fornite dal paese esportatore

Nome dello sportello nazionale designato o funzionario governativo responsabile:

Indirizzo:

Telefono:

Fax

E-mail:

Sezione C: Informazioni sul trasporto che devono essere fornite dal paese esportatore

i) Si prega di indicare il quantitativo totale previsto di mercurio da spedire (kg), in forma pura o in miscele

ii) Si prega di indicare la data o le date previste della spedizione o delle spedizioni

iii) Si prega di indicare se il mercurio, in forma pura o in miscele, proviene da estrazione primaria di mercurio:

Se Sì: Paese esportatore parte della convenzione di Minamata: si prega di indicare se il mercurio proviene da estrazione primaria nuova o esistente a norma dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della convenzione di Minamata.

Se il paese esportatore non è parte della convenzione, ha certificato che il mercurio non proviene da estrazione primaria di mercurio.

iv) Si prega di confermare che il mercurio, in forma pura o in miscele, non proviene da alcuna delle tre seguenti fonti ⁽³⁾:

- settore dei cloro-alcali (ad esempio, smantellamento delle celle cloro-alcaline),
- purificazione del gas naturale,
- operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi.

Sezione D: Informazioni che devono essere fornite dallo Stato membro di importazione

Per quale motivo viene importato il mercurio (in forma pura o in miscele)? Si prega di cerchiare:

i) stoccaggio provvisorio ecocompatibile del mercurio in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/852

SÌ

NO

In caso di risposta affermativa si prega di specificare l'uso previsto, se noto.

.....

ii) Uso consentito a norma della legislazione unionale e nazionale (*): SÌ NO

In caso affermativo si prega di fornire informazioni supplementari sull'uso previsto del mercurio in forma pura o miscela.

.....
.....
.....

Sezione E: Informazioni sulla spedizione

Importatore

Nome della società

Indirizzo:

Telefono:

Fax

E-mail:

Esportatore

Nome della società

Indirizzo:

Telefono:

Fax

E-mail:

Sezione F: Indicazione del consenso dello Stato membro di importazione

Natura del consenso (si prega di cerchiare):

ACCORDATO

RIFIUTATO

Si prega di utilizzare lo spazio sottostante per indicare eventuali condizioni, dettagli supplementari o informazioni pertinenti.

.....
.....

Firma delle autorità competenti designate dello Stato membro di importazione

— Nome

— Titolo:

— Firma:

— Data:

(¹) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/852, è proibita l'importazione nell'Unione di miscele di mercurio diverse da quelle contemplate dal presente modulo e di composti di mercurio da utilizzare per il recupero del mercurio.

(²) Lo «sportello nazionale designato» fa riferimento allo sportello nazionale designato a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, della convenzione di Minamata per lo scambio di informazioni nell'ambito della convenzione. Lo sportello dovrebbe corrispondere alla «autorità competente» designata dallo Stato membro di importazione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/852 in quanto autorità alla quale dovrebbero essere indirizzate le domande di importazione a norma dell'articolo 4.

(³) Conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/852, il mercurio e i composti del mercurio, in forma pura o in miscela, provenienti da una delle fonti elencate nel modulo sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e smaltiti senza recare pericolo alla salute dell'uomo e senza nuocere all'ambiente, in conformità a tale direttiva.

(⁴) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/852, è proibita l'importazione nell'Unione di mercurio da utilizzare nell'estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala.

ALLEGATO II

MODULO CHE DEVE ESSERE UTILIZZATO DAI PAESI CHE NON SONO PARTI DELLA CONVENZIONE DI MINAMATA SUL MERCURIO E CHE INTENDONO ESPORTARE MERCURIO, IN FORMA PURA O IN MISCELE, VERSO UNO STATO MEMBRO AI FINI DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE SULLA FONTE DEL MERCURIO

MODULO PER LA CERTIFICAZIONE DELLA FONTE DI MERCURIO, IN FORMA PURA O IN MISCELE, DA ESPORTARE

Sezione A: Informazioni sul trasporto che devono essere fornite dal paese esportatore

- i) Si prega di indicare il quantitativo totale previsto di mercurio, in forma pura o in miscele, da spedire
- ii) Si prega di indicare la data o le date previste della spedizione o delle spedizioni

Sezione B: Informazioni sulla spedizione

Importatore

Nome della società

Indirizzo:

Telefono:

Fax

E-mail:

Esportatore

Nome della società

Indirizzo:

Telefono:

Fax

E-mail:

Sezione C: Certificazione

In conformità all'articolo 3, paragrafo 8, della convenzione di Minamata sul mercurio, il mio governo certifica che il mercurio incluso nella spedizione descritta nel presente modulo non proviene da estrazione primaria di mercurio.

Si prega di fornire giustificativi sulla fonte del mercurio da esportare.

Firma del funzionario governativo responsabile e data:

— Nome

— Titolo:

— Firma:

— Data:

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2288 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2017
relativa all'individuazione delle specifiche tecniche delle TIC da utilizzare come riferimento negli appalti pubblici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC e degli esperti del settore,

considerando quanto segue:

- (1) La normazione svolge un importante ruolo di sostegno alla strategia Europa 2020 ⁽²⁾. Diverse iniziative della strategia Europa 2020 hanno sottolineato l'importanza della normazione volontaria nei mercati dei prodotti o dei servizi al fine di garantire la compatibilità e l'interoperabilità tra prodotti e servizi, promuovere lo sviluppo tecnologico e sostenere l'innovazione.
- (2) La presenza di norme è essenziale per la competitività europea e costituisce un elemento cruciale per l'innovazione e il progresso. Nelle sue comunicazioni sul mercato unico ⁽³⁾ e sul mercato unico digitale ⁽⁴⁾ la Commissione ha confermato l'importanza dell'esistenza di norme comuni per garantire la necessaria interoperabilità delle reti e dei sistemi nell'economia digitale europea. Tale posizione è stata rafforzata dall'adozione della comunicazione sulle priorità per la normazione delle TIC ⁽⁵⁾, nella quale la Commissione individua le tecnologie TIC prioritarie per le quali la normazione è considerata di importanza cruciale per il completamento del mercato unico digitale.
- (3) La comunicazione della Commissione dal titolo «Una visione strategica per le norme europee: compiere passi avanti per favorire e accelerare la crescita sostenibile dell'economia europea entro il 2020» ⁽⁶⁾ riconosce la specificità della normazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), in cui soluzioni, applicazioni e servizi sono spesso sviluppati da forum e consorzi di TIC internazionali che si sono imposti come organismi leader nell'elaborazione delle norme TIC.
- (4) Il regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea ha stabilito un sistema mediante il quale la Commissione può decidere di individuare le specifiche tecniche delle TIC più pertinenti e maggiormente accettate, elaborate da organizzazioni diverse dalle organizzazioni di normazione europee, internazionali o nazionali, cui è possibile fare riferimento in primo luogo per consentire l'interoperabilità in materia di appalti pubblici. La possibilità di utilizzare tutta la gamma di specifiche tecniche delle TIC in occasione dell'acquisto di hardware, software e servizi di tecnologia dell'informazione consentirà di realizzare l'interoperabilità tra dispositivi, servizi e applicazioni, contribuirà a evitare la dipendenza da un unico fornitore delle pubbliche amministrazioni, che si verifica quando il committente pubblico non può cambiare fornitore dopo la scadenza del contratto di appalto a causa dell'impiego di soluzioni proprietarie, e promuoverà un clima di concorrenza per l'offerta di soluzioni TIC interoperabili.
- (5) Per essere ammissibili ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici, le specifiche tecniche delle TIC devono rispettare le prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012. La conformità a tali requisiti garantisce alle autorità pubbliche che le specifiche tecniche delle TIC siano stabilite nel rispetto dei principi di apertura, trasparenza, imparzialità e consenso riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio nel campo della normazione.

⁽¹⁾ GUL 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva». COM(2010) 2020 definitivo del 3.3.2010.

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese». COM(2015) 550 final del 28 ottobre 2015.

⁽⁴⁾ Comunicazione sulla strategia per il mercato unico digitale in Europa. COM(2015) 192 final del 6 maggio 2015.

⁽⁵⁾ COM(2016) 176 final del 19 aprile 2016.

⁽⁶⁾ COM(2011) 311 def. del 1° giugno 2011.

- (6) La decisione di individuare le specifiche delle TIC va adottata previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC, istituita dalla decisione 2011/C 349/04 della Commissione ⁽¹⁾, integrata da altre forme di consultazione di esperti del settore.
- (7) La piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC ha valutato e ha espresso un parere positivo sull'individuazione delle seguenti specifiche tecniche ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici: «SPF-Sender Policy Framework for Authorizing Use of Domains in Email» (SPF), «STARTTLS-SMTP Service Extension for Secure SMTP over Transport Layer Security» (STARTTLS-SMTP) e «DANE-SMTP Security via Opportunistic DNS-Based Authentication of Named Entities Transport Layer Security» (DANE-SMTP), elaborate dall'Internet Engineering Task Force (IETF), nonché «Structured Threat Information Expression» (STIX 1.2) e «Trusted Automated Exchange of Indicator Information» (TAXII 1.1) elaborate dall'Organizzazione per la promozione delle norme sulle informazioni strutturate (OASIS). La valutazione e il parere della piattaforma sono stati successivamente sottoposti per consultazione a esperti del settore che hanno confermato il parere positivo sull'individuazione delle specifiche.
- (8) La specifica tecnica SPF sviluppata dall'IETF è una norma aperta che specifica un metodo tecnico per rilevare contraffazioni dell'indirizzo del mittente. Il sistema SPF offre la possibilità di controllare se un messaggio sia inviato da un server autorizzato a farlo. Si tratta di un sistema semplice di convalida dell'indirizzo di posta elettronica, progettato per rilevare lo spoofing di indirizzi tramite un meccanismo che permette ai destinatari di controllare se il messaggio in arrivo da un determinato dominio sia stato inviato da un host autorizzato dall'amministratore di tale dominio. Lo scopo del sistema SPF è impedire agli spammer di inviare messaggi da mittenti contraffatti di un determinato dominio. I destinatari possono fare riferimento a un record SPF per stabilire se un messaggio che sembra arrivare da un determinato dominio sia stato effettivamente inviato da un server di posta elettronica autorizzato.
- (9) STARTTLS-SMTP, sviluppato dall'IETF, è un metodo per rendere sicura una connessione non sicura. STARTTLS è un'estensione del servizio Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) che permette ai server e ai client SMTP di usare il protocollo Transport Layer Security (TLS) per fruire di una comunicazione privata autenticata via Internet. In particolare la comunicazione tramite posta elettronica non sicura rappresenta uno dei principali vettori di attacco per infiltrarsi in una rete governativa. Quando un utente invia un messaggio di posta elettronica, il server di posta del fornitore del servizio di posta elettronica lo invia al server di posta del destinatario. La connessione tra questi server di posta può essere resa sicura prima dell'invio tramite il protocollo TLS. STARTTLS offre un modo per trasformare una connessione non criptata (solo testo) in una connessione TLS criptata.
- (10) DANE-SMTP, sviluppato dall'IETF, è una serie di protocolli atti a migliorare la sicurezza di Internet permettendo di inserire chiavi crittografiche nel Domain Name System (DNS) e di renderle sicure tramite DNSSEC (DNS security). Quando si crea un collegamento sicuro con un corrispondente sconosciuto è auspicabile un controllo online dell'autenticità del mittente e del destinatario. A questo scopo è possibile utilizzare certificati emessi da un'autorità di certificazione (CA) nell'infrastruttura a chiave pubblica (PKI), oppure certificati autofirmati. DANE permette all'intestatario di un dominio (registrante) di fornire informazioni supplementari in aggiunta ai certificati online mediante un record DNS reso sicuro tramite DNSSEC. Per questo DANE è particolarmente importante per contrastare gli attacchi attivi.
- (11) STIX 1.2, sviluppato da OASIS, è un linguaggio per redigere informazioni relative a minacce informatiche in modo standardizzato e strutturato. Esso contempla le principali tipologie di dati relativi alle minacce informatiche, facilitando l'analisi degli attacchi e lo scambio in merito. Il linguaggio caratterizza una vasta gamma di informazioni relative alle minacce informatiche, compresi gli indicatori di attività avversarie, come gli indirizzi IP, gli hash dei file e le informazioni contestuali relative alle minacce, come tattiche, tecniche e procedure avversarie (TTP); obiettivi di sfruttamento; campagne e linee di condotta (COA). Nel loro insieme queste informazioni caratterizzano in modo completo le motivazioni, le capacità e le attività degli avversari informatici, dando quindi un contributo alla difesa dagli attacchi.
- (12) La specifica tecnica TAXII v1.1, anch'essa sviluppata da OASIS, stabilisce una norma per lo scambio affidabile e automatizzato di informazioni relative alle minacce informatiche. TAXII definisce i servizi e lo scambio di messaggi finalizzati alla condivisione di informazioni relative a minacce informatiche oltre i confini di un'organizzazione, di un prodotto o di un servizio per individuare, prevenire e attenuare le minacce informatiche. TAXII mette le organizzazioni nella posizione di raggiungere un livello superiore di conoscenza situazionale riguardo alle minacce emergenti e permette loro di scambiare agevolmente informazioni con i partner facendo leva su relazioni e sistemi esistenti.

⁽¹⁾ Decisione 2011/C 349/04 della Commissione, del 28 novembre 2011, che istituisce la piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (GU C 349 del 30.11.2011, pag. 4).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le specifiche tecniche elencate nell'allegato sono ammissibili ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Internet Engineering Task Force (IETF)

n.	Titolo della specifica tecnica delle TIC
1	SPF-Sender Policy Framework
2	STARTTLS-SMTP Service Extension for Secure SMTP over Transport Layer Security
3	DANE-SMTP Security via Opportunistic DNS-Based Authentication of Named Entities Transport Layer Security (TLS)

Organizzazione per la promozione delle norme sulle informazioni strutturate (OASIS)

n.	Titolo della specifica tecnica delle TIC
1	STIX 1.2 Structured Threat Information Expression
2	TAXII 1.1 Trusted Automated Exchange of Indicator Information

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2289 DELLA COMMISSIONE**dell'11 dicembre 2017****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri***[notificata con il numero C(2017) 8631]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone indicate nell'allegato della medesima decisione di esecuzione.
- (3) Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione ⁽⁵⁾ al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre successivamente modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione ⁽⁶⁾ allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili laddove si presenti un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello di Unione di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, a seguito della comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nonché la durata delle misure da applicarsi in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione, nel rispetto di determinate condizioni.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 101 del 13.4.2017, pag. 80).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 261 dell'11.10.2017, pag. 26).

- (5) Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, principalmente per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati a norma della direttiva 2005/94/CE. L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato da ultimo modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2175 della Commissione ⁽¹⁾ in seguito alla notifica, da parte della Bulgaria e dell'Italia, di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nei due Stati membri. La Bulgaria ha notificato alla Commissione due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate in Bulgaria nelle regioni di Sliven e Yambol. L'Italia ha notificato alla Commissione focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate in Italia nelle regioni Lombardia, Piemonte e Lazio. Gli stessi due Stati membri hanno inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, a seguito della comparsa di tali focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette e, nel caso dell'Italia, l'ampliamento delle ulteriori zone di restrizione istituite.
- (6) Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/2175, la Bulgaria ha notificato alla Commissione un recente focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola situata in Bulgaria nella regione di Stara Zagora. La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tale recente focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta.
- (7) L'Italia ha inoltre notificato alla Commissione ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate in Italia nelle regioni Lombardia e Veneto. L'Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tali recenti focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta.
- (8) La Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Bulgaria e dall'Italia in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di questi due Stati membri sono posti a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.
- (9) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Bulgaria e l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in questi due Stati membri, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri. Le voci relative alla Bulgaria e all'Italia figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto della nuova situazione epidemiologica relativa a detta malattia in tali Stati membri. In particolare, negli elenchi dell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero essere aggiunte nuove voci relative alle zone di protezione e sorveglianza in Bulgaria e in Italia, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE.
- (10) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione, così da includere le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria e in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito ai recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri, e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2175 della Commissione, del 21 novembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 306 del 22.11.2017, pag. 31).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) la parte A è così modificata:

a) la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Stara Zagora region, Municipality of Chirpan	
Gita Darjava Svoboda Oslarka	15.12.2017»

b) la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0075) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.297588 e E10.221751	7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0076) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.280826 e E10.219352	6.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0077) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.264774 e E10.205204	5.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0078) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.267177 e E10.233081	5.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0079) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.291849 e E10.220940	6.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0080) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.259133 e E10.317484	16.12.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0082) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.707605 e E11.947517	29.12.2017»

2) la parte B è così modificata:

a) la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Sliven region, Municipality of Sliven	
<ul style="list-style-type: none"> — Glushnik — Kaloyanovo 	From 25.11.2017 to 3.12.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Sliven — Trapoklovo — Dragodanovo — Kamen — Topolchane — Sotirya — Sedlarevo 	3.12.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Zhelyu voyvoda — Blatets — Gorno Aleksandorvo 	7.12.2017
Yambol region	
<ul style="list-style-type: none"> — Municipality of Straldzha — Zimmitsa — Charđa 	From 30.11.2017 to 7.12.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Municipality of Straldzha — Straldzha — Atolovo — Vodenichene — Dzinot — Lozentets — Municipality of Tundzha — Mogila — Veselinovo — Kabile — Chargan — Municipality of Yambol — Yambol city 	7.12.2017

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Stara Zagora region	
<ul style="list-style-type: none"> — Municipality of Chirpan — Gita — Darjava — Svoboda — Oslarka 	From 16.12.2017 to 24.12.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Municipality of Chirpan — Chirpan — Dimitrievo — Malko Tranovo — Rupkite — Svoboda — Tselina — Tsenovo — Volovarovo — Yazdach — Zetiovo — Zlatna Livada — Municipality of Stara Zagora — Vodenicharovo — Samuilovo — Kozarevec 	24.12.2017
Haskovo region, Municipality of Dimitrovgrad	
<ul style="list-style-type: none"> — Merichleri — Velikan 	24.12.2017»

b) la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0060) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.275251 e E10.160212 	dal 29.11.2017 al 7.12.2017
<ul style="list-style-type: none"> — L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0060) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.275251 e E10.160212 	7.12.2017

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0061) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.273215 e E10.15843	dal 29.11.2017 al 7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0061) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.273215 e E10.15843	7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0062) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.279373 e E10.243124	dal 29.11.2017 al 7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0062) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.279373 e E10.243124	7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0063) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.244372 e E10.19965	dal 29.11.2017 al 7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0063) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.244372 e E10.19965	7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0064) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.551421 e E9.742449	dal 27.11.2017 al 5.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0064) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.551421 e E9.742449	5.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0065) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.247829 e E10.173639	dal 28.11.2017 al 6.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0065) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.247829 e E10.173639	6.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0066) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.314835 e E10.183902	dal 29.11.2017 al 7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0066) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.314835 e E10.183902	7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0067) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.268601 e E10.198274	dal 30.11.2017 all'8.12.2017

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0067) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.268601 e E10.198274	8.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0068) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.287212 e E10.211417	dal 30.11.2017 all'8.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0068) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.287212 e E10.211417	8.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0069) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.257394 e E10.236272	dall'1.12.2017 al 9.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0069) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.257394 e E10.236272	9.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0070) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.294615 e E10.262587	dal 5.12.2017 al 13.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0070) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.294615 e E10.262587	13.12.2017
— L'area delle parti della regione Piemonte (ADNS 17/0071) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.028312 e E8.129643	dal 2.12.2017 al 10.12.2017
— L'area delle parti della regione Piemonte (ADNS 17/0071) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.028312 e E8.129643	10.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0072) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.279698 e E10.2546060	dal 3.12.2017 all'11.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0072) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.279698 e E10.2546060	11.12.2017
— L'area delle parti della regione Lazio (ADNS 17/0073) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N41.933396 e E12.82672	dal 27.11.2017 al 5.12.2017
— L'area delle parti della regione Lazio (ADNS 17/0073) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N41.933396 e E12.82672	5.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0074) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.221999 e E10.142106	dal 3.12.2017 all'11.12.2017

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0074) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.221999 e E10.142106	11.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0075) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.297588 e E10.221751	dall'8.12.2017 al 16.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0075) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.297588 e E10.221751	16.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0076) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.280826 e E10.219352	dal 7.12.2017 al 15.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0076) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.280826 e E10.219352	15.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0077) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.264774 e E10.205204	dal 6.12.2017 al 14.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0077) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.264774 e E10.205204	14.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0078) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.267177 e E10.233081	dal 6.12.2017 al 14.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0078) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.267177 e E10.233081	14.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0079) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.291849 e E10.220940	dal 7.12.2017 al 15.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0079) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.291849 e E10.220940	15.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0080) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.259133 e E10.317484	dal 17.12.2017 al 25.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0080) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.259133 e E10.317484	25.12.2017

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0082) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.707605 e E11.947517	dal 30.12.2017 al 7.1.2018
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0082) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.707605 e E11.947517	7.1.2018»

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 52/2017 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI D'AMERICA

del 24 novembre 2017

concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2017/2290]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. l'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

A nome degli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Firmata a Washington DC, il 15 novembre 2017

A nome dell'Unione europea

Ignacio IRUARRIZAGA

Firmata a Bruxelles, il 24 novembre 2017

ALLEGATO A

Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

EMITECH Chassieu
7, rue Georges Méliès
69680 Chassieu
FRANCIA

**DECISIONE N. 53/2017 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA**

del 24 novembre 2017

**concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2017/2291]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. l'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

A nome degli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Firmata a Washington DC, il 15 novembre 2017

A nome dell'Unione europea

Ignacio IRUARRIZAGA

Firmata a Bruxelles, il 24 novembre 2017

ALLEGATO A

Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

CMC Centro Misure Compatibilità Srl
Via della Fisica, 20
36016 Thiene (VI)
ITALIA

**DECISIONE N. 54/2017 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA**

del 24 novembre 2017

**concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2017/2292]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. l'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

A nome degli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Firmata a Washington DC, il 15 novembre 2017

A nome dell'Unione europea

Ignacio IRUARRIZAGA

Firmata a Bruxelles, il 24 novembre 2017

ALLEGATO A

Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

Emilab Srl
Via F.lli Solari 5/A
33020 Amaro (UD)
ITALIA

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT